

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	81
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	104
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	113
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	159
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	174
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	175

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (*Deliberazione di una proroga del termine*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Sulla pubblicità dei lavori 4
Audizione di esperti e di rappresentanti di « Articolo 21 » (*Svolgimento e conclusione*) 4
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (*Svolgimento e conclusione*) 4

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (*Seguito dell'esame e conclusione*) 5
ALLEGATO (Emendamento) 6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5
ERRATA CORRIGE 5

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 3 ottobre 2014.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti e di rappresentanti di « Articolo 21 ».

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Edoardo FROSINI, *Professore ordinario di diritto pubblico comparato – Università Suor Orsola Benicasa di Napoli*, Giovanni GUZZETTA, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Roma Tor Vergata*, Giulio SALERNO, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Macerata*, Francesco TUCCARI, *Professore associato di diritto amministrativo – Università degli studi del Salento*, Tommaso DALLA MASSARA, *Professore associato di fondamenti del diritto privato europeo – Università di Verona* e Vincenzo VITA, *rappresentante dell'associazione « Articolo 21 »*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S), Francesco SANNA

(PD), Emanuele FIANO (PD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Vincenzo VITA, *rappresentante dell'associazione « Articolo 21 »*, Tommaso DALLA MASSARA, *Professore associato di fondamenti del diritto privato europeo – Università di Verona*, Francesco TUCCARI, *Professore associato di diritto amministrativo – Università degli studi del Salento*, Giulio SALERNO, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Macerata* e Giovanni GUZZETTA, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Roma Tor Vergata* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* risponde ai quesiti posti.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S), Francesco SANNA (PD) e Gennaro MIGLIORE (Misto-LED).

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del*

mercato risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il presidente Pitruzzella per il suo contributo. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 16.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il collega Bragantini ha comunicato per le vie brevi di rinunciare a

chiedere la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.10 del relatore.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), *relatore*, intervenendo sul suo emendamento 1.10, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a coordinare le disposizioni in materia di compiti della istituenda commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.10 del relatore (*vedi allegato*) e delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Gennaro Migliore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.20 alle 16.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 302 del 24 settembre 2014., a pagina 17, prima colonna, ventiseiesima riga e seconda colonna, ottava riga, deve leggersi: « osservazione » in luogo di: « condizione ».

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano).

EMENDAMENTO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: centro di identificazione ed espulsione aggiungere le seguenti: e di quelle ospitate all'interno di ciascun centro di accoglienza e di ciascun centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: o in altri centri di identificazione ed espulsione, aggiungere le seguenti: di accoglienza e di accoglienza per richiedenti asilo

1.10. Il Relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	7
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 16.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Giovanni Lolli, del Gruppo del Partito Democratico.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Atto n. 103.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD) *relatore*, osserva che il 13 febbraio 2013 è entrata in vigore la parte del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) relativa alla documentazione antimafia (Libro II, Capi da I a V). Il Codice prevedeva inizialmente che tale disciplina diventasse operativa 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti destinati a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Il primo decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice antimafia (decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218) – adottato in base alla delega triennale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010 – ha tuttavia anticipato l'operatività di tale normativa, stabilendo la sua entrata in vigore decorsi 2 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto legislativo 218 (data coincidente, quindi col 13 febbraio 2013). Al fine di consentire l'applicazione delle nuove norme in materia di certificazione antimafia prescindendo dall'attivazione della Banca dati, il decreto correttivo ha previsto che nell'immediato le prefetture uti-

lizzassero per il rilascio della documentazione antimafia il collegamento informatico con le banche dati già esistenti e cioè il CED interforze del Ministero dell'Interno ed i collegamenti con le Camere di commercio.

A distanza di un anno e mezzo dall'entrata in vigore della nuova disciplina, il Governo, sulla base dell'esperienza applicativa, introduce con il nuovo decreto correttivo una serie di modifiche al Codice antimafia volte, nel loro insieme, a introdurre alcune semplificazioni delle procedure e alleggerimenti degli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia, «che comunque non incidono sul livello di efficacia e di approfondimento delle verifiche antimafia» (così la relazione illustrativa).

Lo schema di decreto in esame è adottato sulla base della citata delega correttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, che stabilisce un termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 entro cui il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive della disciplina della documentazione antimafia contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale termine viene, quindi, a scadere il 13 ottobre 2014.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 85 e 86 del Codice, relativi ai soggetti che sono sottoposti alle verifiche antimafia nonché alla validità della documentazione antimafia.

Con la modifica dell'articolo 85 viene data ulteriore attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 136 del 2010, con specifico riguardo ai controlli nei confronti dei familiari. La lettera *a*) stabilisce infatti che si tratta dei familiari conviventi nel territorio dello stato».

È, quindi, precisato – rispetto alla versione attuale della disposizione – che le indagini sui tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa (ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia), sono estese ai soli familiari conviventi «maggioresni»

dei soggetti istituzionali rappresentanti dell'impresa (amministratori, rappresentanti legali, direttori tecnici, soci di maggioranza, membri di collegi sindacali, ecc.). La previsione – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – intende evitare inutili dispersioni investigative per indagini su minori che non possono in alcun modo incidere sulla gestione dell'impresa.

La modifica all'articolo 86, invece, prevede – fino all'attivazione della citata Banca dati nazionale unica – che le comunicazioni e informazioni antimafia acquisite siano valide (nei termini, rispettivamente, semestrale ed annuale) e producano effetti anche in altri procedimenti rispetto a quelli per i quali sono state acquisite, riguardanti i medesimi soggetti. A fini di semplificazione e di risparmio di spesa, la documentazione antimafia in corso di validità può quindi essere riutilizzata dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2 adegua la formulazione dell'articolo 87, commi 1 e 2, del Codice relativi al rilascio delle comunicazioni antimafia alle nuove modalità di acquisizione delle stesse mediante consultazione diretta della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 97 (le stesse pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli ordini professionali, le camere di commercio, ecc.). Attualmente, invece, è il prefetto che rilascia la comunicazione dopo avere consultato la banca dati.

Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e risultino necessarie ulteriori verifiche ovvero quando la richiesta riguardi un soggetto non censito (cioè nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*, del Codice), la comunicazione continua, invece, ad essere rilasciata dal prefetto. La nuova disposizione ridefinisce gli attuali criteri di competenza territoriale del prefetto concentrandola in generale nella provincia dove l'impresa ha sede; sono comprese espressamente anche le società estere che, in base all'articolo

2508 c.c., hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Solo nel caso di società estere senza rappresentanza stabile in Italia, il prefetto competente al rilascio della comunicazione antimafia sarà quello della sede legale delle amministrazioni che la richiedono (attualmente, in tale ultimo caso, si fa riferimento al prefetto della provincia dove ha avuto esecuzione il contratto pubblico o quello delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 67).

Lo stesso articolo 2 dello schema in esame, in relazione a tempi e procedimento di rilascio della comunicazione antimafia, fissa all'articolo 88, comma 4, in 30 gg. (anziché gli attuali 45 gg., elevabili a 75 per indagini complesse) dalla consultazione della banca dati il termine per il rilascio della comunicazione antimafia da parte del prefetto nei citati casi di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis*.

Sono poi aggiunti all'articolo 88 quattro commi che disciplinano l'ipotesi in cui, decorso il citato termine di 30 giorni, le amministrazioni procedono anche in assenza di acquisizione della comunicazione antimafia (liberatoria). Sostanzialmente, si intende estendere alle comunicazioni antimafia la disciplina già prevista per le informazioni antimafia (cfr. articolo 92 del Codice): il primo dei nuovi quattro commi (comma 4-*bis*) prevede l'autocertificazione dell'impresa; in tal caso, sia il contratto pubblico che le concessioni, erogazioni, contributi, ecc. all'impresa sono sottoposti alla condizione risolutiva dell'eventuale comunicazione antimafia interdittiva (comma 4-*bis*); il nuovo comma 4-*ter* stabilisce la possibilità di recedere dal contratto o revocare i finanziamenti anche se le cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'articolo 67 sono accertate dopo la stipula del contratto; il nuovo comma 4-*quater* prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità, anziché di erogare subito, di sospendere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni fino a quando il prefetto non trasmetta loro la comunicazione antimafia liberatoria; un ultimo comma 4-*quinquies*

stabilisce un termine breve (5 gg.) entro il quale il prefetto deve comunicare all'impresa di avere adottato la comunicazione antimafia interdittiva (con raccomandata a/r, mediante notificazione o posta elettronica certificata ovvero mediante fax, ove espressamente autorizzato dall'impresa).

La clausola introdotta dallo schema di decreto al comma 1 dell'articolo 89 del Codice risulta avere natura di coordinamento con quanto previsto dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 88 in materia di autocertificazione da parte dell'impresa dell'assenza delle cause di decadenza di cui all'articolo 67.

L'articolo 89 prevede infatti che, fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa autocertificazione. La modifica introdotta fa salva la nuova disciplina dell'autocertificazione introdotta dal comma 4-*bis* dell'articolo 88, con la condizione risolutiva legata alla corresponsione di contributi e finanziamenti.

L'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge, infine, al Codice un nuovo articolo 89-*bis* che vuole disciplinare il caso in cui il prefetto – cui sia stata richiesta una comunicazione antimafia – pur verificando l'assenza delle cause di decadenza di cui all'articolo 67 (che giustificerebbero il rilascio di una « liberatoria ») – accerti il tentativo d'infiltrazione mafiosa nella compagine dell'impresa. In tale ipotesi, il prefetto, anziché una comunicazione antimafia, potrà adottare un'informazione antimafia interdittiva dandone comunicazione alle amministrazioni richiedenti.

L'articolo 3 dello schema di decreto modifica anzitutto i commi 1 e 2 dell'articolo 90 del Codice in materia di rilascio delle informazioni antimafia. L'intervento proposto, derivante dalla necessità di adeguare la disciplina alle nuove modalità di acquisizione delle informazioni mediante la banca dati nazionale da parte dei sog-

getti autorizzati di cui all'articolo 97, appare speculare a quello già previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 87 sul rilascio delle comunicazioni antimafia.

In base al nuovo articolo 90, comma 1, del Codice, l'informazione antimafia è pertanto conseguita mediante consultazione della banca dati da parte dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 97 (le stesse pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli ordini professionali, le camere di commercio, ecc.). Attualmente, invece, è il prefetto che rilascia la comunicazione dopo avere consultato la banca dati. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

Analoghe a quelle dell'articolo 87, comma 2, appaiono le disposizioni sulla competenza al rilascio delle informazioni antimafia da parte del prefetto previste dall'articolo 90, comma 2, per i casi in cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza o di un tentativo di infiltrazione mafiosa e il prefetto debba quindi effettuare le necessarie verifiche. Lo schema di decreto individua anche in questo caso, come già per la comunicazione antimafia, il prefetto competente per le società costituite all'estero, in base alla presenza o meno di una sede con rappresentanza stabile sul territorio nazionale. Ove la banca dati nazionale attesti la presenza delle cause di sospensione, decadenza, ecc. di cui all'articolo 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa oppure il soggetto non risulti censito in banca dati, spetta al prefetto verificare l'attualità delle risultanze negative per l'impresa o verificare la situazione del non censito e rilasciare l'informazione antimafia interdittiva.

In tali ipotesi, il nuovo comma 2 dell'articolo 92, riduce da 45 a 30 gg. il termine per il rilascio dell'informazione antimafia da parte del prefetto; nei casi più complessi il termine è aumentato di ulteriori 45 gg (attualmente di 30).

Come nel caso della comunicazione antimafia (vedi articolo 88, comma 4-*quinquies*), anche l'informazione antimafia interdittiva va comunicata all'impresa dal prefetto con le identiche moda-

lità (raccomandata a/r, PEC, ecc.) entro 5 giorni dalla sua adozione (articolo 92, comma 2-*bis*).

Il riformulato comma 3 dell'articolo 92 del Codice conferma, per l'informazione antimafia, l'attuale disciplina vigente (ora dettata dal nuovo articolo 88, comma 4-*bis*, anche per le comunicazioni antimafia; v. articolo 2 dello schema) in relazione alla possibilità delle stazioni appaltanti di procedere con il contratto, sotto condizione risolutiva, decorso il termine per il rilascio dell'informazione da parte del prefetto o nei casi di urgenza.

L'unica novità è costituita – oltre al diverso termine di 30 gg rispetto agli attuali 45, introdotto dal nuovo comma 2 dell'articolo 92 – dal fatto che, nei casi di urgenza, il soggetto appaltante può procedere immediatamente (anziché, come ora, decorsi 15 gg dalla ricezione della richiesta di informazione antimafia).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 92 corregge, poi, un errore formale, ivi contenuto. La disposizione prevede la possibilità in ogni caso di sospendere il versamento delle erogazioni all'impresa fino a che perviene l'informazione antimafia liberatoria da parte del prefetto. A tal fine richiama la lettera *f*) dell'articolo 67 del Codice. Tale lettera *f*), compresa nell'elenco di quanto non può essere ottenuto dalle persone alle quali sia stata applicata dall'autorità giudiziaria con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali, non riguarda le erogazioni. Per questo il richiamo alla lettera *f*) è sostituito con quello, corretto, alla lettera *g*) sulle erogazioni.

La correzione proposta dallo schema di decreto andrebbe ulteriormente precisata con l'indicazione espressa del comma 1, all'interno del quale si colloca l'elencazione di cui fa parte la lettera *g*).

L'articolo 4 dello schema di decreto integra, anzitutto, il contenuto dell'articolo 99 del Codice prevedendo che, con uno o più regolamenti, possano disciplinarsi le modalità attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia: acquisisce, mediante l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita presso

il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di cui all'articolo 85, comma 3); raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

È aggiunto, inoltre, al codice un articolo 99-*bis* che detta la disciplina inerente le ipotesi di mancato funzionamento della banca dati nazionale.

In tali casi, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 mentre l'informazione antimafia viene rilasciata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 92, quindi dal prefetto, entro 30 gg dalla richiesta (comma 1).

Non appare chiaro, in tale ultimo caso, il rinvio fatto dall'articolo 99-*bis* anche al comma 3 dell'articolo 92 dato che quest'ultimo fa riferimento alla possibilità delle amministrazioni pubbliche di procedere comunque alla stipula del contratto una volta decorso il termine per il rilascio dell'informazione antimafia prefettizia.

I commi 2 e 3 dell'articolo 99-*bis* prevedono, rispettivamente che il sito *Internet* del Ministero dell'interno nonché i siti delle prefetture dia pubblico avviso del mancato funzionamento della banca dati unica nazionale della documentazione antimafia (comma 2) nonché dell'avvenuto ripristino del funzionamento della stessa banca dati (comma 3). Il periodo di mancato funzionamento è accertato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ovvero di alto dirigente delegato.

Occorrerebbe prevedere espressamente che, come già l'avviso di mancato funzionamento al comma 2, anche la notizia del ripristino prevista dal comma 3 debba essere pubblicata anche sui siti delle prefetture. Infatti il comma 3 dell'articolo 99-*bis*, pur rinviando alle modalità del comma 2, prevede espressamente solo la

pubblicazione del decreto di ripristino sul sito istituzionale del Ministero – sezione « Amministrazione trasparente ».

L'articolo 5 detta disposizioni di coordinamento formali, transitorie e finanziarie. Sono quindi previste norme di coordinamento, di modifica delle numerose disposizioni del Codice che si riferiscono alla banca dati, ora denominata « banca dati nazionale unica » (comma 1), e una norma transitoria che prevede l'applicazione della disciplina previgente alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate prima dell'entrata in vigore del decreto in esame; fanno eccezione a tale regola alcune disposizioni, che quindi si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta delle seguenti disposizioni, articolo 1, relativo alle indagini antimafia per i soli conviventi maggiorenni dell'interessato e alla utilizzabilità della documentazione antimafia anche in altri procedimenti; articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*); si tratta: delle disposizioni sul rilascio della comunicazione antimafia entro 30 giorni, da parte del prefetto, ove risultino necessarie ulteriori verifiche ovvero quando la richiesta riguarda un soggetto non censito; delle disposizioni sui contratti conclusi in assenza della comunicazione antimafia e sulle modalità di comunicazione della comunicazione antimafia interdittiva; delle disposizioni sulla possibilità di rilasciare informazione antimafia interdittiva all'esito della richiesta di comunicazione antimafia; occorre valutare, per la fase transitoria, se sia utile esplicitare il momento da cui decorre il più breve termine per la comunicazione antimafia da parte del prefetto, in modo da garantire la continuità nell'attività di prevenzione; articolo 3, comma 1, lettera *b*), cioè la disciplina di rilascio dell'informazione antimafia prefettizia in presenza di cause ostative riscontrate nella banca dati, quella sugli obblighi di comunicazione dell'informazione interdittiva, sulla possibilità di procedere decorso il termine di rilascio dell'informazione antimafia (comma 2); una norma di invarianza finanziaria del provvedimento in esame.

L'articolo 6 è, infine, relativo all'entrata in vigore del decreto, fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ritiene pertanto che si possa esprimere un parere favorevole inserendovi comunque alcune condizioni.

Segnala infatti che da più parti si è evidenziata la preoccupazione di un prolungato mancato funzionamento della banca dati unica nazionale, in quanto il sistema rischierebbe da un lato di non produrre i benefici attesi dalle imprese in termini di maggiore efficienza e dall'altro di aprire la porta ad imprese che non meritano affatto di avere rapporti con le pubbliche amministrazioni. Si chiede se sia stata disposta qualche indagine o ricerca sullo stato di fatto reale della banca dati unica nazionale. Se la risposta fosse negativa (e cioè nulla o quasi si sapesse della effettiva completezza ed attualità delle informazioni contenute nella banca dati unica nazionale) allora bisognerebbe impegnare il Governo a produrre dettagliato aggiornamento (anche relativo a chi stia approntando la banca dati unica nazionale, se soggetto privato, sulla base di quale contratto e così via), contenente precisi impegni riguardanti la messa in opera della banca dati unica nazionale.

In ogni caso andrebbe limitato il rischio che si produce quando, come proposto dall'articolo 2 comma 2 dello schema di decreto, le provvidenze varie sono erogate sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una qualche garanzia (ad es. fidejussione) cosicché in caso di revoca del diritto (almeno) il danno patrimoniale per le ppaa verrebbe scongiurato.

Andrebbe raccolta l'indicazione che arriva dal Presidente dell'ANAC, dottor Cantone, raccomandando al Governo di cogliere l'occasione di questo atto per coordinare il Codice con la normativa prevista dal decreto-legge n. 90 del 24 giugno del 2014.

Inoltre quindi andrebbe prevista la possibilità per l'ANAC di accedere alla banca dati unica nazionale.

Merita di essere accolta anche l'indicazione che arriva dal Procuratore nazionale Antimafia, dottor Roberti, di inserire anche per la comunicazione antimafia, come è previsto per l'interdittiva antimafia, la possibilità per il Prefetto, in caso di complessità dell'accertamento, di usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche.

Da accogliere l'indicazione correttiva sull'articolo 4: Al comma 1 lettera A si prevede l'introduzione di un comma 2-ter all'articolo 99. Al riguardo il « centro elaborazione dati » con cui dovranno essere raffrontati i dati anagrafici dei familiari da verificare, dovrebbe essere quello di cui all'articolo 8 Legge 1 aprile 1981 n. 121 (e non quello di cui all'articolo 96 che prevede invece la banca dati nazionale unica).

Il codice antimafia comunque, sulla base della sua prima concreta applicazione, ha bisogno di ulteriori correzioni rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito si ricorda che la Commissione giustizia sta esaminando una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abb. in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie che prevede una serie di correzioni al codice antimafia, anche al fine di prevedere ulteriori vagli da parte dell'autorità giudiziaria in merito ad una serie di provvedimenti che incidono su diritti patrimoniali dei destinatari.

Proprio con riferimento all'esigenza di prevedere ulteriori ipotesi di reclami all'autorità giudiziaria, si segnala, a titolo esemplificativo, la modifica da apportare all'articolo 34 del codice antimafia, che ha per oggetto l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che quando, a seguito degli accertamenti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento

previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificare la legittima provenienza.

Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle predette attività economiche agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

La disposizione, sicuramente condivisibile, non prevede la possibilità di reclamo alla Corte d'appello da parte dell'interessato, determinandosi in tal modo il rischio di incostituzionalità della norma per violazione del diritto di difesa. L'esigenza di un eventuale ulteriore vaglio giurisdizionale sul merito emerge in tutta evidenza se si considera che per l'adozione del provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni sono sufficienti dei meri indizi.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che, prima di esprimere il parere sullo schema di decreto, la Commissione debba acquisire dal Governo dati certi sui tempi di entrata in funzione della banca dati nazionale unica, in quanto ai sensi dell'articolo 99-*bis*, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto, si prevede che, finché questa non sia in grado di funzionare regolarmente, la comunicazione antimafia è sostituita dalla autocertificazione, determinandosi in tal modo comunque un rischio per la legalità. A tale proposito osserva che non appare chiaro il rinvio fatto dall'articolo 99-*bis* anche al comma 3 dell'articolo 92 del codice antimafia, considerato che quest'ultimo fa riferimento alla possibilità delle amministrazioni pubbliche di procedere comunque alla stipula del contratto una volta decorso il termine per il rilascio della informazione antimafia prefettizia.

Ritiene inoltre che il Governo debba chiarire anche quali siano i tempi di emanazione dei regolamenti con cui dovranno essere disciplinate le modalità attraverso cui la banca dati nazionale unica acquisisce i dati anagrafici dei titolari dell'impresa e di altri soggetti e raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Ministero dell'interno.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si riserva di fornire i dati richiesti dal deputato Giulia Sarti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute, su richiesta della Commissione, le note sullo schema di decreto del procuratore nazionale antimafia e del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Avverte altresì che la Confindustria ha trasmesso delle osservazioni sullo schema di decreto. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale verrà espresso il parere dalla Commissione.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 16.10.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore intende intervenire per illustrare la nuova proposta di testo unificato da lui presentata l'11 settembre scorso.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva come il testo proposto raccolga le disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame, arricchite dai suggerimenti avanzati nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle associazioni (di Libera e Cgil) che hanno depositato il disegno di legge di iniziativa popolare e degli esperti del settore (il dott. Menditto). È stato evidenziato, infatti, che per « favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata » occorrono disposizioni idonee a incidere su un contesto più ampio: celerità del procedimento, amministrazione e destinazione dei beni, effetti sui terzi, ruolo dell'Agenzia nazionale, rapporti con la confisca penale. In definitiva, un testo che si occupasse solo della specifica materia delle aziende sarebbe « travolto » dal più ampio contesto non riformato e, perciò, verrebbero annullati i propositi di riforma e di eliminazione delle criticità esistenti.

Pur se occorrerebbe una modifica complessiva del decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), che però richiede tempi lunghi e va oltre il tema in discussione, è possibile intervenire in alcuni settori che presentano un'intima connessione con le finalità delle proposte di legge in esame; interventi che consentiranno un reale « recupero » dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, in particolare organizzata, superando le criticità esistenti. Si tratta, in definitiva, di porre mano anche a materie che rappresentano la « condizione » o da cui non si può prescindere per raggiungere gli obiettivi delle proposte in esame e che ben si collocano nell'ambito dei progetti di riforma complessiva che potranno seguire.

Si è tenuto conto, oltre che dei contributi ricordati (compendiati in relazioni scritte), anche delle numerose proposte già elaborate: *a)* il parere formulato dalla Commissione Giustizia della Camera in data 2 agosto 2011 allo schema di decreto legislativo poi divenuto il n. 159 del 2011, *b)* la relazione della Commissione presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca, istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia, *c)* il Rapporto della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio presieduta dal cons. Roberto Garofoli; *d)* la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie « sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata » approvata il 9 aprile 2014, discussa e approvata in data 17 giugno 2014 dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.

Passando all'esposizione delle linee essenziali del testo, osserva come il capo I affronti nel dettaglio la principale « condizione » di una seria riforma: un celere procedimento patrimoniale, non solo per salvaguardare i diritti di coloro ai quali il bene sarà restituito in caso di revoca del sequestro, ma anche per ottenere un bene confiscato definitivamente rapidamente (per l'utilizzo a fini sociali) e, soprattutto, per ridurre le criticità che si

manifestano proprio a causa del decorso del tempo. È illuminante l'esito dello studio della Banca d'Italia, pubblicato nel 2013, Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario secondo cui « con l'aumentare degli anni di permanenza in amministrazione giudiziaria diminuisce l'accordato nei confronti delle imprese mentre si deteriora la qualità del credito ».

Si propongono specifici interventi diretti ad accelerare e contestualmente rendere più efficace il procedimento (che attualmente dura mediamente non meno di 6-7 anni), con l'estensione della disciplina sulla trattazione prioritaria dei procedimenti e con disposizioni dirette a « rendere concreta » tale priorità: specializzazione e numero adeguato di magistrati impegnati in questo settore, immediata copertura delle vacanze, responsabilizzazione dei dirigenti degli Uffici per verificare costantemente il rispetto dei tempi previsti e i risultati conseguiti.

Il capo II raccoglie le disposizioni dirette ad affrontare, in generale, le criticità dell'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione. Si modifica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in modo tale da assicurare l'immediato utilizzo del bene sgomberato (per evitare i danneggiamenti e la sopportazione delle spese di manutenzione) ed evitare i ritardi della destinazione finale derivanti dalla presenza di persone da sgomberare. Si prevede che le questioni relative alla liberazione dell'immobile siano risolti nell'ambito del procedimento eliminando una delle principali criticità rilevate.

Il capo III, che rappresenta la parte più consistente dell'articolato proposto, affronta nel dettaglio il tema centrale dell'amministrazione e destinazione delle aziende, con l'obiettivo di modificare in tempi brevi l'attuale esperienza secondo cui si verifica la cessazione o il fallimento di 7 aziende su 10 durante il sequestro, e di 2 delle 3 rimaste in vita dopo la confisca definitiva. La chiusura di 9 aziende su 10 rappresenta, indubbiamente, un dato estremamente allarmante.

Si consolida il valore della prosecuzione dell'attività imprenditoriale (e la conservazione di ricchezza e di posti di lavoro) anche dando rilievo all'affidamento a titolo gratuito a cooperative di lavoratori e coinvolgendo il mondo imprenditoriale che può « investire » nella prospettiva di affidamento dell'azienda dopo la confisca definitiva.

Si valorizza il provvedimento che il tribunale (o il giudice penale) deve adottare ai sensi dell'articolo 41 del Codice Antimafia decidendo sulla prosecuzione o meno dell'attività aziendale, tenuto conto degli incentivi di cui si parlerà, garantendo l'effettiva liberazione delle aziende da coloro che illecitamente la detenevano.

Numerose disposizioni, riprese quasi testualmente dalle proposte di legge presentate, affrontano i temi della continuità e della legalizzazione dell'impresa. Si prevede l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, indispensabile per la prosecuzione dell'attività per le note difficoltà (in particolare iniziali) che sorgono per affrontare i costi di legalizzazione (rispetto dei contratti collettivi di lavoro, della normativa sulla sicurezza del lavoro, ambientale, fiscale, etc.): se l'azienda ha prospettive di rimanere sul mercato è giusto sostenerla per sopportare i costi « aggiuntivi » attraverso forme di finanziamenti che poi potranno essere restituiti. Si prevedono specifici incentivi, con forme di premialità fiscale e stipulazione di convenzioni per il conseguimento di commesse pubbliche (cd. *rating* antimafia).

In tema di tutela dei lavoratori le linee direttrici dell'intervento sono rappresentate: tutela, con appositi strumenti di sostegno, nel caso dell'inevitabile cessazione dell'attività laddove l'impresa sia intrinsecamente mafiosa; tutela nella prima fase dell'azione di recupero dell'Azienda (in cui vi può essere la chiusura temporanea), oltre che nei necessari processi di ristrutturazione; regolarizzazione del « lavoro nero » tutela della salute dei lavoratori.

Per la continuità dell'impresa si prevedono, da un lato incentivi a cooperative di lavoratori, dall'altro l'affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate, col sup-

porto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini. Si prevede l'istituzione di « Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso le Prefetture: una buona gestione delle aziende può essere favorita dalle « sinergie » dei soggetti interessati, appartenenti a diverse professionalità.

Il capo IV affronta il tema del procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente, con particolare riferimento alle aziende.

Il capo V (artt. 19 ss; per mero errore la numerazione dei capi nel testo depositato, a partire da questo, non è corretta) modifica alcune norme del decreto legislativo n. 159 del 2011 con l'obiettivo di migliorare l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con specifico riferimento alla tutela dei terzi coinvolti dai provvedimenti. Si affrontano numerose criticità rilevate dagli operatori che rallentano concretamente il procedimento e che non consentono un'efficace amministrazione e rapida destinazione dei beni.

Il capo VI (artt. 22 e ss.) si occupa dell'Agenzia Nazionale, soggetto di fondamentale importanza per un'efficace azione di amministrazione e destinazione dei beni. Qualunque intervento normativo in questa materia non può prescindere dalle competenze dell'Agenzia che attualmente opera con grande difficoltà.

Raccogliendo proposte già avanzate si interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011 per migliorare l'efficienza dell'Agenzia: collocazione istituzionale, sede, organi (composizione del Consiglio Direttivo, istituzione del comitato consultivo), rafforzamento della dotazione organica, specifiche competenze (rafforzando quelle in materia di aziende). Il rilancio dell'azione dell'Agenzia consentirà un'effettiva operatività delle modifiche apportate all'intera materia

Il capo VII (artt. 24 e ss) si occupa della confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* decreto-legge n. 306 del 1992, conversione in legge n. 356 del 1992 (cd confisca allargata) al fine di migliorarne l'efficacia e di raccordare la relativa normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni con quella della confisca di prevenzione.

Il capo VIII (articolo 27 ss) prevede numerose disposizioni transitorie e di attuazione per raccordare la nuova normativa con quella preesistente al fine di rendere agevole la sua applicazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento)</i>	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Sui lavori della Commissione	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sull'ordine dei lavori	19
5-03671 Bueno: Sulla natura giuridica dell'Accordo economico e commerciale in via di negoziazione tra l'Unione europea e il Canada	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	22
5-03672 Scagliusi: Sulle iniziative a protezione del cantone di Kobane nel Kurdistan occidentale	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 17 settembre scorso

ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Umberto BOSSI (LNP).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Cultura, Ambiente e Bilancio, che ha tuttavia apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, pertanto, il collega Chaouki, nella sua qualità di relatore, ha predisposto l'emendamento 3.1 (vedi allegato 1), che è in distribuzione.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 3.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Chaouki, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cimbro, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Trasporti e Politiche dell'Unione europea, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cimbro, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti ai disegni di legge C. 2574 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003) e C. 2576 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009), i predetti testi saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte altresì che il prossimo 9 ottobre si terrà un seminario informale per gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, sull'avvenire dei raggruppamenti tattici dell'Unione europea, in preparazione della Conferenza interparlamentare sulla PESC/PESDC, che si svolgerà a Roma, il 6 e 7 novembre prossimi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Carlo SIBILIA (M5S) sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 5-02753, a prima firma Crippa, sull'attuazione dell'Accordo italo-russo di cooperazione del 2003 per lo smantellamento di sommergibili nucleari.

5-03671 Buono: Sulla natura giuridica dell'Accordo economico e commerciale in via di negoziazione tra l'Unione europea e il Canada.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-03672 Scagliusi: Sulle iniziative a protezione del cantone di Kobane nel Kurdistan occidentale.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustrare l'interrogazione di cui è firmatario.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo in sede di replica, osserva che gli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, pur apprezzabili, appaiono generici mentre, a suo parere, l'Italia dovrebbe assumere una posizione più coerente e determinata sulla catastrofe umanitaria che si sta consumando in Kur-

distan. Richiama quindi le soluzioni prospettate dalle associazioni curde operanti nel nostro Paese per una composizione pacifica del conflitto in atto. Stigmatizza da ultimo la posizione assunta dalla Turchia sulla vicenda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-03671 Bueno: Sulla natura giuridica dell'Accordo economico e commerciale in via di negoziazione tra l'Unione europea e il Canada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Accordo di Libero Scambio UE – Canada (*Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA*), mira alla più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE. Nel corso dell'ultimo Vertice UE-Canada, svoltosi lo scorso 26 settembre ad Ottawa, è stata annunciata la conclusione, sotto il profilo politico, dei negoziati per il CETA, analogamente a quella per il correlato negoziato per un Accordo Quadro (*Strategic Partnership Agreement – SPA*).

Come noto, il CETA – il cui negoziato era stata avviato nel maggio 2009 – è un Accordo mirante a facilitare le relazioni commerciali tra il Canada e l'Unione Europea grazie ad una serie di misure innovative ed ambiziose che spaziano dalla liberalizzazione degli scambi alla facilitazione dell'accesso al *government procurement*, ovvero agli appalti pubblici, all'apertura del mercato dei servizi, all'offerta di condizioni favorevoli per gli investimenti ed alla protezione delle indicazioni geografiche.

Nell'Accordo è di precipuo interesse per noi il tema delle regole di origine, l'accesso al mercato degli appalti pubblici e, soprattutto, la protezione delle Indicazioni Geografiche (IIGG). L'intesa raggiunta su queste questioni può essere considerata soddisfacente anche per quanto riguarda le Indicazioni Geografiche, avendo ottenuto l'applicazione del principio di coesistenza dei marchi e l'accettazione della clausola di *grandfathering* (esenzione) ed altri obblighi in termine di differenziazione con i marchi precedentemente registrati in Canada.

Per la UE l'intesa raggiunta con il Canada è un risultato positivo di tutto rilievo, in quanto stabilisce un precedente importante per futuri negoziati commerciali multilaterali. Da parte italiana ci si può ritenere soddisfatti dei risultati raggiunti dal negoziato per questo Accordo, che abbiamo sostenuto con convinzione, ritenendolo suscettibile di consolidare le relazioni tra UE e Canada.

Vi è quindi motivo di ritenere che l'attuazione del CETA condurrà ad un considerevole, e positivo, aumento delle opportunità commerciali ed economiche, consentendo un migliore accesso reciproco ai mercati e più vantaggiose opportunità di investimento. Auspichiamo pertanto che le discussioni di carattere tecnico tuttora in corso – così come il lavoro di traduzione e di «ripulitura» linguistica dei testi – possa essere finalizzato velocemente.

Conclusi i negoziati politici, infatti, la stesura del testo viene ora perfezionata in alcune discussioni di carattere tecnico che si stanno svolgendo nel competente comitato a Bruxelles (CPC – Comitato di Politica Commerciale).

Come ricordato dall'Onorevole Interrogante, tra le questioni ancora da chiarire vi è anche la natura dell'Accordo, ovvero se esso sia da ritenersi «misto» o di esclusiva competenza dell'Unione. Il Consiglio è pressoché unanime nel ritenere l'Accordo «misto». Da parte italiana si condivide tale valutazione – in quanto il CETA tratta in misura rilevante questioni di competenza mista o esclusiva degli Stati Membri, quali la proprietà intellettuale, i

trasporti, la sicurezza sul lavoro, gli investimenti – e sosterrà tali linea nelle sedi competenti.

Indipendentemente dalla natura « mista » o di esclusiva competenza dell'UE dell'Accordo, la valutazione sull'opportu-

nità di chiedere il parere della Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) potrà essere effettuata una volta noto il testo finale dell'Accordo stesso.

ALLEGATO 3

5-03672 Scagliusi: Sulle iniziative a protezione del cantone di Kobane nel Kurdistan occidentale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da tempo assistiamo purtroppo al perpetrarsi di violenze ed atrocità dell'ISIL contro le popolazioni in Siria, così come in Iraq. Nel quadro di una situazione che continua a deteriorarsi di giorno in giorno, la comunità internazionale è stata posta di fronte alla necessità di intervenire immediatamente, sia per assistere le centinaia di migliaia di rifugiati e sfollati interni, sia per indebolire la forza militare dell'ISIL e delle formazioni jihadiste legate ad Al Qaida. È una sfida difficile, che richiede una risposta comune, coordinata e multidimensionale, su vari piani come quello politico, militare e di *intelligence*, mediatico e umanitario.

La Turchia è uno dei Paesi maggiormente interessati dalle crisi in Iraq ed in Siria. L'intero confine meridionale turco – una vasta area che va dal Mediterraneo orientale fino all'Iran – è lambito da un lungo fronte di conflitti e instabilità. Ne è una prova l'assedio di Kobane, città siriana a pochissimi chilometri dal confine con la Turchia, e la tragedia che purtroppo si sta consumando in questi giorni e che il Governo segue con grande apprensione e preoccupazione.

La Turchia sostiene lo sforzo internazionale per il contrasto ad ISIL ed ha partecipato alle riunioni che ne hanno propiziato l'avvio e la strutturazione (*meeting* a margine del Vertice NATO del 4-5 settembre; riunione ministeriale dei *partner* regionali a Gedda l'11 settembre; Conferenza di Parigi sull'Iraq il 15 settembre; sessione aperta del CdS del 19 settembre). Sin qui Ankara ha assunto una postura poco profilata, per tutelare l'incolumità

dei 46 ostaggi turchi sequestrati dall'organizzazione terroristica nella città irachena di Mosul e successivamente liberati. L'apporto della Turchia è comunque rilevante e cruciale, se si considera che oltre un milione di rifugiati (inclusi yazidi, curdi e turkmeni) in fuga dalle violenze sono al momento accolti in territorio turco. La Turchia ha inoltre messo a disposizione il proprio spazio aereo e la base di Incirlik per voli umanitari e logistici.

Dopo la recente liberazione degli ostaggi turchi, Ankara si appresta ad assumere – come riferito dal Presidente Erdogan al Presidente del Consiglio Renzi in un incontro bilaterale a margine dell'UNGA – un approccio più attivo e visibile, anche dal punto di vista militare. In questo contesto, Ankara ha negli ultimi giorni rafforzato i presidi militari lungo i confini, schierando carri armati e artiglieria lungo il confine con la Siria. Proprio in questi giorni è in discussione al Parlamento turco la questione delle autorizzazioni a compiere operazioni transfrontaliere in Siria e Iraq. L'esito di tale dibattito, che è previsto cominci il 2 ottobre, potrà dare indicazioni sul profilo che la Turchia vorrà adottare nei confronti delle crisi ai propri confini.

Su questi e correlati temi, di importanza cruciale per la stabilità della regione medio orientale, i governi di Roma e Ankara mantengono frequenti contatti e un costante approfondito dialogo. È nel quadro di questo dialogo che il Governo intende richiamare – nelle modalità che verranno ritenute opportune – l'attenzione di Ankara sulla questione.

Nel quadro di una crisi che – ricordiamocelo – non riguarda una zona ben delimitata ma l'intero arco che va dalla Siria all'Iraq, il nostro Paese, già da inizio agosto, ha assunto un ruolo di rilievo nel sostegno alla popolazione irachena, un ruolo reso possibile grazie anche al sostegno che questo Parlamento ha voluto dare alle iniziative del Governo. Vorrei poi ricordare la visita a Baghdad ed Erbil del Presidente del Consiglio Renzi lo scorso 20 agosto, in cui è stato annunciato ufficialmente l'invio di forniture militari ai combattenti curdi, preceduta da quella del Vice ministro Pistelli il 6-7 agosto. In questo contesto l'Italia, sulla base della

risoluzione parlamentare del 20 agosto, ha contribuito con sei voli di aiuti umanitari, offrendo il proprio sostegno militare alle forze curde che in Iraq contrastano i jihadisti dell'ISIL. L'Italia sta infine aumentando il proprio impegno sul versante umanitario, che nell'ultimo triennio ha raggiunto la cifra di 50 milioni di euro per assistere i rifugiati e gli sfollati in fuga dagli eccidi dell'ISIL in Siria e in Iraq.

Continueremo a seguire ciò che sta avvenendo in Siria e Iraq con il massimo impegno, di concerto con i nostri partner internazionali, con l'auspicio che tragedie quali quella che sta avvenendo a Kobane abbiano presto a cessare.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	35

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00223 Artini, n. 7-00376 Sammarco e n. 7-00380 Scanu, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i>	31
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che recepisce taluni elementi emersi nel corso dibattito. Si riferisce anche ai rilievi prospettati dai rappresentanti dell'ANCI nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla

Commissione Ambiente, nonché alle considerazioni sull'armonizzazione tra le nuove norme sul procedimento per la valorizzazione degli immobili e le disposizioni sulla successione dei beni immobili da dismettere, contenute sia nello Statuto speciale della regione Sardegna, sia in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Aggiunge di non aver invece ritenuto opportuno integrare la proposta di parere sia con riguardo alla questione del ruolo dei comuni nel procedimento di valorizzazione, già significativamente potenziato con la previsione dell'accordo di programma, sia in riferimento al tema dei costi delle bonifiche, in quanto oggetto di considerazione da parte dello stesso accordo.

Conclude rilevando che i vincoli derivanti ai comuni dal patto di stabilità interno troveranno la sede di discussione più consona nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, dal momento che il provvedimento in esame, pur affrontando il tema della valorizzazione degli immobili da dismettere, è più precipuamente finalizzato allo snellimento delle procedure per l'alienazione degli immobili stessi.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO** osserva, in premessa, che il provvedimento nasce con l'obiettivo di ridurre i tempi per la vendita degli immobili soggetti alle procedure di valorizzazione, introducendo una serie di misure idonee a snellire l'iter burocratico e a reperire risorse finanziarie di cui lo Stato abbisogna per il rilancio dell'economia. Al riguardo richiama il ruolo positivo che potrebbe essere svolto dalla già richiamata *task force*.

Manifesta, quindi, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e si dichiara disponibile ad accogliere la condizione, sulla quale in precedenza aveva espresso perplessità, che prevede di trasmettere alle Commissioni competenti il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati, a condizione che non si tratti di un adempimento di carattere preventivo rispetto alla adozione de-

finitiva del provvedimento. Condivide, altresì, la riapertura dei termini per gli immobili di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 non ancora richiesti dagli enti territoriali, mentre esprime contrarietà riguardo alla condizione che prevede che gli immobili debbano essere prioritariamente offerti agli enti pubblici, in quanto in contrasto con le finalità del provvedimento che intende favorire l'alienazione dei beni immobili, come pure rispetto alla condizione relativa alle nuove destinazioni, da cui derivi per i sindaci l'obbligo e non già la mera facoltà di condurre di volta in volta verifiche con ogni singola Amministrazione coinvolta. Ritiene, conseguentemente, improprio menzionare il solo Ministero per i beni e le attività culturali, trattandosi di uno solo dei possibili Dicasteri interessati. Segnala l'esigenza che le valutazioni di carattere artistico e culturale sui beni della Difesa siano svolte non dalle sovrintendenze, ma dallo stesso Dicastero dei beni culturali, anche in ragione della necessità di operare in tempi ristretti.

Infine, si dichiara d'accordo sull'introduzione della condizione che prevede l'armonizzazione della nuova disciplina con le disposizioni contenute negli Statuti della Regione speciale Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Massimo ARTINI (M5S) esprime soddisfazione per lo sforzo profuso dal relatore, riconoscendone la disponibilità a introdurre nella proposta di parere i nuovi elementi emersi nel dibattito.

Trova, invece, anomalo il ragionamento svolto dal rappresentante del Governo, confutando l'ipotesi che l'alienazione ai privati degli immobili della Difesa rappresenti la chiave di volta per far ripartire il Paese. La destinazione di tali immobili a nuove finalità di carattere pubblica appare, a suo avviso, la scelta più logica in quanto si tratta di immobili dello Stato dal cui processo di dismissione ai privati deriverebbero scarse risorse.

Evidenzia, inoltre, come sia fondamentale che tali immobili possano comunque essere valorizzati da parte di altri soggetti

appartenenti al settore pubblico, anche in considerazione della opportunità di evitare la privatizzazione di importanti strutture del demanio.

Sollecita, quindi, il relatore a compiere ancora uno passo avanti sulle sanzioni connesse alla programmazione, nonché sulla questione dei costi delle bonifiche, prevedendo delle clausole penali per gli acquirenti privati che, dopo avere usufruito di un prezzo più basso, non ottemperino all'impegno di procedere alle bonifiche, come avvenuto in molti casi.

Gian Piero SCANU (PD) osserva come il dibattito abbia consentito di approfondire le posizioni dei diversi gruppi politici in un'ottica non di scontro, ma di temperamento dei diversi punti di vista.

Ringrazia, quindi, il relatore per l'eccellente lavoro e ritiene che vi sia ulteriore spazio di confronto affinché la Commissione possa esprimere un parere ampiamente condiviso, sottolineando come nella nuova proposta del relatore siano state riproposte alcune condizioni sulle quali la Commissione si era già espressa favorevolmente in occasione dell'esame dello schema di decreto attuativo della riforma dello strumento militare votato dalla Commissione alla fine del 2013.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo in merito alla prelazione sugli immobili da parte degli enti pubblici, rammenta sia stata spesso fatta leva sulle difficoltà dei comuni a valorizzare gli immobili al fine di favorire il sistema degli appalti in concessione ai privati, la cui mancanza di trasparenza è a tutti nota. Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere semmai una prelazione limitata temporalmente ad un periodo di un anno, scaduto il quale si potrebbe percorrere anche l'ipotesi di estendere ai privati la possibilità di acquistare gli immobili da dismettere. Concorda con l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento a domani.

Michele PIRAS (SEL) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto, che ha portato a migliorare in modo decisivo la

proposta di parere, e ritiene condivisibile il suggerimento dell'onorevole Scanu riguardo al diritto di prelazione da parte degli enti pubblici limitato ad un anno.

Mantiene, tuttavia, alcuni dubbi riguardo all'effettiva capacità dei piccoli comuni di poter svolgere un ruolo propositivo nel procedimento di valorizzazione degli immobili, soprattutto in regioni come la Sardegna dove la dimensione degli enti locali è assai ridotta.

Quanto alla condizione apposta alla nuova proposta di parere, riguardante i rapporti della nuova disciplina con quella dettata dallo Statuto Speciale della regione Sardegna, invita il relatore a valutare la necessità di una formulazione più stringente rispetto al richiamo alle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto.

Andrea CAUSIN (SCpI) sottolinea come lo spirito complessivo del decreto « sblocca Italia » vada nella direzione di promuovere le occasioni per favorire lo sviluppo economico in un Paese fermo, come anche dimostra il fatto che spesso i privati non sono oggi disponibili ad acquistare gli immobili pubblici messi sul mercato proprio a causa della carenza di domanda.

Evidenzia, inoltre, come le disposizioni introdotte tendano ad agevolare la vendita di tali beni con strumenti assolutamente trasparenti e lontani da fenomeni speculativi, rimarcando come l'esigenza attuale sia quella di evitare a tutti i costi che in futuro caserme e strutture della difesa possano rimanere abbandonate all'interno del tessuto urbano delle nostre città.

Ribadendo, dunque, che gli strumenti urbanistici assicurano un'adeguata capacità di controllo a garanzia del procedimento di valorizzazione, invita la Commissione ad assumere un atteggiamento di attenzione e non di pregiudizio verso il coinvolgimento dei privati nell'alienazione degli immobili. Conclude sottolineando che occorre scongiurare che la complessità delle procedure sia d'ostacolo all'alienazione degli immobili e si presti a facilitare forme di corruttela.

Giorgio ZANIN (PD), con riferimento a quanto testé rappresentato dal collega

Causin, ritiene che nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, la situazione sia ancora più emblematica rispetto al tema degli immobili inutilizzati. Tuttavia, considerato che il patrimonio immobiliare in questione è in disarmo da almeno venticinque anni, la proposta del collega Scanu appare condivisibile perché, a fronte di una ridotta dilazione dei tempi, assicurerebbe un parere coerente con il voto espresso dalla Commissione lo scorso 20 dicembre sul già richiamato atto del Governo n. 32. Inoltre, si tratta, a suo giudizio, di un'opzione virtuosa che non pregiudicherebbe in alcun modo, ma anzi faciliterebbe il conseguimento degli obiettivi del provvedimento. Infine, concorda con la richiesta, avanzata dal collega Artini, di riformulazione della condizione, apposta al parere, finalizzata alla previsione di una penale per gli acquirenti privati che non procedano alle bonifiche.

In generale, considera il decreto-legge in titolo un'occasione per contribuire alla riqualificazione dei centri urbani e, allo stesso tempo, alla semplificazione delle procedure a tutto vantaggio delle comunità locali.

Marco MARCOLIN (LNA) si associa alle riflessioni dell'onorevole Causin, anche alla luce della sua esperienza di sindaco di un piccolo comune. Ritiene che destinare gli immobili in questione a soggetti pubblici non consente di realizzare le previste entrate al bilancio dello Stato, tenuto conto della complessa tipologia di immobili. Quanto agli acquirenti privati, occorre creare i presupposti per non frustrare ma anzi promuovere una legittima prospettiva di profitto e l'avvio del processo di valorizzazione che i soli comuni, soprattutto se piccoli, non sono in grado di sostenere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime una condivisione su larga parte delle questioni segnalate nella nuova proposta di parere formulata dal relatore, con particolare riferimento alla necessità di valutare al meglio le nuove destinazioni urbanistiche, di sostenere i soggetti pub-

blici che sono in regime di locazione e di assicurare la realizzazione delle bonifiche. Nel riferire di un'ampia casistica di accordi raggiunti con i comuni per la valorizzazione degli immobili, manifesta contrarietà nei confronti di ogni modifica del provvedimento che pregiudichi la semplificazione della procedura, dovendosi confermare in modo esplicito la piena disponibilità del Dicastero della Difesa a procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e auspica in tal senso che il parere possa essere espresso in un clima di stretta collaborazione interistituzionale.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente che un eventuale rinvio dell'esame del provvedimento alla giornata di domani avverrà nella considerazione dei tempi di votazione presso l'Assemblea.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ringrazia i contributi emersi nel corso di questo dibattito, che risente dell'importanza del tema trattato. Rassicura il rappresentante del Governo circa la finalità della proposta di parere presentata, che collabora all'obiettivo della sburocratizzazione delle procedure. Riferisce di avere inteso registrare gli elementi forniti dall'ANCI alla Commissione di merito, così come le posizioni rilevanti di alcuni sindaci di comuni particolarmente interessati dalle norme del provvedimento. Quanto al coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, si tratta di una misura che contribuisce alla celerità del procedimento. Ribadisce l'esigenza di assicurare che le dovute bonifiche siano comunque realizzate anche in un contesto di valorizzazione degli immobili, come pure la necessità di richiamare in modo stringente le norme dello Statuto della Regione Sardegna. In merito al ruolo dei comuni, sottolinea che lo strumento dell'accordo di programma conferisce piena centralità agli enti locali, anche alla luce delle norme di cui alla legge n. 179 del 1992. Concorda, infine, con l'esigenza di disporre di un tempo ulteriore per realizzare il più ampio consenso possibile sulla nuova proposta di parere presentata.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, ritiene che vi sia una condivisione di massima da parte dei gruppi circa l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani, compatibilmente con l'andamento dei lavori presso l'Assemblea.

Massimo ARTINI (M5S) ricorda che domani avrà inizio a Catania il Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo Mediamente nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO, al quale taluni colleghi intendono prendere parte.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente al collega Artini che nella giornata di domani sono previste votazioni presso l'Assemblea e che, pertanto, la seduta di questa Commissione potrà avere luogo al fine di consentire che il parere sia espresso prima che presso la Commissione di merito abbia inizio l'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate 10 emendamenti sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, nel valutare le proposte emendative presentate coerenti con le posizioni già espresse dai gruppi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piras 1.3 e Duranti 1.2 a condizione che essi siano riformulati nel senso di sopprimere, con riferimento al comma 1, primo capoverso, primo periodo, le parole: « Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze nonché »; di sostituire la parola « cinque » con la seguente « tre »; infine, di aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, il periodo: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze ».

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Piras 1.1 a condizione che esso sia riformulato, con riferimento al comma 1, primo capoverso, primo periodo, nel senso di sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « tre », nonché di aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, il periodo: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed

incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze ».

Quanto all'emendamento Artini 1.10, il parere è favorevole limitatamente all'inserimento, al comma 1, alinea, dopo le parole: « Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa », delle seguenti: « , una maggiore trasparenza nel controllo dell'operato del settore della difesa ».

Il parere è favorevole, inoltre, sull'emendamento Duranti 1.4, come pure sull'emendamento Duranti 1.5, a condizione che esso sia riformulato, in coerenza con quanto già rappresentato, nel senso di prevedere non già l'aggiunta dell'inciso ivi previsto ma, con riferimento al comma 1, primo capoverso, l'aggiunta in fine del seguente periodo: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano ricoperto gli incarichi di segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti ed incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle relative dipendenze ».

Infine, auspica l'approvazione dei propri emendamenti 1.6 e 1.7, esprime parere contrario sull'emendamento Piras 1.8 e parere favorevole sull'emendamento Artini 1.9.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate in considerazione della necessità di approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore. Interviene sull'emendamento del relatore 1.6 per segnalare che esso trascura la tipologia di militare che conserva, a differenza di tutti gli altri, il titolo di generale anche una volta lasciato il servizio. Con riferimento all'emendamento del relatore 1.7, ritiene altresì impropria la previsione

delle commissioni superiori di avanzamento per carenza di un nesso di causalità rispetto alle finalità della proposta di legge. Quanto all'emendamento Artini 1.9 chiede al presentatore un chiarimento in merito al concetto di occasionalità, per comprendere se esso possa, ad esempio, essere riferito anche solo ad un articolo di stampa.

Massimo ARTINI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di manifestare il proprio orientamento in merito al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, fa presente al collega Artini che, secondo quando già emerso in precedenza, l'orientamento del Governo potrà essere più opportunamente espresso sul testo della proposta di legge come risultante dall'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00223 Artini, n. 7-00376 Sammarco e n. 7-00380 Scanu, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica *Predator*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (C. 2629 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

con riguardo all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, valutato che il progetto potrà essere più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante, ritiene che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;

ritenuto opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

richiamato l'articolo 14 dello Statuto Speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) nella parte in cui prevede che « La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi ai servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione », nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano;

considerata l'esigenza di rendere omogenee temporalmente le valutazioni sui progetti di recupero di cui al comma 1 dell'articolo 26 per le proposte dei comuni e al comma 3 dello stesso articolo per gli eventuali progetti presentati dai privati;

valutato, altresì, necessario che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico;

con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le Regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma, di cui al comma 4 del medesimo articolo, e al fine di favorire il ruolo degli enti territoriali, in particolare per quanto concerne i programmi integrati di intervento, di cui alla legge n. 179 del 1992, articolo 16, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;

con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, considerato disomogeneo rispetto alle altre Amministrazioni il coinvolgimento del Ministero della difesa in alternativa all'Agenzia del demanio nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26;

considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica e, quindi, tale da coinvolgere anche la competenza del Ministero dei Beni Culturali con le sue direzioni regionali ed i previsti pareri delle Soprintendenze, sia prevista il necessario coinvolgimento;

preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme del cosiddetto « decreto del fare », il decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni per il rilancio dell'economia (articolo 56-*bis*), è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o sono oggetto di richiesta di riesame, lasciando senza indicazioni gli immobili non richiesti dagli Enti territoriali;

ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di tra-

sferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e, quindi, richiamando la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed enti locali;

considerato opportuno evitare che il provento spettante all'ente locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;

considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni;

conosciuti i problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione, si ritiene utile introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionatesi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge del 30 novembre 2013 n. 133;

infine, con riferimento al citato comma 6, considerato opportuno prevedere che l'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie riguardi in via prioritaria enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: « progetto di recupero dell'immobile » con le seguenti: « proposta di variante urbanistica per l'immobile »;

b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: « in corso di finanziamento » aggiungere le seguenti: « entro i successivi 60 giorni »;

c) all'articolo 26, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari »;

d) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli immobili di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2014 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui al presente comma »;

e) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per l'individuazione dei beni di cui al presente articolo si terrà conto della previsione di cui all'articolo 14 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano »;

f) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico »;

g) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso l'immobile sia soggetto a tutela monumen-

tale e/o paesaggistica o archeologica la concertazione coinvolgerà il Ministero dei beni e delle attività culturali »;

h) all'articolo 26, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « con particolare riguardo ai programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992 »;

i) all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: « l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono » con le seguenti: « l'Agenzia del demanio procede » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con prelazione a favore di enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione »;

j) all'articolo 26, comma 8, primo periodo, aggiungere dopo le parole « presente articolo, » le seguenti « come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 »;

k) all'articolo 26, comma 8, dopo le parole: « è attribuita » aggiungere le seguenti: « all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie »;

l) all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 ed a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410 del 2001. 8-ter. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi ».

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. (C. 2428 Carlo Galli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-*bis*. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono avere essi stessi o per interposta persona, sotto qualunque forma nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, interessi presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera *a)*;

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera *a)*;

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

3. Chiunque abbia interessi in violazione del divieto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione, eventualmente esercitata e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1.3. Piras, Duranti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-bis. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in con-

gedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono, nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o

funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1.2. Duranti, Piras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

« 1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

ART. 982-bis. — 1. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei cinque anni

successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. – 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all’articolo 982-bis, l’Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell’incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

1. 1. Piras, Duranti.

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: Al fine di assicurare una maggiore trasparenza nel controllo dell’operato del settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all’approvvigionamento di materiali e sistemi d’armamento, dopo l’articolo 982 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, infine, il seguente capoverso: ART. 982-quater. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche di magistrato della Corte dei Conti o di componente del Consiglio di Stato o di magistrato nei Tribunali Am-

ministrativi Regionali. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall’impiego.

1. 10. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

Al comma 1, dopo le parole: sistemi d’armamento aggiungere le seguenti: , nonché della loro manutenzione.

Conseguentemente, al comma 1, primo capoverso, sostituire il punto 2 con il seguente: 2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d’arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d’arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d’arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

1. 4. Duranti, Piras.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, premettere le seguenti parole: Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché.

1. 5. Duranti, Piras.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale *con le seguenti:* Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata.

1.6. Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: in ausiliaria *aggiungere le seguenti:* e durante il servizio è stato impiegato in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni

destinati alla difesa nazionale o abbia fatto parte delle commissioni superiori di avanzamento,.

1.7. Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

1.8. Piras, Duranti.

Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: prestazioni di carattere continuativo, *aggiungere le seguenti:* o occasionale.

1.9. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	40
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	42
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	49
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, indi il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 8.45.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Simonetta RUBINATO (PD) *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 30 settembre 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Prataviera 2.81, 2.82, 2.83 e Cristian Iannuzzi 2.310, che modificano il criterio di delega di cui al comma 1, lettera *i*), numero 9, che prevede la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a specifici fondi e sul quale è stata formulata una specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

Rondini 2.315 e 2.316, che prevedono, tra i principi e i criteri direttivi di delega, l'esenzione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Molea 2.114, che modifica i principi e criteri direttivi delle deleghe previste dall'articolo 2, prevedendo la revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale anche per i servizi di trasporto sanitario qualificato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto;

Molea 2.115, che prevede la revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio estendendola a soggetti abilitati a servizi di soccorso. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa, anche alla luce dei corsi di formazione necessari per il rilascio della patente di servizio;

Caparini 2.7 e 2.254, che specificano che il criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), relativo alla segnaletica stradale, preveda anche l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap, e Baldelli 2.44, che specifica il criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), prevedendo, in particolare, il riassetto della segnaletica luminosa mediante adeguati intervalli di accensione della luce delle lanterne semaforiche nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche apportate al

criterio di delega possano essere comunque adottate nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

Prataviera 2.35 e 2.42, che attribuiscono agli enti gestori delle strade nuovi compiti quali la realizzazione di un catasto del patrimonio arboreo da aggiornare annualmente e la certificazione del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici, e De Lorenzis 2.208, che, integrando il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), prevede l'introduzione di misure volte a incentivare l'uso di mezzi di trasporto in forma condivisa, anche attraverso una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle proposte emendativa in oggetto;

Scotto 2.56, che prevede l'introduzione di meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi degli utenti, prevedendo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche forme di defiscalizzazione che incidano sul pagamento del premio assicurativo o delle tasse automobilistiche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi se la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire l'invarianza degli oneri;

Zaratti 2.363, che introduce, dall'articolo 2, comma 2, il nuovo criterio di delega di cui lettera *e-bis*), volto a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli. In merito, giudica opportuno che il Governo chiarisca se il nuovo criterio di delega possa essere comunque attuato nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte

emendative segnalate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Molea 2.114 e De Lorenzis 2.208, sui quali esprime nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Simonetta RUBINATO (PD) *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.35, 2.42, 2.44, 2.56, 2.81, 2.82, 2.83, 2.115, 2.254, 2.310, 2.315, 2.316 e 2.363, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che in data 23 settembre 2014 ha espresso il prescritto parere. Segnala, in proposito, che la condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – riferita all'articolo 10, comma 1, del de-

creto-legge – è stata recepita dalle Commissioni di merito.

Passando all'esame dei profili finanziari relativi alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al testo iniziale del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, non corredate di relazione tecnica, fa presente quanto segue.

In merito all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), concernente il contributo a carico delle società sportive, osserva preliminarmente che dalla norma dovrebbero derivare effetti diretti di segno positivo. Ciò premesso, giudica comunque opportuno che il Governo chiarisca se da essa possano derivare anche effetti di segno opposto, in considerazione della circostanza che la quota di introiti connessi alla vendita dei diritti riversata al finanziamento dei costi per i servizi di ordine pubblico potrebbe configurarsi come un onere per i bilanci delle società sportive.

Con riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4, concernenti il fondo di garanzia per i mutui relativi a impianti sportivi, non formula osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Circa l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), n. 3, e lettera *b-bis*), riguardante le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riferimento all'esclusività della funzione di presidente delle sezioni nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ritiene necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa l'invarianza di effetti finanziari connessa al funzionamento degli organismi in questione, atteso che la relazione tecnica, riferita al testo originario, quantificava gli oneri relativi alle commissioni e alle sezioni anche in base al numero dei componenti mediamente presenti nelle sedute.

Reputa altresì necessario acquisire chiarimenti circa la possibilità che lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalle norme in esame, che appaiono ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, comporti effetti onerosi. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Circa l'articolo 8, comma 1-*bis*, concernente la sperimentazione della pistola elettrica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la sperimentazione della pistola elettrica *Taser*, prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 8, possa rientrare tra gli interventi di conto capitale previsti dal comma 1.

Con riguardo all'articolo 8, comma 1-*ter*, riguardante l'Assegnazione di automobili dismesse delle pubbliche amministrazioni alle forze di pubblica sicurezza, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede di acquisire una valutazione del Governo, che l'assegnazione alle forze di pubblica sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, possa consentire alle suddette forze di svolgere le proprie funzioni operative in efficienza senza determinare eventuali oneri anche di natura indiretta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore, osserva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), capoverso 3-*quater*, con il quale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche del contributo di cui al capoverso 3-*ter* della medesima lettera *c-bis*), sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito al comma 1-*ter* dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, osserva come la previsione in esso contenuta in base alla quale le automobili di proprietà statale, dismesse o da dismettere, sono assegnate alle forze del comparto sicurezza, non essendo connessa a particolari situazioni emergenziali, appare introdurre una disciplina a regime che non risulta in linea con il programma di dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, previsto dall'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nell'ambito delle misure

di riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. Evidenzia, inoltre, come la «previa valutazione di convenienza», di cui al predetto comma 1-*ter*, in assenza di puntuali criteri di riferimento su cui basarla, potrebbe generare incertezze sotto il profilo applicativo. Nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti sulle restanti questioni evidenziate dal relatore, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame, una volta acquisiti gli ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, avvertendo che la stessa sarà nuovamente convocata nel corso della mattinata.

La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 12.35.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti in merito a talune questioni, concernenti i profili finanziari del provvedimento, evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Sesa AMICI rileva che l'esclusività della funzione di presidente delle sezioni costituite nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), n. 3), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il funzionamento degli organismi in questione.

Osserva, altresì, che i corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*), n. 2), capoverso 1-*bis*, non comporterà ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento. Fa inoltre presente che gli

oneri derivanti dalla sperimentazione della pistola elettrica *Taser*, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, possono rientrare nell'ambito della spesa di conto capitale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

Rileva infine che l'assegnazione alle Forze di polizia e di sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, non comporterà un aggravio di oneri di natura indiretta, posto che la citata assegnazione è comunque subordinata a una previa valutazione di convenienza, ferme tuttavia restando le criticità evidenziate in precedenza riguardo alla formulazione della disposizione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, nel rilevare come le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), introdotte nel corso dell'esame in sede referente, appaiono comunque suscettibili di determinare effetti in termini di maggiore gettito per l'erario, ritiene che, ad integrazione di quanto già sostenuto dal sottosegretario Baretta nella seduta odierna, andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di prevedere non solo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), capoverso 3-*quater*, sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma anche che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2616-A di conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare opportuno prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), capoverso 3-*quater*, che stabilisce i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche del predetto contributo, sia emanato non solo su proposta del Ministro dell'interno, ma anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

l'esclusività della funzione di presidente delle sezioni costituite nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), n. 3), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il funzionamento degli organismi in questione;

i corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*), n. 2), capoverso 1-*bis*, non comporterà ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento;

gli oneri derivanti dalla sperimentazione della pistola elettrica *Taser*, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, possono rientrare nell'ambito della spesa di conto capitale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 8;

l'assegnazione alle Forze di polizia e di sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, non comporterà un aggravio di oneri di natura indiretta, posto che la citata assegnazione è comunque subordinata a una previa valutazione di convenienza;

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di:

prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), capoverso 3-*quater*, sia adottato su proposta

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario;

precisare più puntualmente la previa valutazione di convenienza cui sarà subordinata l'assegnazione delle predette autovetture alle Forze di polizia e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-ter, al fine di evitare di ingenerare incertezze sotto il profilo applicativo, ancorandola a principi di economicità;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), capoverso 3-*quater*, sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario;

2) si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 8, comma 1-ter, di sostituire le parole: *previa valutazione di convenienza con le seguenti: previa valutazione di economicità* ».

Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Guido GUIDESI (LNA), nell'esprimere perplessità circa l'asserita assenza di oneri derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*), n. 2), capoverso 1-*bis*, chiede delucidazioni in ordine alle effettive modalità organizzative e gestionali dei corsi medesimi.

Esprime inoltre profondo rammarico per la prolungata attesa cui sono stati costretti i componenti della Commissione bilancio prima della ripresa della seduta odierna. Ciò, a suo avviso, è avvenuto, come già altre volte in passato, al solo fine di pervenire, sotto la pressione di soggetti esterni all'ambito parlamentare, al raggiungimento di intese sui punti più controversi di un determinato provvedimento, quale, nel caso specifico, potrebbe essere la definizione della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti, di cui al capoverso 3-ter della lettera *c-bis*), del comma 1 dell'articolo 3, introdotta nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene, piuttosto, che compito della Commissione dovrebbe essenzialmente essere quello di entrare nel merito delle misure recate dai singoli provvedimenti, anche al fine di consentire eventualmente il successivo rinvio presso le Commissioni di merito dei provvedimenti medesimi.

Ritiene quindi che, poiché non sarebbe la prima volta che l'andamento dei lavori della Commissione bilancio viene condizionato da esigenze di carattere estraneo rispetto alla tipicità dei lavori medesimi, quanto testé avvenuto debba essere oggetto di biasimo ed attenta valutazione, anche al fine di garantire per il futuro quell'elementare rispetto dovuto ai componenti della Commissione, a prescindere dagli schieramenti di maggioranza o di opposizione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto del rilievo da ultimo formulato dall'onorevole Guidesi, del quale riconosce la fondatezza, ricorda che, come noto ai componenti della Commissione, è stata sua cura nei giorni scorsi indirizzare una lettera alla Presidente della Camera, onorevole Boldrini, cui ha fatto seguito una missiva della Presidente stessa all'indirizzo dei presidenti delle Commissioni permanenti, finalizzata proprio ad assicurare, soprattutto in relazione a provvedimenti caratterizzati da particolare urgenza e complessità, adeguati tempi di esame in sede consultiva presso la Com-

missione bilancio. In tale contesto, auspica che le criticità evidenziate dall'onorevole Guidesi non abbiano in futuro più a ripetersi. Ciò detto, precisa come compito della Commissione sia tuttavia quello di procedere essenzialmente all'elaborazione del parere di competenza per l'Assemblea, senza entrare in una valutazione nel merito delle singole disposizioni introdotte in sede referente, le quali potranno comunque costituire oggetto di dibattito in Aula da parte delle diverse forze politiche.

Il sottosegretario Sesa AMICI, con riferimento alla questione evidenziata dall'onorevole Guidesi, fa presente che allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*), n. 2), capoverso *1-bis*, potrà comunque farsi fronte a valere su risorse iscritte in appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate a tali finalità.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore sul provvedimento in esame.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Molteni 6.20, che prevede la soppressione dell'articolo 6 e conseguentemente assegna le relative risorse all'articolo 8 destinandole, tuttavia, in misura superiore a quella per la quale ai sensi dell'articolo 10 è prevista una specifica copertura;

Molteni 6.4, che prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 6 e a tal fine riduce gli oneri previsti dall'articolo 10, in misura tuttavia superiore non tenendo conto del fatto che il suddetto articolo reca anche la copertura degli oneri previsti dall'articolo 5, comma 2;

Molteni 8.09, che esclude il personale del comparto difesa e sicurezza dalle mi-

sure di blocco degli automatismi stipendiali previsti a legislazione vigente senza prevedere alcuna quantificazione e copertura dei relativi oneri;

Cozzolino 8.4, 8.151, Cirielli 8.154 e Palese 8.158, che incrementano gli stanziamenti previsti dall'articolo 8 per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Palese 10.150, che sopprime l'articolo 10 recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Molteni 2.02, 4.01 e 4.0150, volte, tra l'altro, a introdurre una disciplina per la dotazione di videocamere alle Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, provvedendosi al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;

Cozzolino 4.3, che prevede, nelle ore notturne che precedono il giorno in cui si svolge una competizione sportiva, l'illuminazione costante dell'area circostante lo stadio, specificando che per gli impianti di proprietà pubblica il costo di tale illuminazione sia a carico della società sportiva organizzatrice nella misura del 50 per cento, e Daniele Farina 4.04, che prevede che, al fine di prevenire fenomeni di violenza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano politiche di intervento sociale, in particolare con il sostegno di specifiche iniziative attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi. Al riguardo, considera op-

portuno acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Costantino 5.6 e Quaranta 5.8, che innalzano a ventisei il numero delle commissioni territoriali, stabilito dal provvedimento in esame nella misura massima di venti, incaricate di svolgere l'esame delle domande di protezione internazionale, provvedendosi al relativo maggiore onere mediante corrispondente incremento della copertura finanziaria prevista all'articolo 10, comma 1, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;

Palazzotto 5.14, che prevede che, in determinati casi, la commissione territoriale incaricata di svolgere l'esame delle domande di protezione internazionale disponga adeguati accertamenti medici e psicologici, potendo altresì richiedere la presenza di personale qualificato in sede di colloquio. In proposito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Costantino 5.15, volta a novellare l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, l'esenzione da ogni imposta o tassa per i relativi ricorsi. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto;

Molteni 6.21, che sopprime l'articolo 6 e destina le relative risorse pari a 113.550.570 euro per il 2014 alla deroga fino al 30 ottobre 2014 del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per il personale del comparto sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa;

Cirielli 6.158, volta a modificare il comma 2 dell'articolo 6, destinando l'intera dotazione finanziaria di cui al medesimo comma al Fondo rimpatri e prevedendo che alla medesima finalità sono destinate le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013, non spese nell'esercizio finanziario 2013, Cozzolino 6.14, volta a prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 6 non utilizzate al 31 dicembre 2015 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo rimpatri, e Loreface 6.17, 6.161 e 6.163, che prevedono un incremento da parte delle autorità responsabili delle attività di controllo e ispettive sulla gestione dei centri di accoglienza. In proposito reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle citate proposte emendative;

gli identici emendamenti Guidesi 7.4, Cozzolino 7.151 e Cozzolino 7.154, che estendono a tutti i comuni e non solo a quelli maggiormente interessati dalla pressione migratoria la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7 oppure prevedono le medesime riduzioni ai comuni che abbiano accettato di ospitare recentemente migranti stranieri. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle citate proposte emendative;

Cozzolino 7.150, volta a rendere permanente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, limitata invece dall'articolo 7 al solo anno 2014. In merito, fermo restando che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa;

Daniele Farina 7.9, che estende ad altri comuni la riduzione per il 2014 degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7. Al riguardo, fermo restando che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla predetta proposta emendativa;

Lombardi 7.3, 7.155 e 7.156, volte ad eliminare o a ridurre, con riferimento alla riduzione per il 2014 degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, il limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo, secondo cui il beneficio opera nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle citate proposte emendative;

Cozzolino 7.5, che prevede che per l'anno 2014 le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza dei migranti sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi stabiliti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 7, Cozzolino 7.152, che estende ai comuni che ospitano centri di accoglienza la possibilità di beneficiare della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, Cozzolino 7.153, che prevede che la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 7, riguardi anche le spese sostenute dai comuni medesimi per l'accoglienza dei minori non accompagnati, Matteo Bragantini 7.158, che estende ai comuni che abbiano accettato di ospitare migranti stranieri giunti in Italia in seguito all'operazione *Mare Nostrum*, la possibilità di beneficiare della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle predette proposte emendative;

Ciprini 8.11, 8.12, 8.0150, 8.07 e 8.08, volte a prevedere che, in deroga alle disposizioni vigenti, le progressioni di carriera del personale della polizia di Stato eventualmente disposte negli anni 2011-2014, producono effetto per i medesimi anni anche ai fini economici, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento della tassazione sui giochi d'azzardo. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;

Luigi Di Maio 8.06, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'incremento della tassazione sul gioco d'azzardo tale da conseguire maggiori entrate pari ad almeno 400 milioni di euro per il 2014, da destinare al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto.

Grimoldi 8.010, che pone a carico dell'amministrazione e non degli interessati gli oneri relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per il personale volontario dei vigili del fuoco, provvedendo al relativo onere, fino a un massimo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa;

Grimoldi 8.011, che estende al materiale e alle attrezzature di soccorso il contributo che le ONLUS possono ricevere a valere su una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali. Al riguardo, fermo restando il limite complessivo del fondo nazionale per le politiche sociali, destinato dall'articolo 96 della legge n. 342 del 2000 alle attività di volontariato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in

ordine alla attuabilità sotto il profilo finanziario della proposta emendativa;

Cozzolino 10.1, volta a modificare la copertura finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento al comma 1 dell'articolo 10. Mentre il citato articolo dispone infatti che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e a euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario, la proposta emendativa è volta a coprire con tale modalità solamente gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, mentre agli oneri derivanti dall'articolo 6, commi 1 e 2, si provvede a valere sui fondi speciali di conto capitale, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Al riguardo segnala, inoltre, che sul piano formale appare erroneo il riferimento all'articolo 5, comma 2, contenuto nel primo periodo del comma 1, come sostituito dalla proposta emendativa in esame. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della copertura finanziaria prevista.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.3, 5.6, 5.8, 5.14, 5.15, 6.4, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.158, 6.161, 6.163, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.150, 7.151, 7.152, 7.153, 7.154, 7.155, 7.156, 7.158, 8.4, 8.11, 8.12, 8.151, 8.154, 8.158, 10.1 e

10.150 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 4.01, 4.04, 4.0150, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.010, 8.011 e 8.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.20.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendo ancora presente il rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.22, riprende alle 15.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre 2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta. Chiede di poter disporre ancora di tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Segnala che il provvedimento contiene disposizioni che prevedono il rilancio degli investimenti attraverso l'attribuzione di

nuove risorse, la revoca di stanziamenti non utilizzati e la loro conseguente riallocazione, il potenziamento di soggetti, come la Cassa depositi e prestiti, e di strumenti, quali la defiscalizzazione e i *project bond*, destinati al finanziamento di detti investimenti e la revisione della disciplina relativa al patto di stabilità interno. A quest'ultimo proposito rileva una contraddizione tra l'esclusione, disposta dall'articolo 4, commi da 3 a 8, di nuove tipologie di spesa dai vincoli del patto di stabilità interno e la riarticolazione, operata dall'articolo 42, comma 1, degli obiettivi di finanza pubblica, posti in capo alle regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 66 del 2014: in seguito a tale intervento per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti le scuole paritarie, le borse di studio universitarie, i contributi per gli studenti e il materiale rotabile. Evidenzia al riguardo l'opportunità di evitare continue oscillazioni normative. Sempre con riferimento al rilancio degli investimenti segnala la semplificazione e l'accelerazione delle procedure prevista dall'articolo 3 e in particolare la fissazione di tempi e termini stringenti per la loro realizzazione attraverso la previsione della revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere.

Evidenziando poi come alcuni interventi oggetto dello « sblocco » di cui all'articolo 3 siano individuati con precisione, mentre in altri casi, come per il Programma Seimila Campanili, si faccia riferimento a categorie generiche, osserva che sarebbe stata sempre opportuna una individuazione puntuale.

Prosegue segnalando che, ai sensi dell'articolo 7, anche gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere successivamente individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.

Il decreto-legge interviene inoltre nei settori dell'energia, con disposizioni che non presentano particolari criticità dal punto di vista finanziario, e dell'edilizia. Per quanto riguarda tale materia fa in

particolare riferimento all'articolo 17, recante misure di semplificazione delle procedure edilizie, anch'esse considerate dalla relazione tecnica prive di profili problematici dal punto di vista finanziario, anche se sul punto esprime qualche perplessità in relazione alla finanza comunale.

Prosegue segnalando che l'articolo 43 consente agli enti locali in situazione di c.d. « predissesto » di utilizzare le risorse del « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » per alcune finalità indicate nello stesso articolo; osserva al riguardo che potrebbe essere consentito agli enti locali di comprendere le sanzioni per lo sfioramento del patto di stabilità relativo al 2013 nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si sofferma quindi sulla questione del taglio ai trasferimenti ai comuni per 171 milioni di euro con riferimento alle entrate IMU, facendo presente che ciò potrebbe rivelarsi assai problematico per gli stessi comuni essendo stati già approvati i relativi bilanci di previsione.

Passando più compiutamente all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, commi da 1 a 9, concernente gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, posto che la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina, verrà eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione circa le disponibilità di tali risorse; ciò al fine confermare quanto affermato nella relazione tecnica circa il fatto che le suddette opere saranno realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che pertanto non si produrranno effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'attività del Commissario straordinario, pur considerato che la norma prevede espressamente che questa verrà svolta senza nuovi o maggiori oneri e senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi, fa presente che andrebbe escluso che allo stesso possano essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti di natura non retributiva, comunque denominati, connessi allo svolgimento dell'attività commissariale.

Per quanto concerne l'utilizzo da parte del Commissario delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, per le finalità delle disposizioni in esame, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che l'avvalimento di tali Società non comporti oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica, e non incida sull'efficienza operativa delle medesime. Ritiene la conferma opportuna, considerato che le società in questione, pur avendo natura privatistica, possiedono un assetto proprietario che le riconduce sotto controllo integralmente pubblico. Non ha nulla da osservare con riferimento al comma 11, considerata la natura procedurale della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno che il Governo chiarisca a quale esercizio finanziario faccia riferimento la quota di 220 milioni di euro delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria previsti nel contratto di programma, parte servizi, 2012-2014.

Giudica, inoltre, opportuno, che il Governo chiarisca se le citate risorse siano iscritte nel capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF e siano state rifinanziate dalla tabella E allegata alla predetta legge di stabilità.

Riguardo all'articolo 2, concernente le infrastrutture strategiche affidate in concessione, pur rilevando che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, quindi, alle

stesse non sono ascrivibili effetti finanziari diretti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo a possibili rischi di contenzioso – con eventuali costi aggiuntivi – derivanti dalla caducazione delle concessioni nelle ipotesi previste dalla norma in esame.

Per quanto attiene all'articolo 3, relativo allo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, evidenzia, in via preliminare, che la norma destina a copertura dell'integrazione del Fondo «sblocca cantieri» risorse inerenti opere infrastrutturali strategiche già approvate (utilizzo delle risorse destinate all'Autorità portuale di Venezia di cui al comma 186 della legge n. 228 del 2012) ovvero risorse stanziare per trattati internazionali già sottoscritti (trattato Italia-Libia). Pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non necessità nell'immediato delle risorse suddette, reputa che andrebbe chiarito come si intenda far fronte alla copertura delle spese oggetto di definanziamento negli anni in cui le stesse si renderanno necessarie.

Con riferimento agli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito al diverso impatto dell'incremento del Fondo sblocca cantieri sui tre saldi. In particolare, pur ipotizzando, dato il carattere di urgenza degli interventi infrastrutturali in esame, un andamento per cassa più sostenuto nei primi anni, ritiene che non appaia comprensibile il valore scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con effetti maggiori (rispetto a quelli sul saldo netto da finanziare) negli anni 2014 e 2016 e inferiori negli anni 2015 e 2017.

Con riferimento agli effetti delle singole disposizioni, rileva che: in merito al comma 8 che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa e della delibera CIPE n. 60/2013, appare volto a riassegnare risorse non rese disponibili in quanto non è stata ottemperata la prescrizione nei tempi indicati, andrebbe chiarito se l'attuale utilizzo degli stanziamenti possa alterare i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a

legislazione vigente; analogamente, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 in merito alla possibilità per gli enti di confermare o rimodulare, entro il 31 ottobre 2014, le assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione, andrebbe chiarito in quali termini ed entro quali limiti sia consentita tale rimodulazione in modo da non modificare le previsioni di spesa a legislazione vigente; infine, giudica opportuno che il Governo confermi che la quota di 100 milioni di euro a valere sulle complessive risorse stanziare dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sia ricompresa – nella tabella contenuta nella relazione tecnica – nella quota di 500 milioni da destinare alle suddette finalità e alle proposte pervenute dalle amministrazioni alla Presidenza del consiglio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, segnala che la suddetta tabella fa riferimento, per la presentazione delle richieste di finanziamento, al termine del 31 agosto e non del 15 giugno, come previsto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, concernente la costituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del fondo sblocca cantieri, si provvede: quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel cosiddetto fondo revoche (capitolo 7685 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità confluite nel predetto fondo revoche; quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali (capitolo 7800 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare all'Autorità portuale di Venezia per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (capitolo 7270 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale « pedemontana piemontese » (capitolo 7504 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Al riguardo, segnala che sia l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 sia la copertura finanziaria prevista dal comma 4, lettera *a*), dell'articolo 3 fanno riferimento all'esercizio finanziario 2013 ormai concluso. In particolare, ricorda che l'autorizzazione di spesa prevede l'utilizzo di disponibilità iscritte in conto residui derivanti da revoche e ora confluite nel cosiddetto fondo revoche. Tali risorse presentano natura di conto capitale e, quindi, possono essere utilizzate anche nell'anno 2014. Con riferimento a tale modalità di copertura e, in particolare, con specifico riferimento agli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, giudica opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera *c*), rileva che la riduzione prevista impiega fino all'anno 2016, pressoché integralmente, lo stanziamento

destinato alla realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia come rimodulato fino all'anno 2028 dalla tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2014. Reputa, quindi, opportuno, trattandosi di risorse destinate all'attuazione di un accordo internazionale, che il Governo confermi l'effettività utilizzabilità delle suddette somme, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione dell'Accordo.

Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera *e*), relativa alla Pedemontana piemontese, rileva che la stessa impiega integralmente le risorse destinate a tale finalità. Secondo la relazione tecnica l'utilizzo, tra le altre, delle suddette somme è motivato dal fatto che i relativi interventi infrastrutturali non si ritengono necessari nell'immediato. Tuttavia, segnala che nel prospetto delle opere indifferibili che saranno poste in essere a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 vi è uno specifico intervento concernente la pedemontana piemontese relativo al collegamento Biella – Casello Ghemme.

In merito al comma 6, segnala che le risorse stanziati dal comma 4 non utilizzate nei termini fissati dal comma 2 dell'articolo 3 confluiranno nel fondo infrastrutture ferroviarie stradali e relativo ad opere di interesse strategico (capitolo 7514 – stato di previsione Ministero infrastrutture e trasporti) che, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, reca uno stanziamento di competenza pari a 146.103.000 di euro per il 2014, 13.448.000 di euro per il 2015 e 77.125.000 di euro per il 2016.

Con riferimento al comma 12, segnala l'opportunità di indicare esplicitamente l'esercizio finanziario, che dovrebbe essere il 2014, nel quale è previsto che le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia.

Riguardo all'articolo 4, commi 1 e 2, concernente le misure di semplificazione

per le opere incompiute segnalate dagli enti locali, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 4, commi 3 e 4, in materia di esclusione di pagamenti dal vincolo posto dal patto di stabilità interno, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.

Riguardo l'articolo 4, commi 5 e 6, riguardante l'esclusione dal patto di stabilità di pagamenti a fronte di debiti in conto capitale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 7, recante l'esclusione per il 2014 di pagamenti in conto capitale dai vincoli del patto di stabilità, ritiene che andrebbe precisato il significato delle affermazioni segnalate nella relazione illustrativa, chiedendo, in particolare, se le norme intendano garantire che i comuni e le province effettuo nel corso del 2014 pagamenti in conto capitale in misura superiore all'esclusione disposta dalla legge di stabilità per il 2014, fermo restando che le spese che beneficiano dell'esclusione medesima non possono eccedere limiti indicati dalla stessa legge di stabilità (complessivamente 1 miliardo di euro per il 2014). Infatti tale obbligo, che sembra evincersi dalla relazione, non emerge dal tenore letterale delle norme né dalla relazione tecnica. Pur rilevando che l'effetto prospettato dalla relazione illustrativa è neutrale ai fini dei saldi, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in proposito e, qualora dovesse essere confermata la predetta interpretazione, una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità per i comuni di raggiungere il livello di pagamenti richiesti.

Circa l'articolo 4, comma 8, alinea, recante Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, osserva che la relazione tecnica non indica sulla base di quali criteri sono stati stimati gli effetti attesi sui saldi di indebitamento e fabbi-

sogno, sia per quanto attiene alla modulazione temporale che agli importi iscritti per ciascun anno. Considera quindi opportuno acquisire i dati e gli elementi posti alla base della stima di tali effetti nella misura ipotizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne gli oneri derivanti dal rifinanziamento in termini di sola competenza, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 relativa ai contributi alla ricostruzione in Abruzzo, ai sensi del comma 8, lettera a), per un ammontare pari a 29 milioni di euro per il 2014, la copertura viene disposta a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca a quanto ammonino le suddette risorse (delle quali è prevista l'iscrizione nel capitolo 3220 nello stato di previsione dello stato di previsione dell'entrata). Tale chiarimento appare a suo avviso necessario anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014 e, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 109 del 2014.

Con riferimento all'utilizzo previsto dal comma 8, lettera b), nella misura di 221 milioni di euro nell'anno 2014, delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come previsto a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 148,

comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'ammontare delle predette somme, già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, anche in considerazione del fatto che la medesima modalità di copertura è stata utilizzata da ultima dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 92 del 2014. Con riferimento a tale ultima modalità di copertura, segnala che la stessa, già prevista anche dagli articoli 32, comma 2, e 40, comma 2, lettera *g*), non presenta la medesima formulazione: in particolare, all'articolo 32, comma 2, si specifica che le somme delle quali è previsto l'utilizzo siano state versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2014, e all'articolo 40, comma 2, lettera *g*), non si fa riferimento al fatto che tali somme non siano state riassegnate ai pertinenti programmi. In merito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo al comma 9, segnala che la norma reca una clausola di compensazione finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi 4, 5 e 8 del medesimo articolo 4. Con riferimento alle risorse utilizzate a tal fine ai sensi delle lettere *a*) e *b*) rinvia ai chiarimenti già richiesti per il comma 8 trattandosi delle medesime risorse, utilizzate anche a compensazione degli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento. Per quanto concerne l'utilizzo previsto dalla lettera *c*) - nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015, di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per l'anno 2017 - del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già

previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Analoghi chiarimenti appaiono a suo avviso necessari con riferimento all'utilizzo previsto, ai sensi della lettera *d*), - nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014 - degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-*bis*, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre.

Con riferimento alla formulazione della clausola di compensazione prevista dal comma 9, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrarla includendo tra le disposizioni richiamate non solo il comma 5, ma anche il comma 6 conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di Infrastrutture strategiche affidate in concessione, preso atto della natura ordinamentale delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire la sostenibilità per i soggetti concessionari, anche alla luce della razionalizzazione dei regimi concessori disposta dalle norme, di ulteriori investimenti infrastrutturali in assenza di contributi da parte dello Stato e mantenendo un regime tariffario più favorevole per l'utenza, come previsto dal comma 2. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 sostituendo le parole: « senza ulteriori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » in conformità alla prassi contabile vigente.

Al fine di valutare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista per i piani economico finanziari elaborati dai concessionari di tratte autostradali nazionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa debba essere riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Circa l'articolo 6, recante agevolazioni per la realizzazione di reti di comunica-

zione elettronica a banda ultralarga, tenuto conto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica, osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 6, recanti Semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, andrebbe a suo parere acquisita una conferma da parte del Governo che dalle norme di semplificazione introdotte non derivino minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti.

Circa l'articolo 7, recante norme in materia di gestione delle risorse idriche, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 6, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbero a suo avviso forniti elementi volti a suffragare l'ipotesi che l'ISPRA possa provvedere ai compiti attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012, di cui al comma 6 in esame, ritiene opportuno che venga fornito un chiarimento in merito all'entità delle medesime risorse destinate al finanziamento del Fondo.

Non ritiene di formulare osservazioni in merito alla possibilità di utilizzo di società *in house*, di cui al comma 4, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica. Con riferimento alla possibilità per il Governo di nominare appositi commissari straordinari, nell'ambito del potere sostitutivo, di cui al comma 7 in esame, ritiene che andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, tenuto conto che

dal tenore letterale della disposizione non si evince che gli stessi opereranno a titolo gratuito.

Infine, con riferimento alla possibilità di assegnare alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, di cui al comma 9 in esame, al fine di evitare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe a suo parere fornito un chiarimento in merito al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in esame. Andrebbe, inoltre, chiarito se le stesse non risultino già impegnate per altre finalità.

Circa l'articolo 10, in materia di operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP), ritiene che andrebbero valutati i possibili riflessi finanziari connessi all'aumento delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle esposizioni (presumibilmente crescenti) assunte dalla Cassa depositi e prestiti. Tale aumento potrebbe infatti intervenire senza che il testo preveda un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dei maggiori rischi di escussione delle predette garanzie. Fa riferimento, in particolare, alle norme che estendono ai soggetti privati l'accesso ai finanziamenti della CDP tramite le risorse della gestione separata garantite dallo Stato [comma 1, lettere *a*) e *c*)] e alle norme che ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla CDP [comma 1, lettera *d*)]. Quanto alle altre operazioni finanziarie previste dal testo e non assistite dalla garanzia dello Stato [comma 1, lettera *b*)], andrebbero a suo parere acquisiti elementi volti a verificare se l'intervento della Cassa si configuri, in relazione ai possibili profili di rischio, in maniera coerente con l'attuale classificazione della CDP nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della Pubblica Amministrazione. Con riferimento al comma 2 (estensione di agevolazioni fiscali agli istituti di promozione dello sviluppo), pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano

forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 11, recante defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto, osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che la norma estende l'ambito di applicazione dei benefici fiscali sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo. In particolare, andrebbero a suo avviso fornite maggiori informazioni circa gli effetti finanziari che potrebbero essere inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento alle opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche.

Relativamente all'articolo 12, concernente il potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma dal Governo che la riattribuzione ad altro livello di governo non comporti una diversa imputazione sui saldi degli oneri relativi agli interventi riprogrammati e che la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 13, recante misure a favore dei *project bond*, osserva che le modifiche introdotte alla disciplina civilistica e fiscale sui *project bond* determinano un ampliamento dell'ambito applicativo e sono finalizzate, come indicato nella relazione tecnica, ad agevolare la diffusione dei predetti titoli. Pertanto, pur considerando che alla norma iniziale non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto considerati, in tale sede, di « scarsissima diffusione », ritiene necessario che siano valutati gli effetti di minor gettito

tributario derivanti dalle modifiche introdotte proprio perché finalizzate ad una loro maggiore diffusione.

Tali valutazioni appaiono a suo parere altresì necessarie in considerazione del fatto che agli interessi corrisposti su tali titoli è prevista l'applicazione, a regime, delle disposizioni fiscali di favore previste per gli interessi corrisposti sui titoli del debito pubblico. In proposito, fa presente che all'incremento dell'aliquota sostitutiva sui rendimenti finanziari (operata dal decreto-legge n. 66 del 2014) sono stati ascritti effetti positivi di gettito a decorrere dal 2014.

Circa l'articolo 16, recante agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere, rileva preliminarmente che le norme in esame derogano, limitatamente alla regione Sardegna, alle misure di contenimento nell'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Spending Review*). In particolare, al comma 15, lettera c) (rapporto tra posti letto e numero di abitanti), la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2012 ascriveva un risparmio di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti. La medesima relazione tecnica stimava altresì un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014 in relazione alla riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione circa i mancati risparmi derivanti (definiti « contenuti » dalla relazione tecnica) dalle deroghe in esame.

Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all'interno del bilancio regionale, andrebbe a suo avviso acquisita conferma della sostenibilità, per

la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell'ambito del suddetto bilancio.

Con riferimento all'articolo 19, recante esenzioni degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la disciplina vigente non prevede l'obbligo di registrare un nuovo contratto di locazione in caso di accordo tra le parti per la riduzione del canone.

Andrebbe, tuttavia, a suo avviso confermato che la disposizione non trovi applicazione per le variazioni di canone di locazione già registrate. In tale ipotesi, infatti, i contribuenti potrebbero richiedere una restituzione delle imposte versate con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Circa l'articolo 20, recante misure per il rilancio del settore immobiliare, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*), considerate di carattere ordinamentale dalla relazione tecnica, rileva che le stesse sembrano comportare un'estensione dell'ambito applicativo del regime speciale SIIQ sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Ritiene, pertanto, opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a suffragare la valutazione di neutralità finanziaria riportata nella relazione tecnica.

Per quanto attiene agli effetti scontati in relazione al regime agevolativo per gli utili derivanti dagli alloggi sociali, pur prendendo atto della prudenzialità delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione, per consentire una verifica delle stesse andrebbero a suo parere distintamente indicati gli elementi e il procedimento di stima della perdita di gettito riferita, da un lato, alla riduzione della ritenuta e, dall'altro, alla compressione della base imponibile in ragione della ridotta percentuale di distribuzione degli utili medesimi.

Nell'ambito di tali chiarimenti ritiene che andrebbero inoltre fornite precisazioni riguardo al recupero di gettito stimato in relazione alla ritenuta sulle plusvalenze.

Con riferimento alle agevolazioni per i conferimenti effettuati dai fondi immobi-

liari in SIIQ e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati (non imponibilità ai fini IVA e imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), di cui al comma 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla trascurabile entità degli effetti di gettito dato il limitato numero di SIIQ presenti attualmente sul mercato, ritiene opportuno che venga fornita una quantificazione seppure di massima degli stessi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento emittenti televisive (capitolo 3121 – stato di previsione dello sviluppo economico) – nella misura di 1,06 milioni per l'anno 2014, di 3,26 milioni per l'anno 2015, di 3,33 milioni per l'anno 2016, di 3,38 milioni per l'anno 2017, di 4,17 milioni per l'anno 2018, di 4,97 milioni per l'anno 2019, di 5,30 milioni per l'anno 2020 e di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse e che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, per quanto concerne la formulazione della copertura finanziaria, ritiene opportuno specificare che l'onere di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale.

Circa l'articolo 21, recante misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, rileva che la relazione tecnica non appare considerare tutte le fattispecie cui la norma in esame riconosce il beneficio della deduzione IRPEF. In particolare: non risultano considerate le ipotesi indicate nel comma 2, in base al quale la deduzione spetta anche per le spese per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti da appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente. In tali ipotesi la deduzione spetta in relazione alle spese di costruzione regolarmente attestata dall'im-

presa che esegue i lavori; non viene considerato il comma 3, rispetto al quale, peraltro, appaiono necessari dei chiarimenti circa l'effettiva portata della disposizione. Tale comma, infatti, dispone che la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di «ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione». Tenuto conto che la relazione tecnica non menziona le suddette ulteriori unità immobiliari, chiede quale sia la corretta interpretazione del comma indicato al fine di valutare i corrispondenti effetti finanziari.

Inoltre, andrebbe a suo avviso confermato che anche il beneficio relativo alle suddette fattispecie (commi 2 e 3) si intende riconosciuto in via transitoria. Infatti, mentre nel comma 1 viene indicata la transitorietà del beneficio, il comma 2 rinvia alla deduzione di cui al comma 1 precisando che spetta nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo.

In merito alla quantificazione degli effetti finanziari illustrata dalla relazione tecnica, oltre all'assenza di valutazione in merito alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sopra indicati, rileva che: la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito ai parametri utilizzati per il calcolo del minor gettito delle «addizionali locali», contenuto invece nel prospetto riepilogativo; la relazione tecnica non indica i criteri utilizzati per il passaggio dalla competenza alla cassa. Andrebbero infatti a suo avviso indicati i parametri posti alla base della stima degli acconti delle imposte dirette nonché, per le imposte indirette ed in particolare dell'IVA, i criteri utilizzati per l'imputazione del gettito relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno il cui termine di scadenza cade nell'anno successivo; in merito ai profili di prudenzialità relativi alla scelta dei parametri utilizzati per la quantificazione, andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di considerare, in luogo del prezzo medio di 250.000 euro utilizzato dalla relazione tecnica, il valore massimo fissato della norma cui applicare il beneficio (300.000 euro per acquisto o spese agevolate). Infatti, tenuto conto che il valore medio è stato ottenuto

da elaborazioni sugli archivi del Registro anno 2013, è presumibile, a suo parere, ritenere che – in presenza di un beneficio fiscale – il valore del prezzo di acquisto o delle spese sostenute risultanti dalla documentazione fiscale possa risultare più fedele ai costi effettivamente sostenuti dai contribuenti interessati.

Con riferimento agli effetti ascritti nel prospetto riepilogativo, segnala che il minor gettito IRAP (iscritto cumulativamente con il minor gettito IRPEF/IRES) viene riportato sui tre saldi come minore entrata. Trattandosi di un'imposta regionale, il relativo effetto finanziario andrebbe correttamente registrato come riduzione di spesa ai fini del saldo netto da finanziare.

Inoltre, per quanto riguarda le addizionali locali, andrebbero indicati distintamente gli effetti relativi agli enti locali da quelli relativi alle regioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'imputazione dell'onere pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, 19, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, 43 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2025 (lettera a)) a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, all'imputazione dell'onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, alle risorse destinate al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (lettera b)) (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Circa l'articolo 22, concernente il conto termico, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantifi-

cazione nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo – che al monitoraggio disposto dal comma 2 si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all’articolo 23, in materia di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, osserva che la neutralità finanziaria indicata dalla relazione tecnica con riferimento ai commi 7 e 8 (con cui vengono estese a tutte le categorie di immobili le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 47 del 2014) si basa sull’ipotesi che il numero di contratti interessati dalla disciplina in esame non sia rilevante. La relazione illustrativa, tuttavia, precisa che le misure introdotte dal testo sono finalizzate a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari. Andrebbe pertanto, a suo parere, acquisita una valutazione circa la prudenzialità della previsione formulata dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe valutato in che misura, con l’entrata in vigore delle nuove norme, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali in esame anche contratti che sarebbero stati stipulati ossia anche in assenza delle nuove misure agevolative o nuovi contratti di locazione derivanti dalla rinegoziazione (mediante nuova stipula) di contratti già in essere. In ambedue i casi dalle norme in esame potrebbero derivare effetti di minor gettito. In ordine ai profili applicativi riguardanti il comma 7 in esame, osserva che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, con il quale dovrebbero essere stabilite, fra l’altro, le modalità di determinazione e di fruizione del credito d’imposta.

Con riferimento all’articolo 24, recante partecipazione delle comunità locali in materia di tutela del territorio, preso atto che il testo attribuisce carattere facoltativo alla concessione delle agevolazioni, sarebbe, a suo avviso, comunque opportuna una conferma che l’esercizio di tale facoltà debba eventualmente intendersi nel limite

delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.

Con riguardo all’articolo 26, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, pur considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, rileva l’opportunità di un chiarimento circa l’attività del Commissario straordinario che potrebbe essere nominato in caso di mancata attuazione degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili della difesa entro il termine di 90 giorni dalla loro conclusione (comma 7). In particolare, nel silenzio della norma, non appaiono, a suo avviso, chiari gli aspetti concernenti la remunerazione dell’attività del Commissario.

Circa l’articolo 27, concernente il patrimonio immobiliare dell’INAIL, rileva che le disposizioni in esame sembrano volte a fornire uno strumento per la definizione degli investimenti immobiliari dell’INAIL, nell’ambito di quelli autorizzati nel piano triennale 2014-2016. In proposito, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riferimento all’articolo 28, commi 1 e 2, circa la decontribuzione delle indennità di volo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame confermano per il triennio 2015-2017 l’agevolazione contributiva sulle indennità di volo, già prevista ai sensi dell’articolo 13, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 145 del 2013. La quantificazione degli oneri, che conferma quella relativa alla norma prorogata, appare corretta alla luce dei parametri forniti dalla relazione tecnica. In proposito, rileva che il maggior onere di 14 milioni sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50 per cento alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all’INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell’anno dell’istituto previdenziale), ma anche l’onere a fronte della contribuzione figurativa che lo stesso

Istituto è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 milioni, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra negli anni dal 2015 al 2017 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la Pubblica Amministrazione, che restano limitati ai soli 14 milioni derivanti dalle riduzioni dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo.

Osserva che la relazione tecnica non considera il possibile maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive. Ricorda che il Governo, durante l'*iter* del decreto-legge n. 145 del 2013, evidenziò motivi di prudenzialità attestanti tale scelta in quanto la quota maggiore della minore contribuzione interessata è a carico delle imprese del settore, che potrebbero risultare incapienti ai fini IRES. In proposito ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.

Relativamente alle modalità di copertura, a valere sulla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, ritiene necessario acquisire conferma che dette riduzioni non pregiudichino eventuali interventi già programmati e/o avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo assicuri che non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente l'utilizzo delle seguenti risorse: contributo per il funzionamento dell'ENAC nella misura complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (capitolo 1921 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro nell'anno 2016 (capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze); fondo per la riassegnazione alle entrate delle risorse di cui all'Allegato 1 della legge finanziaria per il 2008 nella

misura di 4 milioni di euro per l'anno 2016 (capitolo 1451 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); somme da assegnare al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è già previsto l'utilizzo dall'articolo 21, comma 7.

Circa l'articolo 28, comma 3, in materia di diritto di imbarco passeggeri, rileva che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare minor gettito per quanto attiene ai diritti di imbarco aeroportuali. Inoltre, atteso che i diritti sono destinati alle società di gestione di servizi aeroportuali, ritiene utile una conferma che dette minori entrate siano sostenibili nell'ambito dei contratti dalle stesse stipulate con soggetti pubblici.

Con riferimento all'articolo 28, commi da 4 a 7, concernenti il servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili, osserva che le disposizioni in esame prevedono il progressivo trasferimento del servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili dallo Stato alle imprese che gestiscono i relativi servizi aeroportuali. Da tali norme sembrano discendere risparmi per la finanza pubblica: in proposito non ha osservazioni formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che tali eventuali risparmi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene altresì utile acquisire conferma che lo svolgimento dei servizi di pronto soccorso, trasferito a carico delle imprese, sia dalle stesse sostenibile nell'ambito dei contratti stipulati con soggetti pubblici.

Con riguardo all'articolo 29, concernente la pianificazione strategica della portualità e della logistica, pur considerando il carattere programmatico della disposizione, per una valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, andrebbero a suo parere forniti elementi volti a chiarire gli interventi previsti per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione all'accorpa-

mento delle autorità portuali esistenti, nonché le modalità di finanziamento degli stessi.

Circa l'articolo 30, recante misure per la promozione del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti, ritiene che andrebbe chiarito se l'ampliamento delle finalità del Fondo di cui al comma 9 sia volto al finanziamento di tutte le attività previste dall'articolo in esame e rientranti nel Piano di cui al comma 1. A tale proposito ritiene inoltre opportuna una conferma in merito alla congruità delle risorse del Fondo per lo svolgimento delle attività in questione. Andrebbe inoltre precisato se tali attività hanno natura permanente e a quale ambito temporale debbano essere ricondotte. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione del comma 9 specificando che il finanziamento delle disposizioni contenute nell'articolo 30 volte all'istituzione di uno specifico piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia ha luogo attraverso l'ampliamento delle finalità alle quali può essere destinato il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'agenzia ICE previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, come rideterminato annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità (capitolo 2535 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) con specifico riferimento all'attrazione degli investimenti esteri. Tale modifica appare a suo parere necessaria al fine di allineare il testo della disposizione a quanto previsto dalla relazione tecnica. In proposito ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riguardo all'articolo 32, in materia di *Marina Resort* e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto, rileva quanto segue: in merito ai commi 1 e 2, la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Tuttavia, dal risultato finale indicato, sembrerebbe doversi desumere che la frequenza utilizzata

per la valutazione sia pari a 8.300 unità su base annua (200 euro/notte x 6 notti x 8.300 unità = 12 milioni euro annui). Sul punto ritiene opportuna una conferma diretta anche a chiarire se tale parametro sia stato ottenuto considerando le strutture portuali utilizzate a fini turistici. Per quanto riguarda gli effetti di cassa, rileva che la modifica dell'aliquota IVA applicata negli ultimi due mesi del 2014 potrebbe determinare effetti di cassa anche nel 2015, in sede di versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica (mensilità di dicembre o IV trimestre).

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 prevede l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro nell'anno 2014 delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come invece previsto ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 4.

In considerazione della natura degli oneri oggetto di copertura, relativi alle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA da applicare alle particolari strutture ricettive all'aria aperta interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, rileva l'opportunità di riformulare in termini di limite massimo, anziché di previsione, l'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma.

Circa i commi da 1 a 10 dell'articolo 33, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di aree a rilevante interesse nazionale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sembrano essenzialmente rivestire carattere programmatico-procedurale, essendo volte ad assicurare, in tempi certi e brevi, la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Eventuali oneri, derivanti dalla concreta

applicazione delle disposizioni (comma 3, che elenca le tipologie di misure inserite nel programma di risanamento ambientale e nel documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana; comma 5, oneri per la nomina del Commissario di Governo; comma 6, oneri per la nomina del Soggetto attuatore), vengono posti a carico delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, rileva che l'articolo 1 riconduce le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni [articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione]. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa l'effettiva compatibilità di tale previsione, volta ad assicurare livelli essenziali uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale con l'invarianza finanziaria postulata nelle norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse – in particolare se umane, strumentali o finanziarie – faccia riferimento la previsione in base alla quale il programma di rigenerazione urbana di cui all'articolo 30, comma 10, sarà adottato dal commissario straordinario del Governo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale chiarimento appare a suo avviso opportuno anche ai fini dell'eventuale riformulazione della suddetta disposizione.

Con riguardo ai commi da 11 a 13 dell'articolo 33, riguardanti il Comprensorio Bagnoli-Coroglio, rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano costituire una specificazione della più ampia disciplina, di cui al medesimo articolo 33, commi da 1 a 10, del provvedimento in esame. Ciò premesso, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti circa i seguenti aspetti: eventuale natura pubblica del soggetto attuatore e della società per azioni all'uopo costituita; valutazione degli interventi da effettuare e stima, anche di massima, dei relativi costi, anche alla luce del comma 1 dell'articolo 33 in esame, che

riconduce nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni [di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione] le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale; eventuale sottoscrizione di capitale sociale e linee di finanziamento utilizzate da parte di soggetti pubblici al fine di procedere agli interventi programmati.

Ritiene altresì necessario acquisire una valutazione in merito al rischio di un eventuale coinvolgimento della finanza pubblica in caso di mancata realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore. Per quanto attiene all'esenzione da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta della trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti previsti andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti che il minor gettito da essa derivante sia ricompreso nei tendenziali a legislazione vigente.

Circa l'articolo 34, concernente la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui ritiene utile una conferma dal Governo – che le modifiche in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con riferimento all'articolo 37, recante misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, andrebbe a suo parere acquisita una conferma dal Governo in ordine alla neutralità finanziaria del sistema di finanziamento previsto dal testo per gli investimenti volti ad accrescere la capacità nazionale degli stocaggi. In particolare, andrebbe confermato che i meccanismi tariffari incentivanti previsti per detti investimenti troveranno compensazione all'interno dello stesso sistema tariffario. Segnala inoltre che, fra i cambiamenti metodologici intervenuti nella contabilizzazione delle entrate e delle spese a seguito dell'entrata in vigore del Sec 2010, sono state classificate come

imposte indirette le componenti della tariffa elettrica destinate al settore delle energie rinnovabili, mentre l'impiego delle risorse così ottenute viene qualificato fra i contributi alla produzione. In precedenza entrambi i flussi erano esclusi dal circuito dei conti delle amministrazioni pubbliche. La nuova metodologia, pur modificando i livelli delle grandezze interessate (innalzamento del livello assoluto delle entrate e delle spese), lascia inalterati i saldi, in quanto ad una voce di entrata corrisponde una voce di spesa di pari importo. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se la nuova contabilizzazione qui richiamata riguardi anche altre componenti della tariffa elettrica (fra cui quelle previste dal comma 3 in esame), e non soltanto quelle destinate al settore delle energie rinnovabili.

Circa l'articolo 40, recante il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per quanto attiene all'incremento del Fondo per l'occupazione e la formazione, finalizzato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, non ha osservazioni da formulare atteso che detto incremento è disposto all'interno di un limite di spesa. Con riferimento all'incremento, pari a 70 milioni di euro per l'annualità 2015, della dotazione per il finanziamento degli incentivi, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, rileva che tale voce non viene contabilizzata nel prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare ma solo sui saldi di fabbisogno e indebitamento, analogamente al contestuale definanziamento della dotazione, sempre per l'esercizio 2015, relativa alle regioni del Mezzogiorno. Osserva in proposito che il prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge n. 76 del 2013 evidenziava sul saldo netto da finanziare, con riferimento agli incentivi per i lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del citato decreto-legge, i medesimi effetti riportati sul fabbisogno e sull'indebitamento. Andrebbe pertanto a suo avviso acquisito dal Governo un chiarimento circa le ragioni della mancata iscrizione sul SNF per il 2015 degli effetti

di norme aventi la stessa finalità di quelle a suo tempo scontate su tale saldo per annualità precedenti.

Per quanto attiene alle modalità di copertura, osserva quanto segue:

relativamente al definanziamento degli incentivi *ex* articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013, la relazione tecnica assicura la congruità delle risorse complessivamente disponibili negli esercizi 2013 e 2014 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In proposito, ricorda che l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito per questo Fondo la conservazione nel conto dei residui, per il riutilizzo nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate;

con riferimento al versamento all'entrata di parte delle maggiori entrate contributive di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l'intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016). Su tale diversa imputazione ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo;

con riferimento alla lettera g), ritiene necessario acquisire altresì conferma che l'acquisizione al bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a valere sulle sanzioni comminate dal Garante per la concorrenza sia compatibile con le finalità originarie di dette risorse (iniziative a vantaggio dei consumatori) e con gli interventi già avviati e/o programmati.

Con riferimento al comma 4, che, al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013 relativi all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, incrementa il limite di spesa per il medesimo anno di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazio-

zione e formazione, rileva che la disposizione sembra diretta alla regolarizzazione contabile dell'esercizio 2013, ormai chiuso. Sul punto andrebbe a suo parere chiarito se possano prefigurarsi effetti di cassa sull'esercizio in corso.

Quanto infine al comma 6, che prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente pari a 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, osserva che la disposizione sembra finalizzata ad utilizzare l'eccedenza dovuta al mancato allineamento tra effetti sul saldo netto da finanziarie ed effetti sul fabbisogno e indebitamento di alcune voci di copertura. Anche su tale punto ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, in particolare le seguenti risorse utilizzate a fini di copertura, fermo restando che per le restanti risorse (lettere *a*), *b*) e *d*)) rinvia a quanto già evidenziato con riguardo alla quantificazione degli oneri:

quelle di cui al comma 2 lettera *c*), pari a 11.757.411 euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n.201 del 2011, sono iscritte nel capitolo 2480 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;

quelle di cui al comma 2 lettera *f*), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68 della legge n. 247 del 2007, sono iscritte nel capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;

quelle di cui al comma 2, lettera *g*), relative alle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Con riferimento a tale copertura si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 4, comma 8 e all'articolo 32, comma 2, sottolineando che, a differenza delle suddette disposizioni, questa volta la norma non specifica a quale data le somme delle quali è previsto l'utilizzo debbano essere state versate all'entrata. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Circa i commi da 1 a 4 dell'articolo 41, in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria, rileva che le norme introducono una specifica finalizzazione per somme già stanziata a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui valuta opportuno acquisire la conferma del Governo – che la rimodulazione in esame non determini la necessità di reintegrare successivamente i finanziamenti per completare altri interventi già programmati. Per quanto concerne l'articolazione degli effetti di spesa e i relativi effetti sui saldi, la relazione tecnica afferma espressamente che l'utilizzo delle risorse avviene « nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ». Tale previsione non è peraltro contenuta nella formulazione della norma. Andrebbero quindi a suo avviso acquisiti chiarimenti in proposito.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 42, concernente la riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge n. 66 del 2014, rileva preliminarmente che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme, dovrebbe essere fornita distinta e dettagliata indicazione degli effetti recati: dalle norme oggetto di modifica; dalle norme introdotte con le singole proposte modificative contenute nell'articolo in esame. Rileva, inoltre, che le disposizioni ap-

paiono idonee ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari, sui saldi di indebitamento e fabbisogno, derivanti dall'innalzamento di 500 milioni del limite di spesa per le regioni fissato nell'ambito del patto di stabilità. Segnala, infatti, che tali effetti sarebbero sterilizzati: o includendo nei limiti del patto somme che ne erano escluse determinando in tal modo l'erosione di altre spese da effettuare per un pari importo; oppure, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcune spese, sebbene non escluse dal patto, risultano già scontate sui saldi di finanza pubblica. Peraltro non sembrerebbe a suo avviso essere compensato l'effetto migliorativo, pari a 500 milioni di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione del più volte citato articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e che dovrebbe venir meno con la disposizione in esame. La circostanza che alla norma citata, fossero imputati effetti per l'importo indicato sul saldo netto da finanziare emerge, a suo parere, non solo dall'allegato riepilogativo degli effetti annesso al citato decreto n. 66, ma anche dall'intesa del 29 maggio 2014 ora espressamente richiamata dal testo normativo in esame. L'intesa prevede espressamente meccanismi di sterilizzazione degli effetti sul saldo netto per un importo di 500 milioni a valere sulle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile (300 milioni) e sulle disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (200 milioni). Tale sterilizzazione non sembrerebbe prevista dal testo in esame dal momento che il meccanismo compensativo previsto dalle norme è tutto interno alla finanza regionale e non comporta riversamento di somme all'erario. In ordine alla predetta questione ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo. Rileva, infine, che non appare immediatamente evidente se il riordino disposto lasci inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto pur non alterando l'ammontare complessivo dei medesimi risparmi.

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 42, in materia di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano al differimento infrannuale di termini relativi a procedure già previste a legislazione vigente per la riarticolazione, a saldi invariati, degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.

Circa il comma 4 dell'articolo 42, concernente l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario di cui alla legge di stabilità 2014, andrebbe a suo avviso chiarito se il posticipo di sei mesi dei termini previsti dalla norma – benché di carattere infrannuale – possa avere riflessi sulla gestione di cassa con conseguenti effetti in termini di interessi.

In relazione ai commi da 5 a 8 dell'articolo 42, recanti la ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la Regione siciliana, rileva che il comma 6 dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che le somme riservate all'erario in forza dei decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011, e riferite alle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia, devono essere restituite alla regione stessa. Ciò implica, in capo al bilancio dello Stato, un onere non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. La compensazione è disposta a valere sugli accantonamenti previsti da norme vigenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione siciliana. Andrebbe pertanto a suo parere acquisita conferma che la corresponsione delle somme in questione risulti già scontata ai fini dei tendenziali. Osserva, inoltre, che il comma 6 dispone con riferimento al solo anno 2014 mentre le riserve all'erario dichiarate incostituzionali e disposte in forza dei decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 operano per cinque anni. Ritiene pertanto che non sia evidente se possano prodursi effetti derivanti dalla sentenza anche negli anni successivi al 2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 8 reca l'op-

portunità di specificare il periodo a cui si riferisce il finanziamento pari a 400 milioni di euro annui del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale periodo – come risulta dal comma 5 dell'articolo 42, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione – dovrebbe riferirsi al quadriennio 2014-2017. In proposito appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Circa i commi da 9 a 13 dell'articolo 42, recanti ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la regione Sardegna, rileva – come già osservato in relazione al comma 1 – che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme in materia di finanza locale, andrebbe fornita distinta e dettagliata indicazione delle conseguenze finanziarie recate dalle singole disposizioni. In particolare, sarebbe a suo avviso utile conoscere gli elementi sulla base dei quali si valuta che una riduzione del contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per 320 milioni consenta alla medesima regione di conseguire il pareggio di bilancio nel 2015, secondo il criterio richiesto a partire da tale anno. In particolare andrebbe esplicitato se tale importo di 320 milioni corrisponda ad un potenziale avanzo per il bilancio della regione, atteso per il 2015, che dovrebbe essere compensato da una maggiore capacità di spesa per identico importo. Per quanto concerne l'esclusione dal vincolo del patto per il 2014 delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia, prende atto che la relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione sui saldi di finanza pubblica dal momento che le medesime spese sono sostenute, oggi, dallo Stato. Osserva tuttavia che dal tenore della norma non emerge con chiarezza se l'esclusione dai vincoli del patto sia già prevista dalla legislazione vigente. In ogni caso, qualora si tratti di esclusione già prevista, le norme non esplicitano che la relativa somma debba essere trasferita dallo Stato alla regione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Go-

verno. Rileva, infine, che – a differenza per quanto previsto per la Sicilia – non sono contabilizzati, nell'apposito prospetto riepilogativo gli effetti finanziari, per altro compensativi, relativi alla copertura delle conseguenze, in termini di fabbisogno ed indebitamento, derivanti dai commi 9 e 10 (320 milioni) a valere sul Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Circa i commi da 1 a 3 dell'articolo 43, in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali, rileva che:

come già accennato, parte delle risorse giacenti nel Fondo provengono da una riduzione del Fondo speciale di conto capitale;

la circolare n. 6 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 febbraio 2014 afferma che le anticipazioni sul Fondo devono essere imputate contabilmente alle accensioni di prestiti e dunque non rilevano ai fini del patto di stabilità;

le norme dei commi 2 e 3 del testo in esame cambiano i criteri di contabilizzazione già fissati nel passato, determinando un ampliamento delle capacità di spesa degli enti locali. Pertanto le norme sembrano introdurre un onere che richiederebbe una copertura, non rinvenibile nel testo in esame. In proposito andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Dovrebbe, infine, essere precisata la portata normativa della disposizione che afferma che la rilevanza ai fini del patto è prevista « nei limiti di 100 milioni per il 2014 e di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio ». Qualora i due limiti debbano intendersi cumulabili (e non alternativi, con prevalenza di quello più basso), l'esatta portata dell'onere recato dalla norma risulterebbe indeterminata. In proposito ritiene utili chiarimenti.

Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 43, in materia di utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, in merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se siano venute meno le ragioni per le quali si era previsto l'impegno, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 1319 – stato di previsione del Ministero dell'interno) ora destinate al Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene degne di rilievo le questioni poste dal relatore con riferimento alla necessità di una maggiore sistematicità e coerenza riguardo alla individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ritenendo che una sistematizzazione al riguardo possa essere effettuata in sede di legge di stabilità.

Rileva inoltre che molte delle questioni poste dal relatore attengono prevalentemente al merito del provvedimento e andrebbero affrontate più compiutamente presso la Commissione competente. Trattandosi di un provvedimento molto complesso, ritiene altresì che anche le questioni attinenti al reperimento di adeguate coperture finanziarie andrebbero comunque approfondite, al fine del reperimento

delle relative risorse, per le scelte di merito a ciò sottese, nell'ambito della Commissione di merito, previo raccordo con la Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la questione del mancato trasferimento di 171 milioni di euro ai comuni per i minori introiti relativi all'IMU, fa presente che il recupero di tali risorse a carico di tali enti è previsto dalla normativa vigente. Comunque manifesta la disponibilità del Governo a discutere di tale problematica, per trovare eventuali correttivi, nell'ambito dell'esame parlamentare della prossima legge di stabilità.

Maino MARCHI (PD) fa presente che sarebbe opportuna la trasmissione quanto più sollecita possibile, da parte del Governo, della relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, oltre che per completare finalmente l'esame in Assemblea del provvedimento, anche per le connessioni ed interazioni delle misure previste dal medesimo rispetto ad alcune disposizioni recate dal decreto-legge in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-03677 Sberna: Rimodulazione del <i>bonus</i> IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
---	----

RISOLUZIONI:

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	74
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AVVERTENZA	74
------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni 5-03675 Causi e 5-03680 Paglia, al fine di disporre di più compiuti elementi di risposta. Segnala come il motivo della richiesta di rinvio risiede nella difficoltà, che in alcuni casi gli uffici del Ministero preposti incontrano, a reperire e predisporre gli elementi di risposta nei tempi molto brevi che intercorrono tra la presentazione e lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Marco CAUSI (PD) accoglie la richiesta di rinvio dello svolgimento della propria interrogazione, chiedendo tuttavia che, nella prossima settimana, il proprio gruppo possa svolgere, oltre ad un'interrogazione a risposta immediata, anche un'interrogazione a risposta ordinaria in Commissione.

Dichiara inoltre la disponibilità del PD a valutare tutte le soluzioni organizzative che possano consentire al Governo di dare risposta ad uno strumento, quello delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, che costituisce un'ottima tradizione della Commissione Finanze, attraverso il quale i deputati possono esercitare in modo rapido ed efficace la loro attività di sindacato ispettivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Governo e concordi i presentatori, le interrogazioni 5-03675 Causi e 5-03680 Paglia saranno svolte in altra seduta.

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto essa chiarisce, nei termini generali, la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ringrazia il Viceministro per la risposta puntuale ed esaustiva alla questione posta dall'interrogazione.

In particolare, evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo fosse volto essenzialmente a verificare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del regime fiscale di vantaggio, previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011 a favore dei contribuenti di piccole dimensioni aventi meno di 35 anni che accertino un fatturato annuo non superiore a 30.000 euro, innalzando la soglia di fatturato massima

per accedere a tale regime fiscale a 50 o 60.000 euro, anche senza modificare il requisito anagrafico dei 35 anni.

Sottolinea infatti come, in un quadro di congiuntura economica tanto negativo come quello attuale, e a fronte di una pressione fiscale elevata a carico di imprese e lavoratori autonomi, il predetto strumento di agevolazione fiscale abbia dispiegato effetti molto positivi.

Dichiara quindi come la sua soddisfazione rispetto alla risposta fornita sia direttamente proporzionale all'impegno con il quale Governo interverrà concretamente e in tempi rapidi sul tema, anche nell'ambito della discussione del disegno di legge di stabilità per il 2015, al fine di rafforzare e estendere l'ambito di applicazione di tale strumento agevolativo.

In questi contesti ritiene infatti che, a fronte delle ripetute dichiarazioni del Presidente del Consiglio di voler attuare misure a sostegno dell'economia, il predetto regime fiscale di vantaggio rappresenti una misura che si è dimostrata nei fatti valida ed efficace e andrebbe, quindi, sostenuta.

Preannuncia quindi la presentazione di una risoluzione, sulla quale auspica si possa registrare la più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche, al fine di destinare una quota delle risorse finanziarie disponibile ad uno strumento certamente utile per il Paese.

Daniele PESCO (M5S), in merito alla questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, evidenzia come gli organi di stampa riportano la notizia che il Governo sarebbe intenzionato a elevare dal 5 al 15 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dal predetto regime fiscale di vantaggio.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di integrare la risposta, fornendo ulteriori dati relativi agli effetti finanziari che deriverebbero dal solo incremento della soglia di fatturato per accedere al regime fiscale di vantaggio, senza invece modificare gli altri parametri per la fruizione di tale regime.

Con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, sottolinea come il

Governo non abbia alcuna intenzione di incrementare l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sostitutiva applicabile ai soggetti che fruiscono del citato regime. In tale contesto evidenzia come l'Esecutivo sia intenzionato ad avvalersi pienamente di tale strumento di sostegno, ma che non sia stato ancora deciso quale debba essere lo strumento legislativo più adatto per intervenire in materia.

Carla RUOCCO (M5S) rileva come uno degli aspetti che caratterizzano il regime fiscale di vantaggio sia quello della temporalità della sua applicazione: ritiene, invece, che occorra prevedere uno strumento di sostegno tributario alle imprese avente carattere strutturale, ampliando inoltre la platea dei destinatari di tale misura.

5-03677 Sberna: Rimodulazione del *bonus* IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli.

Mario SBERNA (PI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende superare l'iniquità insita nel fatto il *bonus* IRPEF degli 80 euro previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 non tiene in alcun conto dei carichi familiari.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario SBERNA (PI) ringrazia il Viceministro per la risposta, rilevando come la stabilizzazione del *bonus* IRPEF introdotto per il solo 2014 dal decreto-legge n. 66 del 2014 potrebbe essere realizzata attraverso una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità di origine parlamentare: in tale contesto ribadisce l'esigenza di introdurre in tale misura agevolativa un criterio di favore per le famiglie con figli, al fine di introdurre un concreto sostegno in favore della natalità, che in Italia si sta riducendo sempre più.

5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia GRILLO (M5S) rileva come il problema sollevato dall'interrogazione riguarda, nello specifico, la collocazione degli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate, ma si inquadri in un quadro molto più generale, relativo alla corretta gestione degli immobili pubblici e delle locazioni passive per la collocazione degli uffici pubblici. In tale contesto, l'interrogazione evidenzia come il ricorso alla locazione di immobili di privati, piuttosto che ad immobili già di proprietà pubblica, si sia rilevata inadeguata. A tale proposito sottolinea come ulteriori possibilità di utilizzo di immobili pubblici potrebbero essere fornite dalle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «Sblocca Italia», relative alla valorizzazione degli immobili in uso da parte dell'Amministrazione della Difesa.

Segnala quindi come una problematica analoga a quella indicata dall'atto di sindacato ispettivo riguarda la sede dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la quale ha chiesto all'Agenzia del demanio di poter disporre di un immobile pubblico, in luogo dell'unità immobiliare in locazione attualmente utilizzata, ricevendo tuttavia, anche in questo caso, una risposta negativa.

Sottolinea altresì come non risultino rispettate le regole di trasparenza sulla gestione degli immobili pubblici e delle locazioni passive previste dalla disciplina vigente.

Si dichiara quindi non del tutto soddisfatta della risposta, riservandosi di intervenire ulteriormente sulla questione e

auspicando che il lavoro svolto finora su tali temi possa produrre finalmente frutti concreti.

5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne.

Filippo BUSIN (LNA), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA) ringrazia per l'esauriente risposta, rilevando, tuttavia, come il tema posto dalla sua interrogazione non riguarda tanto il corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia di accise sui carburanti, quanto, piuttosto, l'effetto distorsivo sul mercato determinato dalle differenti interpretazioni della normativa europea in materia che i diversi Stati membri hanno dato nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Evidenzia, infatti, come tale situazione stia determinando una violazione della parità concorrenziale tra gli operatori che svolgono attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, particolarmente inaccettabile nell'ambito dell'area dell'Euro, a vantaggio degli operatori di quei Paesi che possono avvalersi di un regime di accisa più favorevole sui carburanti impiegati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri era stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, rileva l'estrema esiguità dei profili di competenza della Commissione Finanze recati dal provvedimento, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il Viceministro Casero aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sui temi dell'autoriciclaggio, che, tuttavia, al momento non è stato presentato.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce l'intenzione del Governo di presentare un proprio emendamento sui temi dell'autoriciclaggio, chiedendo quindi che la Commissione non proceda nell'esame del provvedimento fino a quando non sarà stata presentata tale proposta emendativa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, come stabilito in precedenza, l'esame dello schema di decreto legislativo

riprenderà quando il relatore avrà formulato la sua proposta di parere sul provvedimento, rispetto alla quale potranno essere presentate proposte di modifica o proposte alternative di parere.

In tale contesto propone, concorde la Commissione, di chiedere alla Presidenza della Camera una proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere, che altrimenti scadrebbe domani, 2 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 settembre scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come il tema della riforma della riscossione coattiva affrontato dalla risoluzione in discussione costituisca uno degli oggetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014. In tale contesto sottolinea come il Governo abbia recepito l'impulso sotteso all'atto di indirizzo, impegnandosi pertanto ad affrontare prossimamente tale questione.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come la propria risoluzione non preveda un impegno preciso a carico del Governo, ma chieda quest'ultimo di riferire su una serie di questioni fondamentali per la riforma del sistema della riscossione coattiva. In

tale prospettiva sarebbe interessante se l'Esecutivo chiarisse in Commissione la sua posizione sugli aspetti elencati nella risoluzione, al fine di chiarire al Parlamento il senso del lavoro in corso su questi temi.

Sottolinea, infatti, come il Governo e le forze che lo sostengono debbano impegnarsi in tale attività riformatrice, non essendo sufficiente limitarsi a rigettare l'ipotesi, certamente inaccettabile, di soppressione di Equitalia, contenuta nella proposta di legge del MoVimento 5 Stelle C. 2299 Cancellieri, respinta sia in Commissione sia in Assemblea nel luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, suggerisce di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, nel corso della quale il Governo potrebbe svolgere una prima illustrazione della propria posizione sui temi oggetto della risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del Presidente, rilevando come occorra prevedere un adeguato spazio di discussione in Commissione su tali temi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

ALLEGATO 1

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che la remunerazione del concessionario per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica « fredda » (studentato), ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, viene di norma suddivisa in:

1) contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione;

2) canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante;

3) canone di servizio da versare periodicamente dalla stazione appaltante;

4) ricavo risultante dallo sfruttamento economico da parte del concessionario.

In relazione agli importi di cui alla prime tre voci la stazione appaltante deve corrispondere al concessionario anche l'IVA.

Ciò premesso, tenuto conto dell'esigenza da parte della stazione appaltante di quantificare le risorse da destinare al singolo intervento, l'Onorevole interrogante, in particolare, chiede se in caso di concessione per la costruzione e gestione di un'opera pubblica, per le erogazioni in conto investimento (contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione e canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante), l'aliquota agevolata del 10 per cento

sia applicabile indipendentemente dal momento dell'erogazione, ossia in fase di costruzione o dopo il collaudo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente giova osservare che, attesa la genericità della fattispecie rappresentata e in assenza di riferimenti a specifici accordi contrattuali, non risulta facile fornire una risposta circostanziata al quesito dell'Onorevole interrogante.

Comunque, in linea generale, deve precisarsi che possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del punto 127 *quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somme erogate a titolo di partecipazione al costo dell'opera, nel presupposto che l'opera stessa rientri tra quelle specificamente richiamate nella disposizione agevolativa in esame. Al verificarsi del tale presupposto, non rileva il momento di effettiva erogazione delle somme (in fase di costruzione o successivamente), come chiarito nella risoluzione n. 395/E del 27 dicembre 2002 richiamata dall'Onorevole interrogante.

Diversamente, non beneficiano dell'aliquota agevolata scontando il regime IVA loro proprio le somme non correlate alla realizzazione dell'opera, in quanto versate dalla stazione appaltante al altro titolo (quale, ad esempio, quello per la gestione del servizio).

ALLEGATO 2

5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti nell'evidenziare le caratteristiche del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rilevano che detto regime, che ha assorbito il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, produce effetti positivi per le nuove imprese nell'attuale contesto economico e finanziario caratterizzato dal perdurare della crisi economica.

Per tale ragione auspicano un intervento legislativo volto ad ampliare, già nella prossima legge di stabilità, i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio per introdurre misure di rilancio a favore dei giovani professionisti e, in senso più ampio, dei lavoratori autonomi nonché favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ovvero di chi intende aprire per la prima volta una partita Iva o consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria, con particolare riguardo alla fase di *start up*.

A tal fine ritengono utile:

innalzare a 50.000 o 60.000 euro la soglia dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime, attualmente fissata a 30.000 euro;

allungare il periodo di applicazione del regime a 10 anni (attualmente fissato

a 5 anni) con l'eliminazione di qualsiasi vincolo anagrafico (oggi stabilito a 35 anni d'età).

Gli interroganti ritengono, inoltre, che sia necessario che l'Amministrazione delle Finanze puntualizzi che il regime vigente può essere applicato, a prescindere da vincoli anagrafici, per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, salva la norma di favore che consente a coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno compiuto ancora 35 anni, di prorogarne l'applicazione fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In ordine all'auspicio di intervenire con una disposizione normativa da inserire in seno alla legge di stabilità, al momento, è possibile solo rappresentare che eventuali interventi in materia costituiscono oggetto di quanto previsto all'interno della legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega affidata al Governo per l'attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l'articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali a cui il legislatore dovrà attenersi al fine di operare una generale revisione dell'imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell'ambito della quale è prevista, alla lettera *b*) del medesimo comma 1, anche l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di dimensioni minime nonché di regimi agevolati che prevedano il pagamento forfetario di

un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto.

In ordine all'altro quesito, con cui si chiedono chiarimenti in merito al periodo di applicazione del regime di cui trattasi, in relazione al requisito anagrafico, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che con la circolare n. 17 del 2012, par. 2.1, è stato chiarito che «il regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al

periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». Analoghe indicazioni sono contenute nella guida al contribuente, rinvenibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella quale viene specificato che «Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d'imposta di inizio dell'attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno.».

Infine, nella tabella di seguito riportata si indicano agli effetti finanziari derivanti dalle proposte in esame nell'ipotesi che le stesse entrino in vigore al partire dall'anno d'imposta 2015.

Proposta 1: Applicazione dell'attuale regime dei minimi (a tutte le partite IVA fino a 30000 euro di fatturato) con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

	2015	2016	2017	2018	2019	2120	dal 2021
Totale	-0,7	-65,7	-104,9	-144,6	-183,9	-222,5	-196,9

in milioni di euro

Proposta 2: incremento della soglia di fatturato per accedere al regime in esame, da 30.000 euro e 50000 euro, con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

	2015	2016	2017	2018	2019	2120	dal 2021
Totale	3,9	-569,5	-400,8	-440,5	-479,8	-518,4	-492,8

in milioni di euro

ALLEGATO 3

5-03677 Sberna: Rimodulazione del *bonus* IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante auspica una rimodulazione del cosiddetto *bonus* Irpef, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che tenga conto del «fattore famiglia», al fine di non penalizzare i nuclei monoreddito e quelli più numerosi, oltreché gli incapienti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, ha adottato misure volte a ridurre il cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, mediante il riconoscimento a detti lavoratori di un credito (cosiddetto *bonus*). In particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge prevede il riconoscimento del credito per l'anno 2014 in via automatica da parte dei sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda

dei redditi di lavoro dipendente e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro spettante.

L'importo del credito è stabilito nella misura di 640 euro per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, mentre, nel caso del superamento di detto limite, il credito si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro.

Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 disciplina l'incentivo in argomento quale misura transitoria.

In proposito, è opportuno rappresentare che nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, considerate le risorse disponibili, si cercherà di rendere strutturale la misura agevolativa, approfondendo nel contempo la possibilità di interventi agevolativi a favore delle famiglie.

ALLEGATO 4

5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell’Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nella città di Catania l’Agenzia delle Entrate utilizza, per i propri fini istituzionali, due porzioni dell’immobile ubicato in via Monsignor Domenico Orlando. Tale fabbricato è stato di proprietà dell’INPDAP fino al 1° gennaio 2003.

Successivamente, secondo le disposizioni in materia di privatizzazione e dismissione degli immobili dello Stato, detto immobile è stato inserito nel processo di cartolarizzazione degli immobili pubblici ed è stato venduto all’asta. I lotti comprendenti le palazzine che ospitavano gli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio sono stati aggiudicati alle società VIR immobiliare e EL.P.I Spa.

In seguito al cambio di proprietà, le due Agenzie, che già utilizzavano i fabbricati in questione, hanno stipulato due nuovi contratti di locazione con decorrenza 1° gennaio 2003. Al termine del primo sessennio (31 dicembre 2008), i citati contratti sono stati rinnovati con rinegoziazione dei canoni e scadenza 31 dicembre 2014.

All’approssimarsi della suddetta scadenza, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate della Sicilia, nel rispetto della normativa vigente e della procedura per le locazioni adottata dall’Agenzia delle entrate, ha avviato le attività previste per l’eventuale rinnovo dei contratti di locazione, manifestando alla parte proprietaria la volontà di diminuire gli spazi locati con riduzione proporzionale del canone e abbattimento del 15 per cento previsto

dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, la cosiddetta *spending review* e richiedendo all’Agenzia del Demanio e agli Enti Territoriali la disponibilità di immobili di proprietà pubblica, con esito negativo.

In data 10 giugno 2014 la predetta Direzione Regionale ha inoltre avviato un’indagine di mercato pubblica, estesa ai Comuni limitrofi a Catania per individuare uno o più fabbricati idonei ad ospitare gli Uffici in questione. Nonostante l’ampliamento dell’ambito territoriale e la possibilità di proporre locali di dimensioni più contenute, idonei a soddisfare in modo frazionato le esigenze dell’Agenzia delle entrate, anche questa indagine ha avuto esito negativo.

L’unica offerta è stata presentata dalla Vir Immobiliare per una porzione dello stesso fabbricato utilizzato all’attualità con un canone ampiamente superiore ai valori di riferimento dell’O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) della zona di riferimento. L’Agenzia ha, quindi, ritenuto non idonea l’offerta e si è riservata di riprendere le trattative con la proprietà al fine di ridurre le superfici utilizzate e rinegoziare il canone di locazione.

Ausplicando il reperimento di immobili, possibilmente di proprietà pubblica, da adibire a sedi degli Uffici di Catania, si precisa che lo schema contrattuale adottato dall’Agenzia prevede per il conduttore la facoltà di recedere *ad nutum* dal contratto di locazione con semplice preavviso di sei mesi, in modo da consentire all’Agenzia, stante il costante monitoraggio del mercato immobiliare, di esercitare tale diritto in caso di reperimento sul mercato di soluzioni locative meno onerose.

ALLEGATO 5

5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante preso atto dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03619, con riguardo all'applicazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, lamenta che alcune imprese aventi sede in altri Stati membri svolgono l'attività commerciale di trasporto passeggeri in acque interne italiane rifornendosi di carburante nel territorio nazionale ma beneficiando dell'esenzione dell'accisa nello Stato di residenza.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, giova precisare quanto segue.

Qualora uno Stato membro ha ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 15, par. 1, lett. f), della direttiva 2003/96/CE agevolando o esentando i prodotti energetici utilizzati per la navigazione nelle acque interne, con esclusione della navigazione da diporto, le imprese hanno titolo in quello Stato Membro al beneficio, allorché effettuino lì i loro rifornimenti per lo svolgimento della predetta attività di navigazione.

Naturalmente quel beneficio non potrebbe competere alle imprese di quello

Stato membro laddove le stesse si rifornissero di carburante in un diverso Stato membro che non ha ritenuto di esercitare la facoltà di cui al menzionato articolo 15, par. 1 lett. f) (come l'Italia). È infatti in quest'ultimo Stato che l'imposta è divenuta esigibile per effetto dell'immissione in consumo, conseguentemente solo questo Stato membro potrebbe eventualmente rimborsarla non altri.

Per quanto riguarda il riferimento al servizio di navigazione commerciale svolto lungo il Po e nella laguna di Venezia dalla compagnia francese *CroisiEurope Travel* e per il quale a detta dell'Onorevole interrogante la predetta compagnia beneficerebbe dell'esenzione dall'accisa in base alla normativa francese, si osserva che le acque della laguna di Venezia rientrano nelle acque marine comunitarie, pertanto le imbarcazioni che vi effettuano navigazione commerciale, tra cui rientrano evidentemente le navi da crociera, siano esse nazionali siano esse comunitarie, hanno diritto, per i rifornimenti di carburante effettuati all'esenzione di cui a punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, che per questo specifico profilo della navigazione nelle acque marine comunitarie dà attuazione all'esenzione obbligatoria di cui all'articolo 14, par. 1 lett. c), della direttiva 2003/96/CE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02840 Ghizzoni: Sugli investimenti pubblici italiani nel settore aerospaziale	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-03211 Palmieri: Sull'attuazione della risoluzione n. 7-00673 riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91
5-03243 Luigi Gallo: Sulla tutela della salute nelle scuole, sulla formazione del personale docente e sulla formazione tecnologica degli studenti	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	82
Sull'ordine dei lavori	82
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.

5-02840 Ghizzoni: Sugli investimenti pubblici italiani nel settore aerospaziale.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori

dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Dopo aver ricordato l'importanza della ricerca nel settore aerospaziale che si avvale anche dell'apporto delle università, si riserva

la presentazione di un atto di sindacato ispettivo o di indirizzo, al termine del semestre europeo, in materia di promozione del settore aerospaziale in Italia.

5-03211 Palmieri: Sull'attuazione della risoluzione n. 7-00673 riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PDL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario D'Onghia. Ricorda, infatti, che la questione relativa al finanziamento con risorse pubbliche di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di scuole private parificate, si era già posta in occasione dell'approvazione della risoluzione n. 8-00099, approvata in data 25 novembre 2010, dalle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, cui è seguita l'approvazione della risoluzione in titolo, in data 2 agosto 2011, e la richiesta di un parere al Consiglio di Stato sulla suddetta questione. Rileva quindi che – a tutt'oggi – tale questione non è stata ancora risolta. Dopo aver ricordato che il Presidente del Consiglio Renzi ha affermato la priorità nell'azione di governo della messa in sicurezza degli edifici scolastici, senza specificare se si tratti di scuole statali o di scuole paritarie, preannuncia una sua iniziativa legislativa al fine di modificare la legge n. 23 del 1996 – citata nella risposta del Governo – concernente le norme per l'edilizia scolastica, affinché si possano finanziare anche gli interventi sulle strutture edilizie scolastiche non di proprietà pubblica.

5-03243 Luigi Gallo: Sulla tutela della salute nelle scuole, sulla formazione del personale docente e sulla formazione tecnologica degli studenti.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva infatti preliminarmente che il presente atto di sindacato ispettivo era stato presentato il 17 luglio 2014 proprio al fine di dare attuazione, sin dall'inizio del corrente anno scolastico, ad alcune misure previste dal decreto-legge n. 104 del 2013 su taluni importanti aspetti concernenti il mondo della scuola, oggetto della determinante iniziativa dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Osserva, invece, che sia la corretta e sana alimentazione nelle scuole, sia la divulgazione dei testi digitali, sia la promozione del plurilinguismo nelle scuole dell'infanzia attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, sia, infine, un'adeguata formazione del personale docente, tutte questioni affrontate dal predetto decreto-legge n. 104 del 2013, sono oggetto di una risposta del tutto insoddisfacente da parte del Governo. Rileva, infine, che ben 10 milioni di euro destinati alla formazione di docenti, per l'anno 2014, non saranno più spesi nel corrente anno, bensì nel prossimo esercizio finanziario.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Paolo Tancredi.

Sull'ordine dei lavori.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, cosiddetto

« Valore cultura », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, all'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), prevede che il direttore generale di progetto del sito archeologico di Pompei informi, con cadenza semestrale, il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma. Sollecita quindi la trasmissione di tali informazioni, chiedendo di valutare l'opportunità di ascoltare personalmente il medesimo direttore generale e il soprintendente del medesimo sito archeologico.

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Simona MALPEZZI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « Sblocca Italia », composto di 44 articoli, contiene disposizioni urgenti in materia ambientale, nonché di infrastrutture, di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, di energia, di ammortizzatori sociali, e misure per gli enti territoriali e per le imprese. Precisa che alcune disposizioni di interesse per la VII Commissione sono contenute negli articoli 9, 10, 25 e 42.

Rileva quindi che l'articolo 9 è volto a qualificare come interventi di « estrema urgenza », considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte del-

l'ente interessato, gli interventi – anche su impianti, arredi e dotazioni – funzionali (fra l'altro) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, nonché quelli funzionali alla tutela del patrimonio culturale. Precisa che per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice dei contratti e che le principali modifiche determinano per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata a 5,186 milioni di euro): la possibilità di stipulare il contratto, prima del termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cosiddetto meccanismo di *stand still*), ed anche nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare; la possibilità di affidare i lavori senza la richiesta di garanzia a corredo dell'offerta; la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e ricorrendo alla procedura negoziata senza bando, invitando un minimo di tre soggetti; la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro solo sul sito informatico della stazione appaltante; il dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate; l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli delle istituzioni AFAM per importi fino a 200.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Segnala quindi, a questo proposito, che sarebbe necessario intervenire direttamente

e organicamente su una revisione del codice degli appalti in generale, evitando così continue deroghe.

Osserva quindi che l'articolo 10, finalizzato ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti, allarga (fra l'altro) il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo – per quanto più direttamente interessa la VII Commissione – gli investimenti finalizzati, tra l'altro, a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo.

Rileva inoltre che l'articolo 25, comma 4, fissa il termine del 31 dicembre 2014 per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previste dall'articolo 96, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Segnala quindi, a questo proposito, l'importanza che le linee guida rispettino quanto stabilito dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, stipulata a La Valletta, la cui ratifica è in corso di esame presso la III Commissione. Ricorda poi che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si conclude con la relazione finale, o cosiddetta relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente, che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e detta le eventuali prescrizioni a seconda della rilevanza archeologica del sito.

Osserva inoltre che i commi 2 e 3 dell'articolo 25 riguardano, invece, l'autorizzazione paesaggistica, di diretta competenza della VIII Commissione. In particolare, il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità (di cui all'articolo

12 del decreto-legge n. 83 del 2014), delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, e delle tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali. Al riguardo, segnala, per completezza, che il comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezze non superiore a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiori a 0,5 metri quadrati. Precisa che vengono però mantenuti fermi gli interventi vietati sui beni culturali ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice dei beni culturali.

Aggiunge che il comma 3 dell'articolo 25 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004) che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Ricorda quindi che una norma identica era già stata introdotta all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2014 e, prima ancora, all'articolo 39, comma 1 lettera b), n. 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, senza che venisse tuttavia convertita in legge.

Precisa che risultano, infine, d'interesse per la VII Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, che concernono il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario

e riguardano direttamente alcune voci di spesa regionale in materia scolastica. Ricorda quindi che l'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha fissato tale contributo a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Precisa che la norma in esame (primo periodo) anticipa il termine, dal 31 ottobre al 30 settembre 2014, entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, in relazione agli anni 2015 e seguenti. La norma inserisce, inoltre, dopo l'articolo 46, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater al fine di dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014, di 500 milioni di euro. Sottolinea che le regioni hanno infatti concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa per un valore complessivo di 500 milioni per il 2014 (ai fini dell'indebitamento netto) attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente. In sostanza, le regioni, con l'intesa sottoscritta il 29 maggio scorso hanno concordato – con una possibilità prevista dalla legge – una diversa modalità di attuare il risparmio richiesto attraverso la rinuncia a determinate deroghe. Osserva quindi che il citato comma 7-bis dispone che le risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014 ed attualmente escluse dal patto di stabilità, devono essere spese dalle regioni, nei limiti dell'obiettivo programmatico già fissato (e come modificato dal successivo comma 7-quater). Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare particolari settori, tra i quali alcuni di interesse della VII Commissione. Il primo settore è relativo alle scuole paritarie, per 100 milioni di euro; la deroga è stabilita dall'articolo 1, comma 260, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). La norma esclude le spese

per il sostegno alle scuole paritarie effettuate dalle regioni con le risorse ad esse attribuite dallo Stato (pari complessivamente a 220 milioni di euro) dal computo ai fini del patto di stabilità interno per il 2014, nel limite di 100 milioni di euro. Il secondo settore concerne le borse di studio universitarie, per 150 milioni di euro; il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012), è stato incrementato di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 104 del 2013 e di 50 milioni di euro dall'articolo 1, comma 259 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); il citato articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2013, al comma 2, ha escluso dai limiti del patto di stabilità i pagamenti effettuati dalle regioni con le risorse statali del Fondo integrativo. Il terzo settore concerne i contributi e i benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro, stanziati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2013; il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude dal patto di stabilità la corrispondente spesa regionale. L'ultimo settore di interesse per la VII Commissione, infine, è relativo ai libri di testo, per 80 milioni di euro; l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha autorizzato, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, ovvero in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.

Segnala peraltro che, mentre per quanto riguarda le prime tre voci la normativa vigente effettivamente prevede espressamente l'esclusione dal patto di stabilità, nel caso della voce relativa ai libri di testo, non è chiaro il fondamento legislativo dell'esclusione dal patto di stabilità interno della corrispondente spesa regionale, presupposta dal decreto. Osserva infine che per quanto riguarda il Diritto allo studio universitario (lettera

b), comma 7-*quater*) il reinserimento dei pagamenti relativi all'interno del patto di stabilità mette seriamente in forse tutto il sistema. Infatti mentre il contributo statale è stato stabilizzato in 154 milioni di euro, le due altre fonti di finanziamento del cosiddetto DSU sono la tassa regionale (pagata dagli studenti) e il contributo a carico del bilancio di ciascuna regione in misura pari almeno al 40 per cento del contributo statale. Sottolinea quindi che è evidente che se mancassero questi due cespiti i livelli di prestazione del DSU scenderebbe immediatamente sotto il livello attuale che è già il minimo assoluto in Europa. Evidenzia quindi l'urgenza di tale questione, perché la norma si riferisce già al 2014 e, quindi, concerne le borse di studio che dovranno essere pagate a decorrere dal primo novembre di quest'anno.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede chiarimenti alla relatrice sui tempi di discussione del provvedimento in esame.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, osserva che, a quanto le risulta, nella serata di domani scade, presso la VIII Commissione Ambiente, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento all'ordine del giorno. Rileva quindi che la questione che le sembra sicuramente da affrontare è quella concernente le disposizioni, da lei descritte, di cui all'articolo 42, comma 1, concernenti le deroghe all'esclusione dal patto di stabilità interno di taluni interventi in settori di competenza della VII Commissione, con riferimento in particolare al diritto allo studio universitario. Osserva, comunque, che l'essere tali disposizioni attuazione di un'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, il 29 maggio 2014, rende più complicate le possibilità di intervento da parte del Parlamento.

Maria COSCIA (PD) propone, alla luce di quanto sinora emerso, di continuare la discussione sul provvedimento nella giornata odierna, in modo tale da esprimere, nella giornata di domani, in tempo utile

prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, il parere di competenza della VII Commissione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che la probabile apposizione della questione di fiducia, da parte del Governo, nella giornata odierna, sul decreto-legge n. 119 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, potrebbe comportare difficoltà di esame del provvedimento – da parte della VII Commissione – nel corso della medesima giornata di domani.

Ilaria CAPUA, *presidente*, acquisito l'assenso dei gruppi, dà la parola ai deputati che intendono intervenire nella discussione generale sul provvedimento, riservandosi di decidere al termine della seduta odierna sul prosieguo dell'esame dello stesso.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto. Ricorda che il deputato Guerra sta approfondendo presso la V Commissione gli aspetti, che destano preoccupazione, evidenziati dalla relatrice, concernenti le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, in materia di patto di stabilità interno, le quali rischiano di determinare una grave incertezza nella erogazione delle borse di studio da parte delle Regioni, proprio alla vigilia della scadenza del termine. Rileva che sembrano sussistere anche problemi di coordinamento normativo concernenti le stesse. Osserva inoltre, con riferimento alle disposizioni concernenti l'archeologia preventiva, di cui all'articolo 25, comma 4, che sarebbe opportuno coordinare l'emanazione delle linee guida, ivi indicate, con le disposizioni della citata Convenzione de La Valletta.

Luigi GALLO (M5S) osserva che, se il Governo Letta era il Governo « del rinvio »,

il Governo Renzi si può qualificare come il Governo « del gambero », in quanto, sia per quanto concerne le procedure di affidamento dei contratti, di cui all'articolo 9 del provvedimento, che non assicurano la libera concorrenza e la trasparenza dei procedimenti, sia in riferimento alle norme in materia di deroga al patto di stabilità interno, di cui all'articolo 42, comma 1, vi è una discutibile riconsiderazione di quanto sinora previsto a legislazione vigente. Concorda, infine, con quanto testé affermato dalla collega Ghizzoni, con particolare riferimento al diritto allo studio universitario.

Umberto D'OTTAVIO (PD), concordando con quanto affermato dalle colleghe Malpezzi e Ghizzoni, reputa imbarazzante la situazione che si è creata, per la quale, all'interno di un importante e prezioso provvedimento d'urgenza destinato a sbloccare i cantieri in Italia, sono state inserite delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno di indubbia delicatezza, in quanto queste appaiono sacrificare molti interventi che concernono le scuole. Ritene quindi necessario che la Commissione chieda chiarimenti proprio su questo aspetto, ritenendo che il provvedimento in esame sia strettamente collegato con la prossima legge di stabilità. Dopo aver ricordato che il tema dell'edilizia scolastica è una priorità del Governo Renzi, ricorda che i cantieri dei fondi INAIL destinati a tale scopo non sono potuti partire proprio a causa dei vincoli del patto di stabilità interno. Ricorda, infine, che la Francia ha appena annunciato che, quest'anno, raggiungerà il 4,4 per cento del rapporto deficit/PIL, per le sue esigenze di bilancio, mentre l'Italia continua a voler rispettare il limite del 3 per cento di tale rapporto.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver constatato che le preoccupazioni emerse sono condivise, attende che le stesse siano trasfuse in condizioni predisposte dalla relatrice, nella proposta di parere che la stessa presenterà alla Commissione. Os-

serva comunque che sembra emergere una carenza, da parte del Governo, nella capacità di redazione dei provvedimenti legislativi.

Gianna MALISANI (PD) apprezza il delicato e complicato lavoro svolto dalla relatrice. Rileva preliminarmente come le conseguenze delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, forse sono state sinora sottovalutate. Concorda quindi con la relatrice sul fatto che, con riferimento all'articolo 9, sarebbe necessario intervenire organicamente con una revisione del Codice degli appalti, evitando in tal modo continue deroghe nell'affidamento dei lavori. Esprime poi preoccupazione con riferimento alle deroghe sulla necessità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per taluni interventi, di cui all'articolo 25, segnalando inoltre il comma 4 dell'articolo 6, il quale prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile con determinate caratteristiche. Segnala, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, concernenti i poteri del commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, che disciplina la procedura in caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Roberto RAMPI (PD) concorda con il collega D'Ottavio. Chiede, inoltre, ai commissari di valutare l'opportunità di inserire, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, un'osservazione che inviti la Commissione di merito a prevedere, all'interno del provvedimento in esame, norme di semplificazione burocratica con riferimento alle attività concernenti lo spettacolo dal vivo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, annuncia la sua intenzione di esprimere una condizione nella proposta di parere che presenterà prossimamente con-

cernente le disposizioni in materia di deroghe al patto di stabilità interno di cui all'articolo 42, comma 1, del testo in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver annunciato che la Commissione si riunirà nella giornata di domani, al fine di poter esprimere, in tempo utile, il parere di competenza sul provvedimento in esame,

rinvia a tale seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-02840 Ghizzoni: Sugli investimenti pubblici italiani nel settore aerospaziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare in discussione verte sui programmi e gli obiettivi dell'Agenzia Spaziale Italiana. In particolare, l'Onorevole interrogante chiede: l'adozione di misure idonee a superare le difficoltà interne al funzionamento dell'Agenzia (1); l'individuazione di programmi strategici per il settore spaziale (2); quali sono le decisioni politiche di indirizzo del Governo per una efficace implementazione pratica di detti programmi (3); le iniziative che l'Italia intraprenderà in materia durante il semestre di Presidenza della Commissione europea (4); come si intenda preparare la Conferenza ministeriale dell'ESA, che si terrà nel dicembre 2014 (5).

Ritengo innanzitutto di dover rappresentare il ruolo strategico che il settore spaziale riveste nel nostro Paese. Esso rappresenta un'area di tradizionale forza ed eccellenza del sistema industriale e della ricerca italiana, a livello internazionale. È, infatti, un comparto economicamente trainante con i suoi 5.800 addetti e il suo fatturato pari a 1,5 miliardi di euro. Il Ministero presta particolare attenzione dedicandogli circa il 30 per cento del totale Fondo ordinario degli enti di ricerca.

Ciò premesso, in risposta alle questioni sollevate dall'onorevole interrogante, preciso:

(I) In concomitanza alla presentazione dell'interrogazione, il Ministro ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente dell'ASI, Prof. Roberto Battiston. Il 4 agosto si è insediato il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, tra l'altro, l'avvio delle procedure per la iden-

tificazione del Comitato Tecnico Scientifico e del Direttore Generale. È stata quindi ristabilita la corretta *governance* dell'ASI.

(II) Allo scopo di identificare i programmi strategici nonché di valutarne l'interesse per i diversi attori istituzionali e privati coinvolti, sono stati attivati contatti regolari con altri ministeri, in particolare con quelli della Difesa e dello Sviluppo economico. Voglio sottolineare che i programmi e le attività spaziali richiedono consistenti finanziamenti governativi proiettati nel medio-lungo periodo, attraverso una programmazione pluriennale, coerente con l'orizzonte temporale necessario per il loro sviluppo e realizzazione. A tal fine per assicurare all'Italia competitività nelle sfide internazionali, si rende necessario ottimizzare il coordinamento nazionale e il conseguente investimento delle risorse attraverso azioni sinergiche tra MIUR, ASI, e gli altri principali interlocutori istituzionali.

(III) Il carattere multidisciplinare dei programmi e dei servizi applicativi associati rende necessaria un'azione di coordinamento di tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti al fine di condividere priorità e interventi da realizzare e di elaborare indirizzi condivisi per una posizione nazionale coerente e unitaria in sede internazionale. A tal fine, è stato attivato un Tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, a cui partecipano l'ASI, il MIUR e i rappresentanti di vari ministeri.

Il Tavolo Interministeriale procederà alla definizione di una *roadmap* e alla

trattazione di ciascun *item*, prevedendo l'avvio di gruppi di lavoro tecnici.

(IV) Nel corso del Consiglio Competitività del 26 maggio 2014 il Ministro ha illustrato il programma di lavoro e le priorità del settore spazio relativi al semestre di presidenza italiana. Il Ministro ha ribadito il ruolo che il settore spazio può assumere per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa, e la rilevanza della ricerca e della tecnologia spaziale e i servizi ad esse collegati per sostenere le principali sfide della società, così come individuate nell'ambito del Programma Orizzonte 2020.

Il Ministro ha assicurato inoltre l'impegno dell'Italia a dare seguito all'eccellente lavoro svolto dalla Presidenza greca sul tema delle relazioni UE-ESA.

Durante il semestre sarà avviata altresì la discussione in merito ad una proposta della Commissione europea per una Direttiva sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della terra ad alta risoluzione.

Come è noto la UE ha avviato, in base alle priorità strategiche stabilite nella « politica spaziale europea » nel 2007-2008, quattro programmi: Galileo, Copernicus, SST ed il programma quadro di ricerca Horizon 2020. Si ritiene quindi opportuno che l'Italia proponga di aggiornare la citata politica spaziale europea identificando eventuali nuovi temi da finanziare magari a partire dal 2021, nel quadro delle nuovo *budget* della UE per il periodo 2021-2027.

Inoltre, tra le varie iniziative del semestre europeo nel settore spazio è stato appena organizzato un Workshop Europeo dedicato al programma Coperaicus presso la sede dell'ASI, Roma, in data 18 settembre.

(V) L'ASI è impegnata nella definizione delle strategie nazionali in preparazione della Ministeriale ESA-14 che si terrà in Lussemburgo. I temi che verranno affrontati in questa occasione riguarderanno la politica dei lanciatori in Europa ed il sostegno alle operazioni della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nonché i progressi del programma « ESA EXO-Mars », Allo scopo di definire le aree di intervento per il nostro Paese in ambito ESA, l'ASI opera in costante raccordo con il MIUR e con gli altri interlocutori, sia istituzionali rappresentati nel Tavolo di coordinamento, sia privati. Relativamente ai temi citati, sono in corso i lavori del *Working Group* costituito dall'esecutivo dell'ESA e dai suoi paesi membri.

In particolare, sulla tematica dei lanciatori, l'ASI sta svolgendo all'interno dell'ESA un ruolo di primo piano per cercare di facilitare il raggiungimento di un compromesso che possa soddisfare i vari attori del settore. In tale ambito sono stati chiaramente identificati i principali elementi della possibile soluzione di interesse italiano, ossia la garanzia che le soluzioni proposte siano in linea con i passati investimenti nazionali in tale settore.

ALLEGATO 2

5-03211 Palmieri: Sull'attuazione della risoluzione n. 7-00673 riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quali misure intenda intraprendere il MIUR in merito alla questione relativa al finanziamento con risorse pubbliche di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di scuole private parificate. In particolare, si fa riferimento alla Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite V e VII riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che impegnava il Governo ad attenersi alle priorità di cui all'elenco allegato.

Il quadro normativo in materia di parità scolastica, a cui è sotteso il principio costituzionale della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, comma 1, della Carta costituzionale, è definito, innanzitutto, dalla legge n. 62 del 2000 che ha introdotto il Sistema nazionale dell'istruzione.

Tale Sistema, costituito dalle scuole statali e dalle scuole non statali che hanno ottenuto la parità, risponde, a norma dell'articolo 1 della menzionata legge, all'obiettivo prioritario della Repubblica di favorire « l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita ».

Tale obiettivo presuppone un sistema pluralistico in cui la funzione pubblica di istruzione è esercitata da scuole pubbliche e scuole paritarie ed in cui lo Stato provvede a sostenerle, secondo diverse modalità e con finanziamenti dedicati. Le scuole paritarie, dunque, al pari delle scuole statali, sono istituzioni scolastiche

che assolvono ad un « servizio pubblico », come peraltro specificato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 62.

Nello specifico, difatti, il sistema statale d'istruzione si impernia sia sulla scuola statale che su quella paritaria ed entrambe devono garantire i medesimi *standard* qualitativi, nel senso che la scuola paritaria può ambire a tale *status* e mantenerlo solo se ed in quanto esso corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e accolga chiunque richieda di iscriversi compresi alunni e studenti disabili e sia, altresì, caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui alla legge succitata.

Tuttavia, se è vero che la parità è concepita come un insieme di regole che le scuole non statali sono tenute a rispettare per avere titolo ad esercitare legittimamente il servizio pubblico di istruzione, è altrettanto vero che la verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dall'articolo 1, comma 4, della citata legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento della parità.

Tra le condizioni individuate quali presupposti necessari sia per il riconoscimento che per il mantenimento nel tempo dello *status*, è compreso anche l'aspetto strutturale, dovendo le istituzioni scolastiche paritarie garantire, tra l'altro, la « disponibilità di locali, arredi ed attrezzature didattiche proprie del tipo di scuole e conformi alle norme vigenti ».

Tale ultima considerazione pone un significativo problema giuridico-interpretativo che riguarda l'elemento strutturale

delle scuole paritarie e il se possa o meno essere oggetto di finanziamento diretto da parte dello Stato.

Ciò posto, occorre osservare come il principio della parità scolastica di cui alla legge n. 62 del 2000 non estende automaticamente i finanziamenti statali alle scuole private paritarie. Tale principio, infatti, investe la conformazione del servizio scolastico e la compartecipazione di soggetti privati, con pari dignità ed equivalente effetto formativo, all'erogazione del servizio medesimo al pubblico, ma non investe automaticamente il sistema dei finanziamenti e delle forniture di beni e servizi necessari per lo svolgimento del servizio.

La competenza in materia di edilizia scolastica è degli enti locali (comuni e province) che sono anche proprietari degli immobili aventi natura pubblica. Il finanziamento dello Stato, in tal caso, ha carattere aggiuntivo e di straordinarietà rispetto alla competenza primaria degli enti locali stessi sui suddetti immobili.

In aggiunta a quanto rappresentato, va evidenziato che lo stesso articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, che prevede il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (individuati nell'elenco 1 allegato alla Risoluzione del 2011 delle Commissioni V e VII), ha quali soggetti beneficiari dei fondi esclusivamente gli Enti territoriali che, ai sensi

della legge quadro sull'edilizia scolastica ovvero la legge n. 23 del 1996, sono i proprietari degli edifici scolastici in cui sono ospitate le scuole pubbliche.

Per questa ragione, come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 4681 del 9 novembre 2012, nel ribadire la sentenza della Sesta Sezione n. 4079/06 (nella quale si sostiene l'illegittimità di erogare finanziamenti per l'edilizia scolastica alle scuole paritarie), ha ritenuto che la « finanziabilità » di tali istituti dovrebbe trarre origine da opportuni interventi del Legislatore che – discostandosi dal dettato della Legge n. 23 del 1996 il cui ambito applicativo è chiaramente circoscritto agli interventi da realizzare sulle strutture edilizie scolastiche di proprietà pubblica, destinate ad appartenere al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti – affermino il principio della piena parità tra scuola pubblica e quella paritaria, nel presupposto dell'unicità del servizio scolastico offerto indistintamente da scuole pubbliche, paritarie private e paritarie degli enti locali.

In virtù di questo presupposto, le strutture del Ministero stanno lavorando congiuntamente a quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile dell'attuazione della citata Risoluzione, per un approfondimento della tematica in argomento.

ALLEGATO 3

5-03243 Luigi Gallo: Sulla tutela della salute nelle scuole, sulla formazione del personale docente e sulla formazione tecnologica degli studenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede informazioni e sollecita che vengano celermente adottati i provvedimenti applicativi di alcune norme del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, in materia di istruzione, università e ricerca. Sulle varie questioni prospettate, si forniscono le seguenti informazioni.

(I) Relativamente al tema dell'educazione alla salute in particolare in campo alimentare, il decreto-legge n. 104 del 2013 ha promosso un'azione coordinata e sistematica del MIUR, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute con specifici gruppi di lavoro interministeriali per la realizzazione gli adempimenti richiesti dalla norma.

In riferimento al comma 5 dell'articolo 4 preciso che esso individua una responsabilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siamo quindi in attesa che lo stesso ci inoltri una bozza di programmi di educazione alimentare. In merito al comma 5-bis, il Ministero ha già predisposto una bozza di linee guida da condividere, tuttavia, anche con gli altri Ministeri competenti, nella consapevolezza dell'importanza che riveste la materia.

Tuttavia, da tempo il nostro Ministero si è fatto carico della questione con diverse iniziative, che di seguito si riassume.

1. Nel contesto e nelle prospettive derivanti dai contenuti legati all'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », introdotto nelle scuole dalla legge n. 169 del 2008, i temi legati alla nutrizione, alla sicurezza degli alimenti e agli obblighi derivanti, costituiscono oggetto di attento studio e riflessione da parte di docenti, studenti e loro famiglie, in un'ottica interdisciplinare anche nell'ambito del dialogo interculturale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile.

2. Nell'ambito delle azioni intraprese autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici, sono di particolare rilievo la realizzazione del « Percorso della scuola verso Expo 2015 » e delle « Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione ». Per il primo, sono state diramate apposite Linee di indirizzo dedicate al mondo scolastico e universitario italiano nella fase di avvicinamento, conoscenza e operatività verso Expo 2015 che, come è noto, affronta il tema Nutrire il Pianeta – energia per la vita con la predisposizione di adeguati percorsi inerenti al tema dell'esposizione. In particolare, per l'anno 2014/2015 il MIUR ha indetto due bandi: « La scuola per Expo 2015 », rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che invita docenti e studenti a sviluppare strumenti conoscitivi sulle tematiche dell'esposizione, e « Together in Expo 2015 », rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che ha lo scopo di far realizzare agli studenti, attraverso il ge-

mellaggio tra scuole italiane e scuole estere, progetti di comunicazione sui temi dell'alimentazione.

3. Dall'anno 2011, poi, il MIUR ha dato considerevole rilievo alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione, indetta dalla FAO, partecipando alle relative celebrazioni coordinate per l'Italia dal Ministero degli affari esteri. In accordo con il citato Dicastero, in questi anni sono state proposte alle scuole iniziative di sensibilizzazione sul tema della lotta alla fame, al fine di rendere i giovani consapevoli e attenti alle tematiche della malnutrizione e della sottoalimentazione, del contrasto agli sprechi e della povertà.

4. Si ricorda, inoltre, il Programma comunitario «Frutta nelle scuole» realizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con il MIUR, il Ministero della salute e le Regioni, per l'incentivo al consumo della frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età, per di realizzare un più stretto rapporto tra il produttore-fornitore e il consumatore e far conoscere e verificare concretamente, attraverso informazioni finalizzate e rese con metodologie pertinenti, prodotti naturali diversi in varietà e tipologia in modo da sviluppare una capacità di scelta consapevole anche legata alla stagionalità e alla provenienza dei prodotti.

5. Tra le azioni in via di realizzazione, sono in corso con il Ministero della salute una collaborazione congiunta al fine di realizzare un'indagine conoscitiva inerente al servizio di ristorazione scolastica, ed uno studio di monitoraggio sugli effetti della legge n. 3 del 2003 e del decreto-legge n. 104 del 2013 sul divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole.

(II) Per quanto riguarda l'argomento della divulgazione dei testi digitali e l'adozione di materiale scolastico digitale, la competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR ha provveduto ad emanare, con nota n. 2581 del 9 aprile 2014, una circolare esplicativa indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, che riassume le norme a cui devono attenersi le scuole per l'adozione dei libri di

testo per il corrente anno scolastico 2014/2015, anche con specifico riferimento alla elaborazione del materiale didattico digitale, da utilizzare come libri di testo e come strumenti didattici per le varie discipline. Tali istruzioni si sono rese necessarie tenuto conto che la materia è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi, dei quali il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 104, rappresenta soltanto l'ultimo in ordine di tempo.

Il Ministero provvederà entro la fine del corrente anno, ad emanare le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione di tali materiali, anche e soprattutto al fine di renderli disponibili a tutte le scuole pubbliche.

(III) Per la promozione del plurilinguismo nella scuola dell'infanzia, si fa presente che il potenziamento delle competenze linguistiche rappresenta una necessità nell'ottica della piena efficacia dell'azione educativa. A tal proposito, è lo stesso Rapporto «La buona scuola», sul quale è in corso la nota consultazione a livello nazionale propedeutica alle successive iniziative legislative, che sottolinea la necessità di un apprendimento linguistico precoce, attraverso percorsi formativi sin dalla scuola dell'infanzia. Ciò nell'ottica di rafforzare l'apprendimento delle lingue straniere anche verticalmente, nei diversi cicli scolastici, in modo da conseguire solidi risultati nel tempo.

Il perseguimento di questo obiettivo presuppone la necessità di disporre di un sufficiente numero di docenti adeguatamente qualificati. Come indicato nel Rapporto, si mirerà ad un deciso rafforzamento del piano di formazione che, una volta realizzato, consentirà di dare piena attuazione all'insegnamento generalizzato delle lingue nella scuola dell'infanzia.

Nelle more, la competente Direzione generale del Ministero sta elaborando un questionario di rilevazione delle esperienze di insegnamento/apprendimento della lingua straniera nelle scuole dell'in-

fanzia italiane, i cui risultati saranno pubblicati e divulgati a livello nazionale. Inoltre, nell'ambito degli eventi del Semestre Europeo di Presidenza dell'UE, si sta organizzando una conferenza internazionale che si terrà a Reggio Emilia nel mese di dicembre 2014 dal titolo *Early Childhood and Care & Early Language Learning* in collaborazione con la Commissione Europea, nel corso della quale verranno affrontati temi legati ai modelli della scuola dell'infanzia in Europa e all'apprendimento precoce delle lingue straniere.

(IV) Posto che la formazione costituisce presupposto essenziale per implementare l'efficacia dell'azione educativa

nei confronti di alunni e studenti, essa ha un ruolo centrale nel Rapporto « La buona scuola ».

In ogni caso, relativamente al disposto dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 104, è in fase di conclusione l'iter per l'emanazione del decreto ministeriale con il quale vengono stanziati i fondi, individuate le attività formative e viene definito il procedimento da seguire per identificare i soggetti a cui sarà affidata la realizzazione dei progetti stessi. Le risorse potranno quindi essere immediatamente impiegate e anche nel corso del prossimo anno per sostenere attività di carattere formativo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	103
ERRATA CORRIGE	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pub-

bliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, riferisce in ordine agli esiti della richiesta avanzata in data 17 settembre dalla Presidente della Camera di conoscere le valutazioni della Commissione in ordine alla possibilità di procedere, sulla base di quanto previsto dall'articolo 72, comma 3, del regolamento, a deliberare sul decreto-legge in esame congiuntamente con un'altra Commissione, stante le sollecitazioni a una diversa assegnazione del provvedimento da parte della IX e della X Commissione. Al riguardo avverte che aveva provveduto a

comunicare alla Presidente della Camera che l'ufficio di presidenza della Commissione aveva convenuto di non chiedere di deliberare in comune con altra Commissione anche in considerazione del fatto che il decreto-legge, fermo restando che per circa il cinquanta per cento incide su ambiti di indubbia competenza della VIII Commissione, reca, per la restante parte, disposizioni che coinvolgono in misura significativa la competenza di diverse Commissioni.

Aggiunge che con lettera del 25 settembre la Presidente della Camera ha comunicato di aver preso atto del fatto che l'ufficio di presidenza della Commissione ha convenuto di non richiedere l'esame del provvedimento congiuntamente con altra Commissione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, e di aver informato i Presidenti delle Commissioni Trasporti e Attività produttive che non sussistono i presupposti regolamentari per procedere ad un'assegnazione congiunta del provvedimento ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del regolamento.

In conclusione, propone che – secondo quanto testé convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – i lavori in sede referente della Commissione siano articolati nei seguenti termini: lunedì 6 ottobre: valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate; martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, pre-istruttoria, nell'ambito di un Comitato ristretto all'uopo istituito, delle proposte emendative presentate, o di quelle segnalate dai gruppi secondo modalità da definirsi in un apposito Ufficio di presidenza qualora il numero degli emendamenti fosse elevato; giovedì 9 ottobre, venerdì 10 e lunedì 13 ottobre: esame da parte della Commissione delle proposte emendative presentate o di quelle segnalate. Propone, quindi, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al quale demandare il compito di una previa valutazione delle proposte emendative, fermo restando che le stesse saranno comunque sottoposte all'esame della Commissione.

Filiberto ZARATTI (SEL), con riferimento alla proposta del presidente Realacci di costituire un Comitato ristretto, pur comprendendo che ciò sia dettato dall'esigenza di una più articolata istruttoria sugli emendamenti, fa notare di ritenere comunque preferibile lasciare l'esame degli emendamenti esclusivamente alla Commissione in sede plenaria.

Massimo DE ROSA (M5S) si dichiara fermamente contrario alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, considerata l'assenza di forme di pubblicità in tale organo.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che la costituzione di un Comitato ristretto è funzionale esclusivamente a una più approfondita istruttoria, potendo rappresentare una sede importante di confronto tra tutti i gruppi parlamentari, ivi compresi quelli di opposizione, e il Governo.

La Commissione concorda con le proposte testé formulate dal presidente.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) nel richiamare le disposizioni contenute negli articoli 36, 37 e 38, riguardanti misure a favore degli interventi di estrazione di idrocarburi, per l'approvvigionamento e il trasporto di gas naturale, e per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, osserva come il provvedimento in esame, modificando il preesistente quadro normativo, penalizza fortemente le singole realtà territoriali. Al riguardo, preannuncia la presentazione di una serie di proposte emendative dirette a ricondurre tali disposizioni all'assetto di competenze definito a livello costituzionale. Rileva, inoltre, che i territori interessati da tali interventi, al fine di evitare criticità sul piano ambientale, dovrebbero essere oggetto di un attento monitoraggio, che non può essere affidato ai concessionari. Richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che le suddette misure siano collocate nell'ambito di una più ampia strategia, diretta a promuovere un effettivo rilancio e sviluppo economico del territorio.

Alberto ZOLEZZI (M5S) evidenzia come il decreto cosiddetto «Sblocca-Italia», nel concedere deroghe al numero dei posti letto e alla spesa sanitaria della regione Sardegna, abbia dato il via libera all'apertura dell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, rendendo operativo l'investimento programmato da una società estera. Ritiene che ciò rappresenti un pericoloso precedente, che interviene su un settore di particolare rilevanza, quale quello sanitario. Esprime inoltre perplessità in merito alle disposizioni dell'articolo 10, che prevedono il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti, ritenendo invece che il predetto ente debba limitare i propri interventi ad ambiti circoscritti e specifici. Nello stigmatizzare le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'ambiente sul tema dei rifiuti, rileva, infine, come il provvedimento in esame, prevedendo misure dirette a favorire la realizzazione di impianti di incenerimento, penalizzi fortemente i cittadini, ai quali non viene garantita la possibilità di interloquire su interventi che mettono a serio rischio l'integrità ambientale dei loro territori.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) osserva come il decreto-legge preveda misure dirette a realizzare operazioni di sostanziale svendita dei beni demaniali, che lo Stato dovrebbe invece continuare a gestire, nell'interesse di tutti i cittadini, con la diligenza tipica del «buon padre di famiglia». Con riferimento infine alla disciplina della gestione delle terre e delle rocce da scavo, di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame, evidenzia come la stessa non possa essere integralmente demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica.

Alessandro BRATTI (PD) preannuncia la presentazione di proposte emendative all'articolo 35, ritenendo che le disposizioni contenute nel testo non siano in linea con l'obiettivo di una moderna e razionale gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Ritiene, infatti, che il provvedimento si limiti a realizzare una liberalizzazione del settore, trasformando gli im-

pianti di smaltimento dei rifiuti in impianti di recupero di energia e favorendo una sostanziale centralizzazione del sistema, a scapito delle realtà locali. Al riguardo, rammenta che molti impianti ubicati in aree del Nord Italia procedono all'incenerimento di tonnellate di rifiuti provenienti da altre Regioni, in particolare del Mezzogiorno, e che tali rifiuti vengono trattati e immessi sul libero mercato nell'ambito di operazioni che determinano ingenti profitti. Ritiene quindi che sia necessario, evitando contrapposizioni di stampo ideologico, avviare un'attenta riflessione sul tema, introducendo correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 35. Rileva, infine, che, prevedendo il comma 6 del citato articolo la riduzione della metà dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, si finisce con il penalizzare, di fatto, gli impianti ubicati nel Centro-Sud.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottolinea come quello in esame sia un provvedimento eccessivamente eterogeneo e che le norme in esso contenute siano del tutto inefficaci per rilanciare l'economia del Paese. In particolare, con riferimento al settore edilizio, osserva che le norme introdotte sono inadeguate a risolvere una crisi di tipo strutturale, limitandosi ad effettuare una mera *deregulation*. Relativamente alle disposizioni dell'articolo 35, ritiene che il Governo abbia fatto un passo indietro, arrivando all'introduzione di un sistema di incenerimento indifferenziato dei rifiuti, che non tiene in considerazione alcuna l'interesse delle comunità locali. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, che il Governo modifichi radicalmente l'impostazione delle misure contenute nel provvedimento, realizzando una gestione più illuminata e progressista, che abbia a cuore i veri interessi del Paese. Reputa, inoltre, che l'adozione del sistema dei commissariamenti abbia comportato l'allungamento dei tempi dell'esecuzione delle opere e abbia diminuito la trasparenza delle procedure nella gestione degli ap-

palti. Ritiene altresì che le grandi opere non saranno sbloccate, almeno non a breve, con il presente provvedimento che, invece, dovrebbe finanziare interventi a vantaggio delle singole realtà territoriali. Nel far presente, infine, che il « collegato ambientale » ed il decreto c.d « Sblocca-Italia » siano il riflesso di due filosofie contrapposte, che mettono in luce una palese contraddizione nella politica e nell'azione dell'Esecutivo, rileva che il Governo dovrebbe procedere al ritiro del decreto, anziché chiederne la conversione.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento che persegue le finalità positive ed urgenti di rilanciare la realizzazione delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, rilanciando l'intero comparto delle opere pubbliche, anche dando attuazione ai progetti presentati dai Comuni e al programma dei cc.dd. « Seimila Campanili ». Al riguardo, richiama l'attenzione sull'importante sforzo di erogare finanziamenti in tempi certi e immediati per il completamento di opere in corso e per appaltare lavori sulla base di progetti già pronti e cantierabili. Nel valutare positivamente anche l'obiettivo di introdurre misure di semplificazione, snellimento e sburocrazia delle procedure e delle attività amministrative, ritiene che il decreto-legge in esame contempla misure idonee a stimolare e a favorire la crescita economica del Paese, a rilanciare le attività produttive e a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro di fronte alla drammatica crisi occupazionale che affligge il Paese. Osserva, inoltre, come il provvedimento rappresenti un passo in avanti in direzione dello sviluppo economico, che deve essere seguito da ulteriori ed incisivi provvedimenti.

Nel rilevare come quello in esame sia un provvedimento dal contenuto complesso ed eterogeneo e nell'auspicare che, per il futuro, i decreti legge abbiano finalmente contenuti più circoscritti e di maggiore omogeneità, ritiene che alcune delle norme in esso contenute presentino profili di criticità. Con riferimento alle

disposizioni dell'articolo 1, pur ritenendo di fondamentale importanza accelerare la realizzazione della infrastruttura ferroviaria Napoli-Bari, quale opera strategica per l'intera Nazione, osserva tuttavia come sia necessario eliminare il potere decisionale finale, in materia paesistica ed ambientale, in capo al Commissario, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990. Ritiene, inoltre, pericoloso il riferimento alle gare di appalto indette sulla base del mero progetto preliminare e non condivide le disposizioni del comma 2 del citato articolo, secondo le quali il Commissario sarebbe abilitato a modificare unilateralmente progetti già approvati, all'esito di una seria e fruttuosa concertazione con i territori e gli enti locali interessati, come quella che ha condotto alla importante localizzazione della Stazione in Irpinia.

Esprime inoltre perplessità sull'articolo 5, che apre la via al rinnovo delle concessioni autostradali senza definire il procedimento; a suo avviso, va garantito che la valutazione sul nuovo piano economico aggiuntivo del concessionario sia legata in modo stringente e vincolante alla effettiva realizzazione degli investimenti infrastrutturali e a un regime tariffario più favorevole per l'utenza. Troppo alto, poi, a suo avviso, è il limite di valore entro cui viene ammessa, all'articolo 9, la procedura negoziata senza bando per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela idrogeologica. In relazione ai *project bond*, cui si fa riferimento all'articolo 13, condivide le considerazioni del presidente Cantone in ordine ai rischi connessi alla previsione di *project* al portatore.

Riguardo all'articolo 33, per l'area di Bagnoli-Coroglio giudica favorevolmente l'intervento del Governo dopo i troppi fallimenti che si sono accumulati per la bonifica e la valorizzazione di quell'area. Rileva, tuttavia, come sia necessario introdurre correttivi per salvaguardare i lavoratori dipendenti della società Bagnoli Futura e per rispettare la funzione ed il ruolo che in tema di governo del territorio spetta *ex lege* al Comune, anche alla luce

della disciplina costituzionale. Fa presente, infatti, che la norma adottata dal Governo elimina ed esclude ogni ruolo del Comune in decisioni tipicamente urbanistiche, che hanno una ricaduta molto forte e rilevante sull'assetto di quella parte così ampia e significativa della città di Napoli. Relativamente all'articolo 35, ritiene che vada eliminata il dimezzamento dei termini per la procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale per impianti di dimensione così consistente e di forte impatto ambientale e territoriale come i termovalorizzatori. Sottolinea come bisognerebbe, invece, puntare in tema di gestione dei rifiuti soprattutto sull'incremento della raccolta differenziata, sul recupero e sul compostaggio, contemperando il ruolo dei diversi territori con la giusta solidarietà nazionale fra le Regioni.

Quanto agli articoli 37 e 38, rileva la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in essi contenute, allo scopo di giungere a soluzioni più equilibrate e rispettose degli enti, dei territori e delle comunità locali ed individuando sedi adeguate e certe di confronto. Ritiene poi opportuno sopprimere, la improvvida e ingiustificata norma di cui all'articolo 38, comma 9, che assurdamente consentirebbe la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle aree di elevatissimo pregio ambientale e di assoluta eccellenza paesaggistica e naturale di cui all'articolo 4 della legge n. 9 del 1991.

Raccomanda al Governo di assumere posizioni nette e chiare sulla questione dei Fondi europei e del Fondo Coesione e Sviluppo (FSC), ricordando che con questo provvedimento, dei 3,9 miliardi di euro assegnati per le infrastrutture ben 3 provengono dal predetto fondo. Riguardo all'articolo 40, comma 3, fa presente che i fondi legati al cosiddetto « bonus Giovannini » destinati al Sud e non utilizzati confluiscono indistintamente nel fondo per gli ammortizzatori sociali in deroga. Al riguardo, reputa giusto sanzionare inerzie, ritardi e inadempienze delle regioni e degli enti Locali nell'utilizzo dei Fondi europei e del Fondo Coesione e Sviluppo, anche

con adeguati interventi sostitutivi, ma ritiene indispensabile che i fondi destinati al Mezzogiorno per esigenze obiettive e giuste siano utilizzati e restino in quei territori, per essere effettivamente e rapidamente utilizzati. Il Governo, pertanto, deve definire, a suo avviso, scelte e decisioni precise e rispettose delle legittime istanze del Sud, il cui sviluppo è fondamentale per l'intero Paese.

Umberto MARRONI (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, pur ritenendo che vada modificato in più punti. Osserva la necessità di valorizzare il patrimonio pubblico anche attraverso operazioni di valorizzazione che potrebbero rappresentare un utile introito per i comuni. Con riferimento alle opere pubbliche, fa notare come una parte di quelle indicate rischia di non potere essere realizzata in considerazione della severità del crono programma dettato dalla norma. Ritiene poi che le disposizioni di cui all'articolo 17 in materia di urbanistica non possono leggersi come misure di semplificazione, ma di *deregulation*, e quindi vadano modificate, se non eliminate, anche in considerazione del fatto che non hanno effetti positivi per l'economia. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, osserva che andrebbe mantenuta solo la parte della regolamentazione degli ambiti.

Invita infine a evitare di fare un passo indietro nella politica di gestione dei rifiuti, come, a suo avviso accadrebbe, con la norma di cui all'articolo 35.

Enrico BORGHI (PD) auspica che l'iter del provvedimento possa rapidamente concludersi e che, con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, possano essere apportati miglioramenti al testo. Nel richiamare la risoluzione approvata dalla Commissione n. 8-00053, relativa agli interventi da realizzare nell'ambito del « Programma 6000 Campanili », evidenzia l'esigenza di meglio specificare l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, che reca misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli enti

locali. Con riferimento alle misure previste dall'articolo 36, riguardante gli interventi di sviluppo per la ricerca di idrocarburi, osserva come le stesse possano negativamente incidere sul patrimonio marino e naturalistico del Paese, sottolineando l'esigenza di apportare modifiche in senso migliorativo. Rileva infine che le disposizioni dell'articolo 5, in materia di concessioni autostradali, dovrebbero essere modificate in modo da assicurare poteri di maggiore controllo in capo al soggetto pubblico e da estenderne l'ambito di applicazione anche a infrastrutture diverse da quelle autostradali.

Salvatore MICILLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la lista delle opere segnalate dagli enti locali, cui fa riferimento l'articolo 4 del provvedimento. Aggiunge che il « collegato ambientale » e il decreto cosiddetto « Sblocca-Italia » siano il riflesso di due filosofie contrapposte e che il tenore dei provvedimenti licenziati da una Commissione Ambiente nel 2014 dovrebbe essere ben diverso da quello recato dal decreto-legge in esame. Invita quindi i membri della Commissione a non « subire » le misure introdotte dal provvedimento d'urgenza, adoperandosi per modificarle.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fa presente che la lista delle opere incompiute segnalate dagli enti locali è in via di predisposizione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritiene che molte norme del provvedimento, che nel complesso valuta positivamente, debbano essere coordinate con le quelle preesistenti, essendovi le condizioni per apportare significativi miglioramenti. Con specifico riguardo alle norme in tema di rifiuti, osserva come le stesse debbano essere coordinate sia con le disposizioni del Codice dell'ambiente, sia con la disciplina dell'Unione europea. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, che prevedono la riduzione dei termini per l'espletamento delle procedure di espropriazione, di va-

lutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di termotratamento, condivide le osservazioni del collega Bratti, ritenendo che con esse vengano penalizzate esigenze di carattere sanitario ed ambientale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013-bis.

C. 1864-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti al provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, propone di deliberare in senso favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 306 del 30 settembre 2014:

a pagina 35, sedicesima riga, le parole: « dei presidenti delle regioni e delle

province autonome » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « delle regioni e delle province autonome »;

a pagina 35, seconda colonna, alla terza riga, le parole: « della Conferenza dei presidenti delle » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « della Conferenza delle ».

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.
C. 1864-B Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-*bis* »;

preso atto delle modificazioni apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	108

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, esprimendosi sulla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri, in merito alla prima condizione esprime parere contrario in quanto viene soppressa la previsione dell'approvazione *ex lege* del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Ritiene altresì che possano presentarsi problematiche connesse anche alla necessità di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In merito alla seconda condizione esprime parere favorevole a condizione che essa sia riformulata nel senso di sostituire il primo periodo del comma 11

nei termini seguenti: « Per consentire l'avvio degli investimenti previsti, i contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti medesimi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni ». La riformulazione a suo avviso si rende necessaria in quanto di recente sono state concluse le procedure per l'approvazione dei contratti già firmati, mentre non sono state definite nei tempi previsti le ulteriori procedure il cui *iter* si è protratto per problematiche di carattere tecnico-giuridico.

Relativamente alla terza condizione si rimette alla Commissione.

Per quanto riguarda la quarta condizione esprime parere contrario in quanto il piano strategico nazionale della portualità e della logistica è un atto di indirizzo e programmazione unitaria e strategica che non può che essere istituzionalmente proprio del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nella predisposizione di tale piano si terrà conto anche dei progetti infrastrutturali che le Autorità portuali dovranno inoltrare nei tempi previsti.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, non ha rilievi se non relativamente all'osservazione di cui alla lettera b), sulla quale esprime parere contrario, dal momento che con tale osservazione si propone di sopprimere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alla procedura di adozione del decreto con il quale saranno stabilite le modalità attuative per la concessione del credito d'imposta per favorire gli interventi infrastrutturali finalizzati all'accesso al servizio a banda ultralarga.

Esprime infine una valutazione contraria sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle nella seduta di ieri.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, invita il rappresentante del Governo a riconsiderare le proprie valutazioni. Osserva infatti che la prima condizione non impedisce né ritarda l'approvazione del contratto di programma parte investimenti con RFI, ma conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, richiede che sul contratto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Riguardo alla condizione di cui al numero 2) del parere, osserva che la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo avrebbe l'effetto di protrarre anche per il futuro la determinazione delle tariffe aeroportuali mediante contratti di programma che saranno stipulati tra l'ENAC e i gestori aeroportuali. Ciò risulta in contrasto con la normativa vigente, con cui è stata recepita la direttiva 12/2009/CE, per cui i diritti aeroportuali sono determinati dal gestore aeroportuale, previa consultazione delle compagnie aeree operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari che di recente l'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato. Giudica pertanto più convincente il nuovo testo del primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 formulato nella propria proposta di parere, che fa espresso riferimento ai contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori aeroportuali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014. Osserva peraltro che, a seguito dell'intervento del rappresentante del Governo, si rende necessaria una riformulazione della proposta di parere presentata nella seduta di ieri, nel senso di eliminare l'inciso con cui si richiedeva di specificare nominativamente i contratti di programma ai quali il primo periodo del comma 11 si sarebbe applicato.

Per quanto riguarda la contrarietà del rappresentante del Governo sulla condizione di cui al numero 4), evidenzia che tale condizione non mette in alcun modo in discussione il fatto che la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativamente al piano strategico nazionale della portualità e della logistica, limitandosi a richiedere che lo schema di

decreto recante la proposta di piano sia trasmesso, prima della sua approvazione definitiva, alle competenti Commissioni parlamentari che potranno esprimersi su di essa attraverso un parere. Ritiene che tale richiesta possa essere mantenuta. Sempre per quanto concerne le previsioni del comma 1 dell'articolo 29, fa presente che nella propria riformulazione della proposta di parere, la condizione di cui al numero 4) è stata ampliata nel senso di prevedere che il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali tenga conto anche della normativa dell'Unione europea relativa alla rete transeuropea dei trasporti. È stata altresì introdotta un'ulteriore osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito l'opportunità di precisare, tra le finalità della norma, che la competitività del sistema portuale e logistico si riferisce al trasporto sia delle persone sia delle merci.

Per quanto concerne, infine, il rilievo formulato dal rappresentante del Governo in merito alla proposta di sopprimere i concerti con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente all'adozione dell'attuazione del decreto che stabilirà le modalità attuative per la concessione del credito d'imposta a favore degli interventi infrastrutturali in materia di banda ultralarga, sottolinea che occorre modificare l'atteggiamento per cui su ogni misura di attuazione di quanto previsto dalla legge debbano essere acquisiti concerti di un gran numero di Ministeri. Osserva che tale impostazione crea notevolissimi ritardi in fase di attuazione, tanto che molti interventi disposti per legge rimangono inattuati. Per questo ritiene di insistere nella richiesta di soppressione dei concerti e giudica opportuno formularla come condizione.

Presenta quindi una riformulazione della propria proposta di parere nel senso indicato nel proprio intervento (*vedi allegato*).

Michele DELL'ORCO (M5S), premettendo che avrebbe auspicato che il Governo corredasse la contrarietà sulla pro-

posta alternativa di parere presentata dal proprio Gruppo con motivazioni di merito, fa presente che il provvedimento d'urgenza in esame contiene numerose e rilevanti disposizioni di competenza della Commissione, nonché disposizioni in materia di concessioni autostradali, che, pur non rientrando nella stretta competenza della Commissione, tuttavia rivestono per essa particolare interesse. A tale riguardo esprime la propria forte contrarietà sulle disposizioni di cui all'articolo 5 che permettono il rinnovo delle concessioni autostradali per affidamento diretto, e non attraverso una gara, prefigurando il rischio molto probabile dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Segnala quindi al relatore l'esigenza di inserire nella propria proposta di parere una condizione con la quale si richiede la soppressione di tali disposizioni.

Alberto PAGANI (PD) in riferimento alla condizione di cui al numero 4) della proposta di parere del relatore, che prevede che nella redazione del piano della portualità si tenga conto delle linee di sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che il citato piano sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, manifesta perplessità riguardo alla valutazione contraria del rappresentante del Governo. Ritiene infatti che il piano debba essere impostato in conformità con le linee di intervento individuate in sede europea e giudica altresì opportuno che le Commissioni competenti si possano esprimere sulle scelte che saranno adottate in quella sede prima della definitiva approvazione del piano stesso.

Settimo NIZZI (FI-PdL) esprime disappunto in quanto nel provvedimento in esame non sono contenute disposizioni volte a promuovere lo sviluppo infrastrutturale della Sardegna, che sconta, ormai da anni, una grave situazione nel settore dei trasporti. Sottolinea che la Sardegna è stata dimenticata in questo e nei precedenti provvedimenti volti a promuovere le infrastrutture del Paese, creando di fatto

cittadini di serie A e di serie B, e che non è stato dato seguito, nel provvedimento in esame, neanche ad interventi di miglioramento della sicurezza ferroviaria di cui si è già avviata la sperimentazione in alcune regioni, tra cui la Sardegna. Quanto alla disposizione che prevede l'adozione di un piano della portualità redatto anche tenendo conto delle esigenze di riorganizzazione delle Autorità portuali, osserva che tale riorganizzazione non deve avvenire a discapito di alcune regioni e in particolare a discapito della Sardegna, per non creare ulteriori disequaglianze tra le regioni per quanto concerne le dotazioni infrastrutturali del sistema dei trasporti.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva, relativamente all'intervento del deputato Dell'Orco, che sulla materia delle concessioni autostradali sussistono questioni di competenza che limitano le possibilità di intervento della Commissione. Per quanto riguarda le valutazioni espresse da rappresentanti del Governo, ricorda che la Commissione ha costantemente assunto posizioni ben note e largamente condivise sulla rilevanza di settori quali la portualità o di atti come i contratti di programma e sull'esigenza di rispettare le competenze che l'ordinamento europeo e quello nazionale attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti, che è stata istituita proprio grazie a un forte impulso della Commissione stessa. Esprime altresì il proprio rammarico per il fatto che non vi sia stata, tra gli organi politici del Governo e del Parlamento, in anticipo rispetto allo svolgimento della seduta, una comunicazione e un confronto sui rilievi che sono stati espressi sul parere presentato dal relatore. Ritiene altresì che sia comunque necessario mantenere distinto il ruolo di valutazione politica spettante agli organi politici rispetto all'istruttoria tecnica della struttura burocratica. Nel merito condivide i contenuti della proposta di parere del relatore. Per quanto concerne il contratto di programma con RFI, osserva che la legislazione vigente prevede il parere della Commissione, che può essere mantenuto

senza prolungare i tempi di approvazione del contratto stesso. Per quanto riguarda il piano strategico della portualità e della logistica, giudica del tutto ragionevole la richiesta che le competenti Commissioni parlamentari possano, in modo formale, prima che il piano sia definitivamente approvato, conoscerne i contenuti e valutarlo mediante l'espressione di un parere. Rileva infine che la definizione dei modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali rappresenta una delle competenze più rilevanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per cui a suo giudizio, una volta che i modelli in questione sono stati approvati, non si può continuare a determinare l'entità di tali diritti sulla base del precedente sistema che risulta superato rispetto alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, ricordando che, in caso di approvazione, deve considerarsi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° ottobre 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731-1588-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive » (C. 2629 Governo),

premessi che:

i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 prevedono la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa a commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, con un mandato di due anni, prevedendo procedure, anche in deroga al contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'opera, volte a velocizzarne il completamento;

il comma 9 del medesimo articolo estende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

il comma 10 dell'articolo 1 dispone, al primo periodo, l'approvazione per legge del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, stipulato l'8 agosto 2014 e, al secondo periodo, l'integrazione del finanziamento, per un importo di 220 milioni di euro, per gli interventi contenuti nel contratto di programma parte servizi 2012-2014;

per quanto concerne le previsioni di cui al primo periodo del citato comma 10, si osserva che l'ordinamento vigente dispone che la stipulazione dei contratti di programma con Ferrovie dello Stato e dei relativi aggiornamenti abbia luogo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a cui lo schema di contratto è trasmesso corredato dal parere del CIPE; si segnala pertanto l'opportunità che, pur mantenendo l'obiettivo di accelerare la conclusione delle procedure relative alla definizione del contratto di programma in oggetto, sia comunque prevista la sottoposizione dello stesso, prima della stipulazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di tutti i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale;

l'applicazione di tale disposizione comporta che, mediante contratti di programma, siano stabiliti i diritti aeroportuali che invece, in base alla normativa vigente in ambito europeo (direttiva 12/2009/CE) e nazionale (decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, con cui la citata direttiva è stata recepita) sono determinati dal gestore aeroportuale, previa consultazione delle compagnie aeree operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari stabiliti dall'Autorità di regolazione dei tra-

sporti; l'Autorità ha provveduto ad approvare e pubblicare i modelli tariffari in questione in data 22 settembre 2014, per cui, a seguito di tale approvazione, il nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali risulta applicabile;

occorre pertanto circoscrivere in modo tassativo l'ambito di applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1, prevedendo che essa si applichi ai contratti di programma che già risultano sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e indicando espressamente di quali contratti di programma si tratti;

la puntuale indicazione dei contratti di programma ai quali si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 risulta tanto più opportuna in considerazione del fatto che non appare appropriato il riferimento, di cui al medesimo periodo, agli aeroporti di interesse nazionale, dal momento che la procedura per l'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, disciplinata dall'articolo 698 del codice della navigazione, non è stata completata e, di conseguenza, non è stato finora adottato il decreto del Presidente della Repubblica con cui si deve provvedere a tale individuazione;

al comma 11 dell'articolo 1 si introduce inoltre una misura di semplificazione in base alla quale, con riferimento agli scali aeroportuali di interesse nazionale, per cui vale la considerazione espressa nel paragrafo precedente, il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori;

l'articolo 3, al fine di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, destina 3.890 milioni di euro per il periodo 2013-2020 al Fondo « sblocca cantieri »;

le risorse di cui all'articolo 3 saranno destinate, tra le altre cose, ad in-

terventi indicati come cantierabili entro il 31 dicembre 2014, vale a dire il completamento della copertura del passante ferroviario di Torino, l'ammodernamento della tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce, la tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma; ad interventi indicati come cantierabili entro il 30 giugno 2015, vale a dire l'ulteriore lotto costruttivo della tratta AV/AC Verona-Padova, la messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia, il Terzo valico dei Giovi Milano-Genova, il Nuovo valico del Brennero e il completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli; ad interventi indicati come cantierabili entro il 31 agosto 2015, vale a dire la metropolitana di Torino, la tramvia di Firenze, il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia e gli aeroporti di Firenze e Salerno; come evidenziato nel corso dell'audizione informale di Assoporti, tenutasi presso la Commissione Ambiente in data 29 settembre scorso, alcune delle opere citate potrebbero favorire lo sviluppo dei traffici afferenti ai porti, attraverso il superamento di strozzature e l'intreconnessione con le reti transeuropee di trasporto;

il medesimo articolo 3 prevede inoltre che, in caso di mancato rispetto dei termini, i finanziamenti siano riassegnati per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali, tra le quali l'intervento sul tratto Oreto-Notarbartolo della metropolitana di Palermo e l'adeguamento della metropolitana di Cagliari;

l'articolo 5 introduce disposizioni in materia di concessioni autostradali, prevedendo che, su proposta dei concessionari, possa essere modificato il rapporto concessorio mediante la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, di cui il concessionario predisponesse il nuovo piano economico finanziario;

risulta opportuno, in relazione alle facoltà attribuite agli attuali concessionari di proporre modifiche del rapporto con-

cessorio, ampliandone l'ambito di applicazione e rivedendone il piano economico finanziario, stabilire che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria previsti al comma 1 dell'articolo 5 siano determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nello stesso atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

L'articolo 6, comma 1, prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la promozione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga laddove le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato;

la disposizione rinvia la definizione delle modalità di attuazione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione; al riguardo si evidenzia l'opportunità di circoscrivere le misure applicative da definire mediante decreto, eliminando il riferimento esplicito al satellite e limitando gli interventi ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, al fine di accelerare l'operatività dell'intervento e renderlo più incisivo possibile; per le medesime finalità risulterebbe altresì opportuno, relativamente alla procedura di adozione del decreto, sopprimere il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i successivi commi del medesimo articolo 6 intervengono anch'essi con disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, prevedendo norme di semplificazione e ampliamento degli ambiti di intervento;

L'articolo 28 interviene nel settore aeroportuale, prevedendo disposizioni relative alle indennità e ai diritti di imbarco del personale di volo (commi 1-3) e all'organizzazione del pronto soccorso aeroportuale (commi 4-7), nonché misure volte a rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea;

L'articolo 29 prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994;

si osserva in proposito che dovrebbero essere precisati, in relazione alla finalità di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, i contenuti e gli obiettivi del piano e l'ambito di intervento; per quanto riguarda in particolare il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali, occorrerebbe chiarire se il riferimento alla legge n. 84 del 1994 implichi che tali operazioni possano essere effettuate soltanto nel caso di soppressione delle Autorità che hanno perso i requisiti minimi di traffico previsti; in ogni caso, in considerazione dell'importanza del piano strategico in questione, risulta necessario prevedere, relativamente alla procedura di adozione, che sullo schema di decreto recante la proposta di piano sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

si segnala altresì l'opportunità di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il citato piano a verifica e aggiornamento;

il comma 2 dell'articolo 29 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Autorità portuali presentino alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i

relativi cronoprogrammi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi;

i commi 1 e 2 dell'articolo 32 equiparano le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in via transitoria fino al 31 dicembre 2014, alle strutture ricettive all'aperto, con conseguente applicazione dell'IVA agevolata del 10 per cento, anziché dell'aliquota ordinaria del 22 per cento; tale disposizione intende promuovere lo sviluppo della nautica da diporto e rilanciare i porti turistici nazionali, che hanno registrato conseguenze molto pesanti per effetto dell'applicazione della tassa di stazionamento;

il comma 3 del medesimo articolo 32, modificando le disposizioni dettate in proposito dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prevede che il sistema telematico centrale della nautica da diporto includa, oltre all'archivio telematico e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto e risolve i problemi che erano emersi in sede di adozione dello schema di regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale;

l'articolo 39 modifica alcuni dei criteri previsti per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive;

i commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione, a determinate condizioni, di risorse del fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015, alla copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria, al fine di superare l'attuale situazione di disavanzo;

il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il tra-

sporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *al comma 10 dell'articolo 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* « Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione »;

2) *al comma 11 dell'articolo 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* « Per consentire l'avvio degli investimenti previsti, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori aeroportuali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni »;

3) *al comma 1 dell'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole:* « e via satellite »;

b) *al medesimo capoverso, lettera c), numero 3) sostituire le parole « superiore ai 10.000 abitanti » con le seguenti:* « compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti »;

c) al capoverso 7-quater sopprimere le parole da: « nei Comuni » fino alla fine del capoverso;

d) al capoverso 7-septies sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

4) *al comma 1 dell'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « ai sensi della legge n. 84 del 1994 » *inserire le seguenti:* « , tenendo conto dell'individuazione e dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con particolare riguardo alla rete centrale dei porti, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, »;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria di cui al medesimo comma 1 siano espressamente e chiaramente determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nell'atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire nell'ambito

del decreto-legge le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure relative alla concessione del credito d'imposta, circoscrivendo le misure applicative da definire mediante il decreto ministeriale di cui al capoverso 7-septies, al fine di rendere l'intervento in questione operativo quanto prima possibile;

c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare la portata degli interventi a favore della realizzazione di reti di telecomunicazione a banda ultralarga, prevedendo:

1) la realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture;

2) l'agevolazione della posa della fibra ottica sfruttando i percorsi di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni agli immobili;

3) l'obbligo di infrastrutturazione per tutti i nuovi edifici;

4) l'aggiunta delle opere per il collegamento a Internet nell'elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964;

5) l'impiego di eventuali economie derivanti dall'attuazione del « Piano nazionale banda larga » per l'avvio del « Piano strategico banda ultralarga »;

d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, tra le finalità della norma, che la competitività del sistema portuale e logistico si riferisce al trasporto sia delle persone sia delle merci;

e) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il piano nazionale della portualità e della logistica ad una verifica e ad un conseguente aggiornamento.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03022 Tidei: Apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche produttive e occupazionali della centrale di Torrevaldaliga Sud	114
5-03177 L'Abbate: Ispezioni straordinarie della Cooperativa Allevatori di Putignano	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-03247 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
5-03474 Vallasca: Finalità strategiche della cessione di una quota di CDP Reti a State Grid International Development	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-03353 Crippa: Adozione del decreto ministeriale per l'utilizzo del fondo destinato al sostegno delle imprese previsto dai commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità 2014)	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	130
5-03532 Librandi: Livelli di stoccaggio del gas in Italia e strategie di approvvigionamento alternative	115

ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 108 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	116
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Inter-

viene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03022 Tidei: Apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche produttive e occupazionali della centrale di Torrevaldaliga Sud.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo precisando innanzitutto che il MISE presta molta attenzione alla grave crisi che sta investendo il settore termoelettrico, le cui cause sono individuabili principalmente nel calo della domanda, nell'*overcapacity*, negli alti costi del gas e nell'impatto delle fonti energetiche rinnovabili non programmabili.

La crisi economica ha in particolare determinato una drastica riduzione della domanda di energia elettrica, con conseguenze rilevanti sulla produzione da centrali termoelettriche.

La situazione di crisi ha investito anche la realtà industriale della Tirenno *power* S.p.a., attualmente titolare attualmente titolate delle centrali termoelettriche di Vado Ligure e Quiliano, Napoli Levante e Torrevaldaliga Sud.

Inoltre recenti comunicazioni da parte della Prefettura di Savona e delle organizzazioni sindacali hanno evidenziato la drammatica situazione occupazionale del polo industriale di Vado Ligure e Quiliano, aggravate anche dalle recenti vicende giudiziarie relative al sequestro penale dei gruppi a carbone VL3 e VL4 e del successivo atto di sospensione dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente.

Il MISE ha quindi aperto un tavolo di confronto con le parti sociali interessate con il principale scopo di trovare soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali.

In particolare precisa che rispetto alla situazione di Vado Ligure la società Tirenno *Power* ha fatto istanza di revisione dell'AIA impegnandosi ad un'ambientalizzazione dei gruppi a carbone VL3 e VL4 per i quali si dovrebbe avere una riduzione delle emissioni al di sotto dei limiti definiti dalle cosiddette BAT.

È quindi in corso la valutazione dell'AIA da parte del Ministero per quanto riguarda il sito di Vado Ligure al termine

della quale si potrà valutare la riattivazione dei due gruppi in questione; in tale ipotesi il MISE prevede possa essere attuato un piano di ristrutturazione complessivo che preveda un numero di esuberi accettabile; di ciò si sta discutendo all'interno del citato tavolo di confronto con le parti sociali ed in questo caso le conseguenze sugli altri siti dovrebbero essere limitate.

Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

In particolare esprime apprezzamento per l'annunciato tavolo tecnico ma auspica che il Governo continui a monitorare la vicenda da vicino e che garantisca che Enel rispetti gli impegni assunti a tutela dei livelli occupazionali della Tirenno *power* ed in particolare dei lavoratori del sito Enel di Torrevaldaliga sulla base della Convenzione sottoscritta alla Presidenza della Consiglio dei ministri.

5-03177 L'Abbate: Ispezioni straordinarie della Cooperativa Allevatori di Putignano.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo e ringrazia il viceministro per la tempestività dell'ispezione svolta. Auspica che in prospettiva vi sia la possibilità di tutelare il futuro occupazionale dei coltivatori della cooperativa coinvolti.

5-03247 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco detto Ciccio FERRARA (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che giudica comunque articolata. Sottolinea che si tratta di salvaguardare una realtà industriale strategica della regione Sicilia che coinvolge circa tremila lavoratori nell'area di Gela il cui futuro occupazionale deve essere garantito.

Al riguardo ritiene doveroso che trattandosi di una società pubblica il Governo si faccia parte diligente dell'attuazione dell'annunciato Piano industriale ed in particolare di quanto prevedono gli accordi sottoscritti da Eni ed il Mise con particolare riguardo alla raffineria di Gela.

5-03474 Vallascas: Finalità strategiche della cessione di una quota di CDP Reti a State Grid International Development.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo.

Sottolinea come le infrastrutture energetiche debbano considerarsi strategiche per il nostro Paese e non può condividersi la scelta del Governo di cederne una quota ad investitori stranieri.

Più in generale ritiene che, in considerazione del fatto che il settore energetico sta attraversando un momento delicato di trasformazione dovuto anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sarebbe più opportuno che le decisioni su tale materia venissero gestite dai poteri statali.

5-03353 Crippa: Adozione del decreto ministeriale per l'utilizzo del fondo destinato al sostegno delle imprese previsto dai commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità 2014).

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo dalla quale si evince che perdura lo stallo rispetto all'attuazione della norma prevista nell'ambito della legge di Stabilità per il 2014 che ha previsto risorse per il rilancio del settore dell'artigianato digitale. Sottolinea come il Governo sia decisamente in ritardo nell'emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo ed auspica che, nella prossima legge di stabilità, possano essere stanziati ulteriori risorse finanziarie.

5-03532 Librandi: Livelli di stoccaggio del gas in Italia e strategie di approvvigionamento alternative.

Davide CRIPPA, *presidente*, constata l'assenza del deputato Librandi: si intende vi abbia rinunciato.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.45.

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 108.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Davide CRIPPA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato una proposta di parere favorevole sull'atto in esame e che su di esso si erano già svolte discussioni e dichiarazioni di voto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinat.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Davide CRIPPA, *presidente*, avverte che il relatore nella seduta di ieri ha formalizzato una proposta di parere con due condizioni e due osservazioni. Ove non vi fossero ulteriori interventi, porrebbe quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

Occorre sottolineare preliminarmente che il provvedimento in esame interviene su diversi settori, quali le opere pubbliche e le infrastrutture, l'ambiente, l'edilizia e il settore immobiliare, l'energia, le misure per le imprese e le attività ricettive, introducendo disposizioni di semplificazione e di sostegno all'economia.

È inoltre opportuno evidenziare come numerosi interventi inclusi nel provvedimento risultano di interesse per la Commissione, sia perché appartenenti all'ambito delle sue competenze, sia perché, pur non rientranti in questo ambito, incidono su politiche e su materie comunque all'attenzione della Commissione.

Il decreto-legge si compone di 45 articoli, organizzati in dieci capi:

il capo I (articoli 1-4) contiene misure per la riapertura dei cantieri;

il capo II (articoli 5 e 6) è finalizzato al potenziamento delle reti autostradali e di comunicazioni;

il capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia ambientale, con particolare riguardo alla mitigazione del dissesto idrogeologico);

il capo IV (articoli 9-16) reca misure per la semplificazione burocratica;

il capo V (articoli 17-27) è volto al rilancio dell'edilizia;

il capo VI (articoli 28 e 29) interviene in materia di porti ed aeroporti;

il capo VII (articoli 30-32) reca misure per le imprese;

il capo VIII (articoli 33-35) contiene ulteriori misure in materia ambientale;

il capo IX (articoli 36-39) interviene in materia di energia;

il capo X (articoli 40-45), rubricato «Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori

disposizioni finanziarie per gli enti territoriali» contiene anche disposizioni finali in tema di variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del decreto (articolo 44) e la clausola di entrata in vigore (articolo 45).

Per un'analisi dettagliata delle disposizioni rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Volendo pertanto esaminare preliminarmente le disposizioni senz'altro riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione segnala innanzitutto gli articoli in materia di energia (articolo 22 e capo IX articoli 36-39).

L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziare (comma 1).

La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziare (comma 1).

L'applicazione di tale nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 dicembre 2015. Sulla base del monitoraggio verrà adottato, se necessario, un decreto modificativo della disciplina vigente (comma 2).

Si prevede infine un coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari anche se andrebbe chiarito nel dettaglio in quale forma.

L'articolo 36 esclude dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e

delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018 e alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.

L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti. Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.

Specifiche modifiche riguardano l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che vengono inclusi nella disciplina che regola le infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti. Ulteriori modifiche attengono all'inclusione degli impianti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di al-

meno 50 MW nell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.

Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.

Anche l'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale (prima la competenza era delle regioni), sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3) e alla conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso da parte delle regioni (comma 4). Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico in luogo di due titoli concessori distinti, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, sulla base di un programma generale di lavori (commi 5-8).

Nel nuovo procedimento concessorio unico non è prevista la partecipazione obbligatoria degli enti locali.

Si rinvia ad un decreto del MISE la definizione delle modalità di conferimento del titolo concessorio e di esercizio delle relative attività. Il comma 8 dispone inoltre l'applicazione delle nuove norme anche ai titoli vigenti ed ai procedimenti in corso, su istanza del titolare o del richiedente.

Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di

giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (commi 9 e 10). Si inseriscono, inoltre, tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG.

Sul tale tematica ricorda la recente risoluzione 8-00074 approvata dalle Commissioni riunite ambiente e attività produttive in materia di revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del DL n. 83 del 2012 che li aveva introdotti.

Le modifiche consentono di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso in un'unica categoria L ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, che vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato (es. si potrà rottamare un ciclomotore se si acquista un motociclo, mentre prima si era vincolati ad acquistare la stessa categoria di ciclomotore per fruire del contributo);

L'agevolazione è consentita anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15 per cento o 20 per cento ma può arrivare fino a tali limiti;

il contributo è fruibile non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Passando alle disposizioni destinate specificatamente alle imprese, segnala che l'articolo 15 dispone che il Governo promuova (comma 1) l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitino di adeguata patrimonializzazione.

Scopo del Fondo (comma 2) è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.

L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Potranno sottoscrivere quote del Fondo (comma 3) i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei « prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie », risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 4, il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Le norme (comma 5) affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai

sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.

Sono specificate (comma 6) le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e (comma 8) trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.

Infine (comma 9) affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

Con riguardo al contenuto (comma 2), il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo in commento, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono indirizzate al supporto delle esportazioni nel settore agroalimentare, con riferimento alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero; contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Al fine di attuare un rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese è inoltre prevista, previa definizione dei requisiti da parte del MISE, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*, destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (comma 4). La disposizione prevede altresì che il Piano individui le dotazioni finanziarie relative alle azioni ivi previste.

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. Con la stessa il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi e le risorse finanziarie (commi 3 e 5).

È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e

territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. È di conseguenza soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7).

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali (comma 8).

Infine si attribuisce al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, la cui dotazione è determinata nella legge di stabilità, altresì la finalità di attrazione degli investimenti esteri (comma 9).

L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata *condhotel*, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

L'individuazione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del quale non è previsto alcun termine, deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È specificato al riguardo che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento.

L'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture orga-

nizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto *marina resort*). La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei « *marina resort* », dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento.

L'equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.

Il comma 3 dell'articolo 32 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; vengono inoltre specificate le norme del codice della nautica da diporto oggetto di modifica da parte del regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale.

Passando agli articoli di interesse della commissione attività produttive segnala che l'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. « sblocca cantieri ») per il periodo 2013-2020. L'articolo 3 elenca inoltre gli interventi finanziabili e i termini entro i quali gli inter-

venti sono appaltabili e cantierabili; il mancato rispetto di tali termini determina la revoca del finanziamento assegnato. Nell'ambito delle varie tipologie sono ricompresi singoli interventi e categorie generiche di interventi (come ad es. il programma ponti e gallerie gestito da ANAS, incluso nella lettera *b*), e le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio Pag. 149 dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate nell'ambito del Programma Seimila Campanili).

L'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziate.

In particolare il comma 1, estende, alla lettera *a*), il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il medesimo comma, alla lettera *b*), allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, come ora previsto, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico.

Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri. Tali istituti, seppure non aventi natura di enti creditizi, esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicitiche di sostegno e promozione dell'economia.

L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.

L'articolo 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) riguardanti, in primo luogo, le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); viene infatti modificata la definizione di manutenzione straordinaria al fine, da un lato, di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e, per l'altro, di comprendere in tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Connessa alle modifiche indicate è quella, che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si chiarisce che le stesse possono essere ese-

guite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.

L'articolo 17, inoltre, introduce la definizione di « interventi di conservazione », prevedendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione. Modifiche riguardano la disciplina del permesso di costruire attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, è consentita in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

Una serie di disposizioni incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi stabilendo che lo strumento attuativo possa prevedere che il contributo per il rilascio del permesso di costruire sia dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario.

Altra modifica di rilievo è quella che aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si consente, inoltre, ai comuni di deliberare, per

gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

In materia di segnalazione di certificazione di inizio attività (SCIA), segnala l'ampliamento della casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori e la sostituzione nel T.U. edilizia del riferimento alla DIA con quello alla SCIA. Ulteriori disposizioni attengono all'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale e all'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti e a consentire sempre, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

Segnala infine che l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge) l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come « infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente » (comma 1). Per quanto riguarda le succitate caratteristiche

prestazionali e i parametri di funzionamento degli impianti nuovi, l'articolo in esame prescrive che: gli impianti siano realizzati in conformità alla nota (4) del punto R1 dell'allegato C alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce, per gli inceneritori di rifiuti urbani, livelli minimi di efficienza energetica (comma 3); gli impianti siano autorizzati a saturazione del carico termico, cioè sfruttino tutta la capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto (comma 2); gli impianti siano finalizzati a trattare in via prioritaria i rifiuti urbani prodotti sul territorio nazionale e, in subordine, a saturazione del carico termico, i rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario (comma 5). Al fine di garantire il rispetto di tali caratteristiche e parametri anche da parte degli impianti di recupero esistenti, si prevede (ai commi 2, 4 e 5) che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 6 prevede il dimezzamento dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti di recupero da realizzare, mentre il comma 7 prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative.

Davide CRIPPA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03177 L'Abbate: Ispezioni straordinarie della Cooperativa Allevatori di Putignano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo ha disposto, in data 5 maggio 2014, un'ispezione straordinaria nei confronti della Cooperativa Allevatori Putignano (in seguito CAP).

In data 28 maggio 2014, gli ispettori incaricati hanno terminato la prima fase di accesso ispettivo e rilevazione, che si concluderà definitivamente in data 7 ottobre prossimo. Dal verbale trasmesso è emerso quanto segue.

La cooperativa si è costituita nel 1967 su iniziativa della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bari (sezione di Putignano) e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia per la gestione della « Riforma fondiaria » (ERSAP), ora assorbito dalla Regione Puglia, e su promozione del cavaliere Giovanni Laera.

Lo scopo era di raccogliere il latte prodotto nella zona della murgia barese e tarantina. Le modalità di vendita in origine si svolgevano in modo diretto, tramite punti vendita gestiti da personale proprio, con incassi quindi « per contanti »; successivamente con l'avvento della grande distribuzione organizzata tali punti vendita sono venuti meno e si è utilizzato, come noto, il « sistema dei padroncini », che ha dato avvio a un lungo contenzioso per il recupero crediti.

La cooperativa è a mutualità prevalente e aderisce a Confcooperative. I requisiti di mutualità prevalente sono stati verificati e l'attività dell'ente risulta essere stata svolta prevalentemente a favore dei soci. I soci, al 28 maggio 2014, risultano essere n. 293 (persone fisiche) e n. 35 (persone giuridiche). Tale numero si è ridotto di circa la metà rispetto ai 700 soci negli anni 80-90.

Inizialmente, la cooperativa era divisa in due rami produttivi: il primo costituito dal conferimento da parte dei soci del latte che è commercializzato dopo la trasformazione (vendita di prodotti quali mozzarelle e formaggi freschi) e attraverso l'imbottigliamento dello stesso; il secondo ramo era costituito da acquisto, lavorazione, trasformazione e distribuzione tra i soci di cereali e di mangimi da utilizzare nel settore zootecnico e agricolo. L'attività del mangimificio si è interrotta nel 2012 per l'aggravarsi della situazione finanziaria. La difficile riscossione del credito (oltre 3 milioni di euro in contenzioso), ha reso critica l'attività di gestione.

Il mangimificio è stato chiuso per mancanza di liquidità e nel corso degli anni i soci conferitori, nei confronti dei quali il rimborso della loro produzione è stato continuamente procrastinato, sono diminuiti facendo anche diminuire il fatturato. Il fondo svalutazione crediti, che al 31 dicembre 2012 ammontava a euro 1.700.000, è ulteriormente aumentato nel 2013.

Attualmente, il sodalizio ha crediti per oltre tremilioniquattrocentomila euro. Il Collegio Sindacale ha messo in evidenza il fatto che il CDA non si è mai espresso in merito al futuro dell'ente e in particolare ha rilevato la discutibile gestione contabile proprio relativa alla riscossione dei crediti.

Più in generale, la tenuta della contabilità industriale è sempre stata carente anche con l'utilizzo di un sistema informatico per la gestione delle procedure, ormai obsoleto (mancanza di un monitoraggio degli incassi, di una gestione dei

prezzi di vendita, mancanza di contratti scritti e applicazione di sconti irrituali).

Nel 2006, si rilevano crediti in contenzioso mangimificio per 44 mila euro; crediti in contenzioso verso padroncini di oltre 1,5 milioni euro. Il fondo svalutazione crediti era già dal 2006 di 1,3 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, come riferito, in sede di verifica, agli ispettori, sta ricorrendo alla procedura di Concordato Preventivo e ha intenzione di dare in gestione l'impianto industriale, al fine di tenere in funzione i macchinari, evitandone così il deterioramento, mentre tramite la C.A.P. COM-

MERCIALE SRL sta cercando di eliminare la clientela inaffidabile e infine, sta lavorando con i legali per terminare in modo positivo i contenziosi relativi sia ai crediti sia ai debiti.

In base alle irregolarità riscontrate, gli ispettori hanno provveduto a irrogare una diffida volta a verificare l'effettiva presentazione al Tribunale competente della richiesta di Concordato preventivo e a ottenere ulteriori dati necessari per la verifica del ricorrere di una condizione di insolvenza della cooperativa stessa. In tal caso si aprirebbe la prospettiva dell'adozione di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03247 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato recentemente anche dal Ministro dello sviluppo economico, in occasione della risposta ad alcuni quesiti rivolti in *question time* sul medesimo argomento, il settore della raffinazione nel nostro Paese sta attraversando ormai da alcuni anni una fase di crisi strutturale, aggravata da un quadro di recessione dell'economia europea.

L'eccesso di capacità di lavorazione è riconducibile essenzialmente al calo dei consumi interni e delle esportazioni, alla quasi totale scomparsa del consumo di olio combustibile, destinato alle centrali elettriche, nonché all'entrata in esercizio di nuove raffinerie realizzate nei Paesi emergenti.

Nonostante il processo di razionalizzazione in corso, in Europa l'eccesso strutturale di capacità è di 120 milioni di tonnellate, pari al 140 per cento della capacità italiana, i margini di raffinazione sono in significativa flessione (-40 per cento vs 2013) e la continua riduzione della domanda (ai minimi degli ultimi anni) ha registrato in Italia l'ulteriore contrazione del 3 per cento con conseguente *overcapacity* pari a circa 40 milioni di tonnellate.

La crisi è acuita dai conflitti geopolitici emersi in aree chiave per le forniture di greggi nella zona europea (Egitto, Libia, Siria, Iraq, e Siria ed Iran per l'adozione di sanzioni da parte UE).

Il Ministero dello sviluppo economico, che segue con grande attenzione la crisi della raffinazione e le sue ricadute occupazionali, ha dato avvio a numerose iniziative al riguardo, tra le quali rientra la riconversione degli impianti di raffina-

zione, da trasformare in poli di logistica petrolifera, che viene attuata utilizzando procedure semplificate che, nel rispetto della disciplina delle singole autonomie regionali, rimettono all'amministrazione centrale la competenza autorizzativa.

In questa prospettiva è già stata autorizzata la conversione della raffineria di Porto Marghera in *green refinery*.

Inoltre, è stato istituito un « Tavolo permanente sulla raffinazione », ove si confrontano le compagnie petrolifere, le associazioni di settore, le altre amministrazioni direttamente coinvolte e le parti sociali.

Infatti, nel mese di luglio 2014 è stato attivato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo di confronto con i principali interlocutori istituzionali e sindacali, nell'ambito del quale è stato siglato un verbale che impegna le parti a un confronto per definire un nuovo protocollo di relazioni sindacali.

Nello stesso ambito si è concordato che il tavolo di confronto nazionale verrà nuovamente convocato a breve per procedere alla verifica con le parti interessate circa il rispetto degli impegni assunti con il verbale del 31 luglio 2014 focalizzati sui seguenti punti:

riconversione dei siti critici italiani, unita ad una maggiore integrazione, ottimizzazione e flessibilità delle produzioni;

rifocalizzazione su produzioni a più alto valore aggiunto, attraverso:

il potenziamento selettivo della piattaforma tecnologica;

l'ampliamento della gamma di prodotti specialistici;

lo sviluppo di una filiera produttiva su base rinnovabile (Chimica Verde) in particolare nei siti da riconvertire;

internazionalizzazione del *business* per presidiare clienti sempre più globali e mercati a più alta crescita.

Per ciò che riguarda Gela, il piano proposto da Eni prevede investimenti per 2,2 miliardi di euro e si articola in diversi ambiti:

sviluppo delle attività *upstream* in Sicilia;

realizzazione di una *green refinery* da 750 Kton/anno;

realizzazione di un HUB per la ricezione, stoccaggio e spedizione dei greggi locali;

realizzazione di centri di eccellenza (*safety center, safety school, ecc.*);

risanamento ambientale del sito.

Da notizie assunte direttamente da Eni, si è appreso che la Società, per dare corso

a quanto previsto nel verbale sottoscritto presso questo Ministero, ha immediatamente proceduto a riavviare le attività manutentive presso la raffineria di Gela al fine di garantire la conservazione degli impianti e il ripristino dell'efficienza operativa della « linea 1 ». Queste ultime attività saranno completate entro la seconda metà di ottobre 2014 e interesseranno circa 500 risorse/giorno dell'indotto.

L'Eni ha inoltre avviato i confronti con le organizzazioni sindacali a livello locale per approfondire i contenuti del progetto, incontri che si sono svolti con le segreterie territoriali e l'esecutivo delle RSU nel giorno 3 settembre 2014.

Attualmente proseguono i confronti con il livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria.

L'obiettivo è quello di realizzare a breve un accordo di programma per Gela che coinvolga tutti gli interlocutori parte in causa (Ministeri, regione, comune, organizzazioni sindacali ed Eni) al fine di definire un progetto in grado di dare stabilità di lungo periodo al sito e agli impianti interessati.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03474 Vallascas: Finalità strategiche della cessione di una quota di CDP Reti a State Grid International Development.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione delle specifiche competenze del MiSE, osservo innanzi tutto che, l'entrata di capitali esteri nelle *holding* italiane è di per sé un fatto positivo perché dimostra la attrattività del sistema italiano.

Nel caso specifico, la partecipazione, di natura fondamentale finanziaria, è relativa a una quota non maggioritaria in Cassa Depositi Reti, che a sua volta detiene quote del capitale di Terna e Snam, e quindi la partecipazione non avrà influenza diretta sulla gestione delle reti energetiche.

La *governance* riservata al nuovo socio sarà tipica di un investimento di minoranza, in quanto è previsto un impegno reciproco al non trasferimento delle partecipazioni per due anni, con il diritto di prima offerta dell'altro socio alla scadenza, il rispetto di tutte le norme sull'*unbundling* come previsto dalle norme comunitarie e italiane e, vista la natura pubblica dei soggetti interessati, sono previste specifiche tutele su operazioni future ed espressi obblighi per evitare ricadute negative sulle certificazioni di indipendenza gestionale delle società Terna e Snam, come stabilite dalle norme comunitarie e come certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, con l'obbligo di uscita dell'investitore in caso di mancato rispetto.

L'operazione dovrebbe andare a conclusione entro la fine del 2014.

Infine, con riguardo allo sviluppo e la pianificazione delle reti, si ricorda che le norme europee sulle reti energetiche, pienamente recepite dall'Italia, prevedono

modalità di gestione trasparenti, non discriminatorie e tariffe *cost reflective*, sotto il controllo dell'AEEGSI, che a sua volta certifica il rispetto da parte del TSO della loro applicazione e della sua indipendenza di gestione nei confronti degli operatori di mercato nonché dei suoi azionisti.

Nei casi in cui questo non avvenga le disposizioni nazionali e comunitarie prevedono la possibilità di intervento da parte della stessa AEEGSI e della Commissione Europea.

Infine si fa presente che sono state emanate anche le recenti disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 c.d. «Golden Power» che costituiscono una ulteriore garanzia attraverso l'attivazione, se necessario, dei poteri speciali da parte della PCDM.

Il Ministero dell'Economia per quanto di sua specifica competenza ha informato che la Cassa Depositi e prestiti (da ora Cdp), con delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2012, ha dato avvio a un processo di apertura del capitale sociale di CDP RETI e, a tale fine, nel dicembre 2013, ha indetto una procedura competitiva per la cessione di una quota minoritaria del capitale della società a terzi investitori.

All'esito di una articolata procedura competitiva rivolta a circa 70 investitori italiani e internazionali, la Cdp ha ricevuto una sola offerta vincolante da parte di State Grid International Development Limited (da ora SGID), società costituita a

Hong Kong, appartenente al gruppo facente capo alla società pubblica State Grid Corporation of China (« SGCC »).

Come detto, la partecipazione oggetto di cessione, pari al 35 per cento di CDP RETI, rappresenta una quota di minoranza del capitale sociale. Il restante 65 per cento, infatti, rimarrà in capo a Cdp.

Attualmente è in corso, altresì, un processo di dismissione di un ulteriore 14 per cento di CDP RETI ad altri Investitori Istituzionali italiani, quali ad esempio Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione e Casse di Previdenza.

Anche in ipotesi di cessione di un'ulteriore partecipazione della società, Cdp manterrebbe almeno il 51 per cento di CDP RETI e, dunque, il pieno controllo della società.

In relazione all'acquisto della partecipazione del 35 per cento, a SGID verrebbero infatti riconosciuti unicamente quei

diritti di *governance* necessari al fine di tutelare il proprio investimento di minoranza nella società.

In particolare, SGID potrà nominare due amministratori su cinque del consiglio di amministrazione di CDP RETI e un membro su tre del collegio sindacale della società e godrà di un diritto di veto rispetto all'adozione di alcune limitate delibere. Inoltre SGID avrà diritto a designare un unico amministratore nei consigli di amministrazione di SNAM e Tema.

Il *closing* dell'operazione è previsto per la fine di novembre.

Cdp impiegherà le risorse rivenienti dall'operazione secondo la sua missione istituzionale a sostegno della crescita del Paese: nel finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione, nello sviluppo delle infrastrutture e a sostegno dell'economia e del sistema imprenditoriale nazionale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03353 Crippa: Adozione del decreto ministeriale per l'utilizzo del fondo destinato al sostegno delle imprese previsto dai commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità 2014).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 1, comma 56 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito una misura di aiuto per il sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. A tal fine la norma prevede l'istituzione nello stato di previsione dello sviluppo economico di un apposito Fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Le agevolazioni sono riconosciute a condizione che sussista una forma di « collaborazione dei predetti soggetti con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico ».

La norma presenta caratteri di forte incertezza interpretativa e incongruenza rispetto ai relativi contenuti per quanto riguarda in particolare:

1. L'obbligo di costituzione delle imprese in associazione temporanea o raggruppamento temporaneo con esclusione

quindi di forme più strutturate di collaborazione tra imprese quali i contratti di rete;

2. La previsione che, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, debbano essere presentati da Istituti di ricerca pubblici, università istituzioni scolastiche autonome (non beneficiari diretti delle agevolazioni) progetti triennali, all'interno dei quali – si presume – dovrebbero essere collocate le iniziative delle singole imprese;

3. L'estrema ampiezza e scarso coordinamento delle spese e degli interventi ammissibili che vanno dalla ricerca e sviluppo, alla creazione di nuove realtà industriali, alla promozione di modelli di vendita non convenzionali, al sostegno delle idee ed al sostegno delle scuole del territorio;

4. L'esiguità delle risorse disponibili ridottesi, per effetto dei tagli in bilancio a euro 4.673.531, che non consentono di perseguire alcuno degli obiettivi della norma.

Alla luce della rilevanza dei temi per lo sviluppo territoriale toccati dalla norma di legge, si ritiene, pertanto, opportuna una riflessione volta a ridefinire le disposizioni in argomento, anche sulla base di un confronto con le associazioni interessate, procedendo allo stesso tempo alla individuazione di un piano finanziario di copertura adeguato agli obiettivi da definire anche tramite il ricorso alle risorse del fondo per la crescita sostenibile.

ALLEGATO 5

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge Meta C. 1512 e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

premessi che:

la proposta di legge impatta su uno dei settori industriali più strategici del nostro Paese, l'industria automobilistica, che conta all'incirca 1,2 milioni di addetti sul territorio, rappresenta il 16,5 per cento del gettito fiscale complessivo, pari al 4,5 per cento del PIL, che ha affrontato in questi anni una crisi senza precedenti di tutta la filiera dei produttori italiani di veicoli – auto, veicoli commerciali e industriali, ma anche rimorchi e semirimorchi (la cui produzione nazionale copriva fino a poco tempo fa la quota maggioritaria del mercato italiano – circa il 65 per cento – oggi in forte calo);

in particolare, il comparto della produzione di rimorchi e semirimorchi pesanti e leggeri ha sofferto una gravissima crisi delle attività economiche e dei consumi, con perdite di fatturato prolungate e molto pesanti. Il mercato si è ridotto ad un terzo di quello che si registrava nel 2008 per i rimorchi pesanti (-62,6 per cento per l'anno 2013 sul 2008) e a meno della metà per i rimorchi leggeri (-44,7 per cento nel 2013 sul 2008), con conseguenze gravissime per le aziende produttrici (come dimostra il caso CIR, il principale operatore nazionale del settore, il cui stato di crisi è in discussione in questi giorni al Ministero dello sviluppo economico), per

l'indotto, per l'occupazione di settore e, non ultimo, per i livelli di sicurezza e di qualità ambientale sulle strade (si ricorda, che il 67 per cento del parco rimorchi circolante ha oltre 10 anni di età);

in assenza di risorse pubbliche da destinare al sostegno del comparto servono misure di supporto indirette, che, senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, siano in grado di rilanciare il settore e premiare i produttori e gli acquirenti che, nonostante la crisi, continuano ad investire in prodotti innovativi, anche a tutela dei livelli di sicurezza sulle strade e dei livelli di qualità dell'aria e dell'ambiente;

una di queste misure è rappresentata dall'incremento della velocità massima in autostrada dei convogli autovettura-rimorchio leggero (come le vetture che trainano le caravan) da 80 a 100 km/h. Tale previsione, oltre ad eliminare un problema di sicurezza stradale dato dall'intralcio alla fluidità del traffico che tali convogli oggi rappresentano, faciliterebbe l'utilizzo dei rimorchi leggeri per uso turistico con rilevanti conseguenze positive sullo sviluppo del mercato italiano di tali veicoli. Occorre segnalare che il limite di velocità di 80 km/h, previsto in Italia, non trova riscontro in Germania, Austria, Benelux e Francia, dove è stata da tempo modificata la disciplina della circolazione stradale nel senso qui indicato, con l'effetto di disincentivare i camperisti europei a viaggiare sulle strade italiane. Occorre altresì rilevare che la disposizione in questione risulterebbe conforme a quanto già previsto dalla direttiva 2007/46/CE, relativa alle

omologazioni europee dei rimorchi, che già prevede una velocità massima per i rimorchi leggeri pari a 100 km/h;

risulterebbe altresì opportuno prevedere l'aumento della tolleranza della massa massima consentita per gli autotreni e autoarticolati dotati di strumentazione di sicurezza. Il beneficio di tale norma ricadrebbe sul calcolo della massa massima consentita per possessori di autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e da una unità trainata, che, se provvisti delle dotazioni a fini di sicurezza o di riduzione dell'impatto ambientale rese progressivamente obbligatorie nel corso degli ultimi anni, potrebbero viaggiare con una massa complessiva non superiore del 10 per cento alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. L'aumento del limite di tolleranza del 5 per cento rispetto a quanto già previsto dal vigente codice della strada andrebbe a beneficio degli utenti che stanno investendo in veicoli sicuri ed efficienti, rispetto agli utenti che ancora circolano con veicoli più vecchi e non rispondenti agli attuali requisiti e indirettamente rappresenterebbe uno stimolo per il rinnovo del parco veicoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, provveda la Commissione di merito ad anteporre il seguente comma: « 01. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e 100 km/h, nel caso di treni, di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47 »;

2) provveda la Commissione di merito a sostituire il comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il seguente: « 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filo snodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri; gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 167 del codice della strada, che gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possano circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste dal comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 3, comma 1, di sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "la definitiva esportazione" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione" e le parole da "restituendo" fino a "carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione"; al medesimo articolo 3, comma 2-*bis*, valuti conseguentemente l'opportunità di sopprimere le parole: "o demolito" ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Bechis ed altri</i>)	138
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	134
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	135
Audizione di esperti della materia (Giampiero Falasca e Marco Leonardi) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento, soffermandosi sulle premesse della proposta stessa (*vedi allegato 1*), che intendono proporre al Governo e al dibattito parlamentare alcuni elementi di riflessione, utili anche in vista dell'esame di futuri provvedimenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, segnala che – come anticipato nella seduta del 25 settembre 2014 – il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rileva l'inutilità di pareri come quello in esame, attesa l'impossibilità di incidere realmente sui testi delle proposte normative. Soffermandosi sul merito del provvedimento, ne sottolinea le criticità, facendo presente che è in corso di presentazione, da parte del suo gruppo, una interrogazione, di cui sollecita la calendarizzazione, tesa chiedere al Governo come intenda contrastare la questione sempre più drammatica della disoccupazione giovanile, quando anche con il decreto-legge in esame si intaccano le risorse destinate al rilancio dell'occupazione per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Cita, al riguardo, la riduzione di 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, giudicando grave l'utilizzo con finalità di copertura di risorse comunque destinate a soggetti svantaggiati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, comunica che porrà in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la proposta alternativa di parere Bechis ed altri.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa Bechis ed altri.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864-B Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Walter RIZZETTO (M5S), *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 3*).

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di relazione, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea, quindi, l'importanza del provvedimento in esame che intende risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, salvaguardando i diritti dei lavoratori del Servizio sanitario nazionale. Giudica, poi, significativa, nell'ottica di tutela dei lavoratori, la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 14, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità la disciplina delle deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale incaricato di servizi essenziali. Rileva, in conclusione, l'esigenza di procedere speditamente alla definitiva approvazione del provvedimento, dando attuazione agli obblighi dell'Unione europea per l'anno di riferimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, quindi, approva la proposta di relazione della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giacobbe quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione di esperti della materia
(Giampiero Falasca e Marco Leonardi).**

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che gli auditi hanno depositato agli atti della Commissione documenti, dei quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Avverte, altresì, che l'avvocato Gabriele Fava, del quale era prevista l'audizione, ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute. Avverte che l'avvocato Fava ha comunque trasmesso un docu-

mento sui temi oggetto dell'indagine che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Giampiero FALASCA, *Avvocato giuslavorista*, e Marco LEONARDI, *Professore di economia presso l'Università degli studi di Milano*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renata POLVERINI (FI-PdL), Carlo DELL'ARINGA (PD) e Sergio PIZZOLANTE (NCD).

Giampiero FALASCA, *Avvocato giuslavorista*, e Marco LEONARDI, *Professore di economia presso l'Università degli studi di Milano*, replicando, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

considerato che il provvedimento, attraverso una pluralità di disposizioni riferibili a molteplici materie, persegue l'obiettivo del miglioramento della competitività del sistema economico recando interventi che, da un lato, incidono sulle procedure amministrative, al fine di semplificarle e accelerarle, e, dall'altro, mirano a sostenere le attività produttive e a stimolare la ripresa e lo sviluppo degli investimenti con norme che coniugano previsioni di carattere congiunturale con riforme di carattere strutturale;

osservato come, tra le misure di carattere congiunturale, assume particolare rilievo il rifinanziamento per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga, previsto dall'articolo 40 del decreto-legge;

rilevato che l'intervento, che integra gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, si inserisce nel quadro della graduale transizione verso un nuovo assetto complessivo della disciplina degli ammortizzatori sociali, avviata con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e suscettibile di ulteriori sviluppi in sede di attuazione della

delega legislativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge recante deleghe in materia di lavoro, presentato dal Governo ed attualmente all'esame del Senato, che prevede, in particolare, una rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego e l'universalizzazione del campo della sua applicazione;

richiamate, in questo contesto, le previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, che disciplinano i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

segnalata l'esigenza di garantire, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del richiamato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, un puntuale monitoraggio dei flussi finanziari correnti e prevedibili, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti;

preso atto di quanto rappresentato dal Governo in ordine alla disponibilità degli stanziamenti individuati dall'articolo 40, comma 2, utilizzati ai fini della copertura finanziaria del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

valutati, in particolare, i dati relativi all'utilizzo delle agevolazioni per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani previste dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

ritenuto che, anche in vista di futuri interventi normativi volti ad incentivare l'inserimento lavorativo, sia necessario individuare forme di agevolazione che, nel rispetto dei principi posti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, garantiscano effetti positivi in termini occupazionali limitando per quanto possibile gli adempimenti amministrativi;

rilevata la necessità, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera *d*), di assicurare nei prossimi esercizi la destinazione ai fondi interprofessionali per la formazione continua delle risorse che, sulla base della disciplina vigente, risultano finalizzate ai fondi medesimi;

richiamata l'esigenza, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettere *e*) e *f*), di garantire un adeguato livello di finanziamento degli sgravi contributivi finalizzati ad incentivare la contrattazione di secondo livello;

preso atto che le disposizioni dell'articolo 42, comma 1, le quali prevedono

l'abrogazione di norme che stabiliscono l'esclusione dal patto di stabilità interno per le Regioni di determinate tipologie di spesa, danno attuazione all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, volta ad assicurare la riduzione di spesa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

segnalata, in proposito, l'esigenza che il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno non infici l'effettiva realizzazione degli interventi previsti a valere sulle risorse destinate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dall'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI BECHIS ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 133 del 2014 recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

considerato che il provvedimento si pone l'obiettivo ambizioso di rilanciare l'economia attraverso iniziative volte alla ripresa delle attività produttive e più nello specifico allo sblocco di determinate opere pubbliche;

atteso che, all'articolo 27, si fa riferimento a misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto;

rilevata la genericità della medesima disposizione, laddove sarebbe stato auspicabile inserire la puntualizzazione delle risorse da movimentare oltre che, sin d'ora, linee di indirizzo più specifiche in merito alla tipologia degli interventi da effettuare per la valorizzazione del patrimonio immobiliare INAIL, fermo restando il portato della norma, che si limita ad attribuire al Ministero l'individuazione delle opere da finanziare in seno al patrimonio immobiliare INAIL;

considerato che, peraltro, la gestione dei patrimoni immobiliari dei principali istituti previdenziali italiani, sono da anni oggetto di gestioni alquanto discutibili in tema di trasparenza e che la disposizione in esame incrementa l'opacità quanto ai meccanismi che dovranno regolare la gestione patrimoniale;

sottolineate le predette criticità e auspicato che nel corso dell'*iter* parlamentare vengano individuati i criteri di scelta delle quote di patrimonio da valorizzare che dovranno tener conto della necessità di privilegiare le strutture che maggiormente si prestino ad iniziative volte ad uno sviluppo urbanistico improntato a criteri di eco sostenibilità e risparmio energetico;

valutato che, per quanto attiene all'articolo 28, commi 1 e 2, il Governo interviene sul regime contributivo delle indennità di volo confermando anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente;

osservato, più specificamente, che il comma 1 dispone che le indennità di volo non concorrano alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

rilevato che la disposizione è volta ad estendere al personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo come

l'indennità di volo, in ragione della sua specificità, mantenendo al tempo stesso un peso pari al 50 per cento della suddetta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS;

espressi dubbi sulla ratio di tale norma la quale, ancorché di favore per il datore di lavoro e i lavoratori del comparto, attribuisce un privilegio ad una specifica categoria di lavoratori, in un momento storico in cui il mercato necessiterebbe di equità e redistribuzione delle risorse disponibili;

rilevato, per di più, che anche in questo caso, tra le coperture finanziarie utilizzate, rilevano quelle che attengono a 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) nonché per 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 dell'autorizzazione di spesa prevista per l'incremento della competitività del sistema aeroportuale, con evidenti ripercussioni sul sistema aeroportuale medesimo e prevedibilmente anche sui relativi livelli occupazionali;

considerato che il successivo articolo 40, al comma 1, prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b*), del decreto-legge n. 76 del 2013 (cosiddetto *bonus* Giovannini);

sottolineata, al riguardo l'esigenza oramai improrogabile di mettere mano ad una seria riforma degli ammortizzatori sociali che vada nella direzione dell'istitu-

zione di un reddito di cittadinanza, pur valutando necessario il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga;

valutato che tale esigenza improrogabile emerge con ancora maggiore forza guardando alle coperture finanziarie utilizzate dal Governo per il rifinanziamento della stessa CIG in deroga, le quali si mostrano, ancora una volta, autolesionistiche, nel momento in cui si vanno a limitare le risorse in fatto di formazione, finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello;

considerato che si giunge fino al paradossale utilizzo delle risorse per gli incentivi delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al cosiddetto « *bonus* Giovannini », che, inserite al comma 1, vengono immediatamente sottratte alla natura del loro impiego, al fine di sostenere, invece, il rifinanziamento della CIG, peraltro contravvenendo alle pronunce dell'Europa la quale ha più volte denunciato l'uso inappropriato dei fondi comunitari per il sovvenzionamento della medesima CIG;

atteso che stupisce altresì, sempre in tema di coperture finanziarie, l'utilizzo del Fondo di rotazione per la formazione derivante dall'aumento contributivo delle aliquote per gli assegni familiari, la cui destinazione dovrebbe invece essere riportata e mantenuta nella direzione dell'aiuto alle famiglie,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Bechis, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Rostellato, Baldassarre ».

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1864-B, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis;

preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, l'unica modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento riguarda il comma 1 dell'articolo 14, recante disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

rilevato, in particolare, che l'articolo 14 dispone l'abrogazione delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale;

considerato che la modifica apportata al Senato è tesa ad ampliare da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il termine a decorrere dal quale hanno effetto le abrogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14;

osservato che con le richiamate abrogazioni si intende risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia

in relazione all'esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 14, non modificato dal Senato, rimette alla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità la disciplina delle deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale incaricato di servizi essenziali riguardanti l'accettazione, il trattamento e le cure;

osservato che il medesimo comma 3 dell'articolo 14 prevede che la contrattazione collettiva assicuri in ogni caso periodi equivalenti di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale;

osservato, infine, che si affida compiutamente la regolazione di un aspetto pur parziale del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva e che l'ampliamento da sei a dodici mesi del termine a decorrere dal quale hanno effetto le abrogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 non inficia l'obiettivo di risolvere la procedura di infrazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	156
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>). ..	143
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
AVVERTENZA	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del regolamento, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* » (C. 1864-B Governo), approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di Legge europea 2013-*bis*. Ricorda che nella seduta di ieri l'on. Piazzoni ha svolto la relazione.

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Piazzoni relatore per riferire presso la XIV Commissione.

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133/2014, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive », per il parere alla VIII Commissione (Ambiente).

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri è proseguito il dibattito. Dà quindi la parola ai colleghi che intendono ancora intervenire, a partire dalla collega Binetti.

Paola BINETTI (PI) intende in primo luogo intervenire sulle disposizioni dell'articolo 16 relative all'ospedale di Olbia, ricordando di avere seguito tale tema

anche attraverso la partecipazione alla specifica missione svolta dalla Commissione. Osserva in proposito che occorre riflettere su cosa potrà rappresentare la struttura che si intende istituire, riconoscendo che per la sua realizzazione sono necessari interventi di carattere eccezionale, recati appunto dalla norma in esame.

Comprende, pertanto, le ragioni di un dibattito in tal senso, anche in considerazione dell'impatto di tali misure sulla distribuzione dei posti letto e sulla spesa sanitaria che rappresenta circa l'80 per cento dei bilanci regionali.

Ritiene che in ogni caso il percorso delineato vada valutato positivamente, in quanto garantisce il completamento di una struttura di eccellenza. Osserva, infatti, che in tali strutture vi sia una maggiore capacità di raccogliere le sfide dell'innovazione. Valutando in ogni caso positivamente la possibilità di un apporto di risorse provenienti dall'estero, auspica che si possa in questo modo sviluppare anche una rete interregionale di centri di eccellenza. Invita comunque a vigilare sull'attuazione del processo delineato anche con le norme in discussione affinché l'iniziativa che viene proposta possa garantire una maggiore tutela della salute per le popolazioni della Sardegna e di altre zone del Mediterraneo.

Prendendo spunto dal contenuto dell'articolo 42 e dall'esame in corso delle proposte di legge sul cosiddetto « dopo di noi », invita a riflettere sullo stretto rapporto esistente tra diritto all'istruzione e il diritto al lavoro dei soggetti con disabilità.

Marco RONDINI (LNA) sottolineando l'impatto negativo delle disposizioni sugli inceneritori recate dall'articolo 35 sulla tutela della salute, ne auspica l'abrogazione. Si associa in ogni caso alla richiesta di obbligatorietà della valutazione di impatto sanitario in caso di realizzazione di nuovi impianti.

Rileva che la norma in questione sottrae la materia alla competenza regionale e contrasta con i principi europei di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti. Osserva che in tal modo

sono danneggiate le regioni più virtuose, ricordando che la raccolta differenziata nelle regioni del Nord è pari al 54,4 per cento dei rifiuti rispetto ad una media nazionale del 42,3 per cento. Evidenzia che sono premiati i soggetti meno capaci che non saranno più spinti ad effettuare le necessarie innovazioni.

Sottolinea che in caso di approvazione dell'articolo 35 potrebbe raddoppiare l'attività dei numerosi inceneritori presenti nell'area padana, con grave danno per la salute delle popolazioni residenti e considerevoli vantaggi solo per i gestori degli impianti.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) ricorda che il processo di acquisizione dell'immobile che dovrebbe essere completato per consentire l'apertura ad Olbia della nuova struttura ospedaliera è attualmente ritardato da problemi legati alla procedura fallimentare. Auspica, inoltre, una maggiore flessibilità, osservando che la norma prevede espressamente un investimento straniero mentre in caso di difficoltà del processo attualmente in corso potrebbe immaginarsi l'apporto di capitali nazionali.

Osserva che l'attuale piano di razionalizzazione della rete ospedaliera della regione Sardegna risale a quasi trent'anni fa e che la norma in esame si configura in qualche modo come una sorta di proroga per un ulteriore triennio. Ritiene, invece, necessario un sollecito aggiornamento di tale piano.

In conclusione, ribadisce l'importanza di agevolare il percorso in atto, garantendo però anche la possibile individuazione di soluzioni alternative a parità di condizioni.

La seduta, sospesa, alle 15.10, è ripresa alle 15.25.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, con l'intento di raccogliere anche gli spunti emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

(Deliberazione di una proroga del termine).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 settembre scorso, la Commissione ha deliberato di procedere ad una proroga al 31 ottobre 2014 del termine dell'indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).

Avendo raggiunto sul punto la necessaria intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, comunica che si può quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di proroga al 31 ottobre 2014 del termine dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale».

Dà, pertanto, la parola all'onorevole Lenzi, per lo svolgimento della relazione.

Donata LENZI (PD), *relatore*, sottolinea innanzitutto che il provvedimento in esame rappresenta uno dei più importanti di questa legislatura. Il cuore del provvedimento è la costruzione di condizioni favorevoli alla crescita, al consolidamento, al riconoscimento di quel vasto campo di organizzazioni, che pongono il senso del proprio agire nella solidarietà reciproca o verso gli altri, nella generosità, nel dono di tempo, di lavoro, di risorse, nella costruzione di senso civico, nell'impegno per l'affermazione di ideali condivisi e per costruire il bene comune. Tali organizzazioni nascono dall'incontro di più volontà individuali e l'impegno del singolo è alla base anche del tempo messo a disposizione da coloro che, uomini e donne,

scelgono di servire il paese attraverso il servizio civile.

Il disegno di legge ha come obiettivo principale quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino normativo e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

In questa prospettiva, vengono proposti interventi che verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Si tratta quindi di un disegno di legge delega, il quale prevede l'individuazione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo, principi e criteri direttivi che saranno compiutamente attuati al momento dell'adozione dei decreti legislativi, da sottoporre al parere delle Camere.

Premesso ciò, richiamando gli articoli della Costituzione che sottolineano l'importanza dell'associazionismo, ricorda che l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'articolo 3 promuove il principio di solidarietà attraverso l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ai sensi dell'articolo 4 ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, l'articolo 18 riconosce la libertà di associazione, l'articolo 41 lega la libertà di iniziativa economica privata all'utilità sociale, l'articolo 118, ultimo comma, pre-

vede che Stato, regioni, città metropolitane, province e Comuni favoriscono l'iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

La materia relativa alle attività associative, di volontariato, di promozione sociale, di impresa sociale, di servizio civile nazionale, nonché delle altre misure adottate dalla presente legge di delegazione, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti: legge 11 agosto 1991, n. 266, recante « Legge-quadro sul volontariato »; legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante « Disciplina delle associazioni di promozione sociale »; legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante « Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale »; legge 19 novembre 1987, n. 476, recante « Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche »; legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali »; Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante « Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale »; legge 13 giugno 2005, n. 118, recante « Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale »; Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante « Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 »; legge 6 marzo 2001, n. 64, recante « Istituzione del servizio civile nazionale » e relativo Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante « Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 »; legge 8 novembre 1991, n. 381, recante « Disciplina delle cooperative sociali »; articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 »; articolo 1, commi da 337 a 340, della legge finanziaria 2006, di istituzione per l'anno finanziario 2006, e a titolo iniziale e sperimentale, di destinazione di

una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il solo elenco dimostra che si tratta di una normativa cresciuta disordinatamente negli anni al di fuori di un disegno complessivo, che in ogni caso necessita di una revisione a fronte delle mutate condizioni sociali e della normale evoluzione del dibattito pubblico.

Da questa prima disamina rientrano nel terzo settore, di cui manca una specifica definizione normativa, le organizzazioni di volontariato, le onlus, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, l'impresa sociale, tutti soggetti rientranti a pieno titolo nella definizione costituzionale assai più ampia di formazioni sociali e in quella, a carattere più economico, di ente non profit. Si tenga poi conto che la definizione di onlus ai fini fiscali (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) non è pienamente coincidente con il terzo settore e ancor meno lo è la definizione di ente non commerciale.

La necessità di fare chiarezza è quindi evidente, anche alla luce del fatto che « nella nebbia si nasconde il furbo », ovvero il rischio di un ricorso strumentale a forme giuridiche che permettono agevolazioni, rischio assai frequente e ben presente al governo, che nella relazione di accompagnamento apertamente si pone l'obiettivo di « separare il grano dal loglio ».

Anche l'analisi dei dati giustifica la necessità di intervenire: l'Istat ha cominciato ad inserire a pieno titolo anche il terzo settore nel censimento, che nel 2011 finalmente si è chiamato censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni no profit. Per istituzione non profit, privata o pubblica, l'Istat intende una unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura pubblica o privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. Costitui-

scono esempi di istituzione non profit privata: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, gli enti ecclesiastici.

Segnala quindi che proprio il 9° Censimento Istat ha stimato, nel decennio 2001-2011, il non profit come il settore più dinamico del sistema produttivo italiano, con un aumento del 28 per cento degli organismi e del 39,4 per cento degli addetti, per un totale di 301.191 istituzioni non profit.

Il settore ha potuto contare sul contributo lavorativo di 4,8 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 6 mila lavoratori temporanei. Nel tessuto produttivo italiano il non profit occupa pertanto una posizione significativa, con il 6,4 per cento delle unità economiche attive.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, quasi la metà dei dipendenti impiegati nelle istituzioni non profit (46 per cento) è concentrata in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, mentre il settore dell'assistenza sociale è quello a maggior intensità di addetti (225.000) e sono invece più di 4 milioni i cittadini che svolgono la loro attività in modo volontario in un gruppo o in un'organizzazione.

Il lavoro volontario è più diffuso nel Nord del Paese. Nel Nord-est si registra il tasso di volontariato totale più elevato (16 per cento), mentre il Sud si contraddistingue per livelli di partecipazione sensibilmente più bassi (8,6 per cento); l'impegno medio di un volontario è di 19 ore in quattro settimane. Gli uomini sono più attivi delle donne (13,3 per cento contro 11,9 per cento) e per quanto riguarda l'età i volontari appartengono prevalentemente alla classe di età 55-64 anni (15,9 per cento). Il contributo di giovani e anziani in termini di presenza attiva si mantiene, invece, inferiore alla media nazionale. In proposito rileva che questa fascia di età è in parte composta da pensionati giovani il

cui numero complessivo andrà calando in conseguenza della riforma delle pensioni del ministro Fornero.

L'indagine Istat ha anche rilevato che esiste una forte relazione tra lavoro volontario, istruzione e situazione economica della famiglia. La percentuale di chi presta attività volontarie cresce con il titolo di studio. Considerando la condizione occupazionale, i più attivi risultano gli occupati (14,8 per cento) e gli studenti (12,9 per cento). La partecipazione è, inoltre, massima tra i componenti di famiglie agiate (23,4 per cento) e minima tra i componenti di famiglie con risorse assolutamente insufficienti (9,7 per cento).

Le risorse economiche movimentate sono ingenti. Il censimento stima in 64 miliardi le entrate a fronte di 57 miliardi di uscite. La prima fonte di finanziamento è il finanziamento privato.

Nonostante l'eterogeneità organizzativa, a caratterizzare fortemente il settore è la forma giuridica dell'associazione, che conta l'89 per cento del totale delle istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2011. In particolare, si tratta di 201 mila associazioni non riconosciute (ossia prive di personalità giuridica e costituite tramite scrittura privata, pari al 66,7 per cento del totale) e di 68 mila associazioni riconosciute, ossia nate con atto pubblico riconosciuto dalla Stato e dotate di autonomia patrimoniale (22,7 per cento del totale). Seguono 11 mila cooperative sociali (3,7 per cento), 6 mila fondazioni (2,1 per cento), e 14 mila restanti istituzioni non profit con altra forma giuridica (4,8 per cento), rappresentate principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative. A mostrare una consistente crescita rispetto al 2001 sono le fondazioni e le cooperative sociali (rispettivamente del 102,1 per cento e del 98,5 per cento) a fronte dell'incremento più contenuto delle associazioni riconosciute (9,8 per cento).

Rispetto ai settori di attività, il settore della Cultura, sport e ricreazione assorbe il 65 per cento del totale delle istituzioni non profit (195.841 istituzioni in termini

assoluti su 301.191), seguito dai settori dell'Assistenza sociale (con 25 mila istituzioni), delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (16 mila realtà), dell'Istruzione e ricerca (15 mila istituzioni).

Una lettura critica dei dati Istat fatta dal prof. Giampaolo Barbetta in un articolo del 20 maggio 2014 pubblicato sul sito *www.lavoce.info* segnala qualche elemento meritevole di attenzione. Da quei dati, si vede infatti che la massiccia crescita nel numero di istituzioni non profit registrata tra il 2001 e il 2011 (da 235.232 a 301.191, con un aumento del 28 per cento) in realtà, « non è stata così forte. Infatti, analizzando i dati elementari, si scopre che oltre 45 mila delle organizzazioni censite nel 2011 – e che non erano state rilevate nel censimento precedente – in realtà esistevano già, poiché dichiarano di essere state create prima del 2001. Se teniamo conto di questo fenomeno e consideriamo anche le istituzioni « nate » e « cessate » nel corso del decennio, si vede che la crescita delle nuove associazioni non raggiunge il 9 per cento nel corso del decennio. È un risultato positivo, ma non eclatante ».

Piccole dimensioni associative e conseguente fragilità, non omogenea presenza sul territorio nazionale, ricambio generazionale sono i problemi che emergono, senza entrare nel tema problematico dei finanziamenti, e di cui è necessario tener conto.

Passando ad una illustrazione puntuale del testo, per la quale ringrazia il prezioso lavoro del Servizio Studi della Camera, fa presente che l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e revisionare la disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività con finalità solidaristiche e di interesse generale. La finalità generale perseguita, in attuazione del principio di sussidiarietà, è quella di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno

sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore.

Il comma 2 qualifica in modo più specifico le finalità alle quali è diretto l'intervento normativo, vale a dire:

a) la revisione e l'integrazione della disciplina, contenuta nel libro I, titolo II del codice civile, in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro, che siano o meno riconosciute come persone giuridiche; in proposito la relazione illustrativa specifica che da tale revisione sono esclusi i sindacati – anche operanti nell'ambito delle Forze armate – ed i partiti politici;

b) il riordino ed il coordinamento delle altre vigenti disposizioni comprese quelle di carattere tributario anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del terzo settore; dalla formulazione testuale della disposizione in commento sembrerebbe che il testo unico da emanare sia di natura meramente compilativa e che, pertanto, al Governo non venga attribuito il potere di introdurre innovazioni alle norme legislative vigenti, ma unicamente il potere di interpretare le norme stesse in base agli orientamenti giurisprudenziali e di operare una diversa (e migliore) formulazione letterale in base alle sopravvenute modificazioni legislative del testo medesimo;

c) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) la revisione della disciplina in tema di servizio civile nazionale.

Viene poi precisata la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendosi che quelli finalizzati alla revisione del servizio civile nazionale siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.lgs. 281/1997. Per gli altri decreti legislativi è prevista la

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle materie, la Conferenza unificata.

Viene inoltre previsto che sugli schemi di decreto sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data di trasmissione, disponendosi contestualmente che, decorso inutilmente tale termine senza che le competenti Commissioni si siano pronunciate, i decreti possano essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di dodici mesi previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Con la medesima procedura sopra descritta il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi finalizzati a stabilire le forme organizzative, di amministrazione e le funzioni degli enti di cui all'articolo 1. Questi ultimi vengono più specificamente definiti come enti privati che con finalità ideali e senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale.

Appare opportuno definire in modo più preciso cosa si intenda per «finalità ideale» e cogliere l'occasione per arrivare ad una definizione di cosa si intenda per terzo settore.

I principi e criteri direttivi enunciati nell'articolo 2 sono quelli di:

a) riconoscere e garantire il libero esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali strumento per l'attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) favorire e riconoscere l'iniziativa economica privata senza fini di lucro, finalizzata a produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale;

c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale caratterizzanti gli enti del terzo settore per identificare normative promozionali;

d) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria per consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

e) semplificare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche nel rispetto di alcuni principi – quali la certezza nei rapporti con i terzi e la tutela dei creditori –;

f) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti che assicurino il rispetto dei principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità e partecipazione degli associati e dei lavoratori, nonché il rispetto di principi di efficienza, correttezza e economicità della gestione;

g) prevedere il divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, riguardante l'impresa sociale, in relazione alla previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

h) definire, nel caso di esercizio di attività di impresa da parte dell'ente, criteri per e vincoli per assicurare la strumentalità della stessa rispetto agli scopi istituzionali perseguiti introducendo anche un regime di contabilità separata per distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno e di informa-

zione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione delle dimensioni economiche dell'attività e dell'impiego di risorse pubbliche;

l) individuare modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi ai corrispettivi ed ai compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati;

n) riorganizzare, semplificando, il sistema di registrazione di tutti gli enti e degli atti di gestione prevedendo un registro unico del Terzo settore;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione a livello territoriale – relativa anche al sistema dei servizi socio-assistenziale e alla tutela del patrimonio ambientale e culturale –, individuando criteri per l'affidamento agli enti dei servizi di interesse generale;

p) prevedere strumenti per favorire i processi aggregativi degli enti;

q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Faccio notare che la legge l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999 – come modificato dal comma 155 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 – ha stabilito, come norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a quella del Governo che le ha istituite.

L'articolo 3 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, in

particolare della legge quadro sul volontariato e della legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale, nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, e della legge 19 novembre 1987, n. 476, nonché di eventuali ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tali settori.

I principi e i criteri direttivi della delega riguardano:

a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale; riguardo a tale principio si rileva che il criterio di delega non prevede espressamente l'armonizzazione del sistema di autorizzazione ed accreditamento degli organismi del volontariato, la revisione del sistema dei registri del volontariato, delle ASP ed eventualmente dell'Anagrafe unica delle ONLUS;

b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, con l'ampliamento delle libertà di associazione e di partecipazione, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari; in relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno specificare meglio l'ambito soggettivo della disposizione nella parte in cui viene fatto riferimento ad organizzazioni di volontariato che riuniscono militari.

In particolare, andrebbe chiarito se la disposizione in esame si riferisce alle sole organizzazioni che svolgono istituzionalmente attività di volontariato (Associazione nazionale alpini, associazione nazionale carabinieri, associazione nazionale vigili del fuoco-volontariato protezione civile), ovvero anche alle numerose associazioni fra militari in congedo che tra le

varie attività svolgono anche quelle di volontariato.

d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;

e) revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; in proposito ricorda che l'articolo 15 della Legge 266/91 prevede che le fondazioni bancarie siano tenute a destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, ai fondi speciali per il volontariato, costituiti presso le regioni. Osserva quindi che i 78 Centri di servizio presenti sul territorio utilizzano i fondi speciali per il volontariato per la progettazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi destinati alle organizzazioni di volontariato (iscritte e non nei registri regionali) al fine di sostenerne e qualificarne l'attività, configurandosi al contempo come espressione del volontariato e strumento per la sua promozione;

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. Al riguardo, ricorda che le regioni hanno applicato in maniera disomogenea la legge 383/2000 sull'associazionismo di promozione sociale, che agli articoli 7 e 8 prevede l'istituzione di Registri e Osservatori regionali sull'associazionismo. Ciò ha portato a profonde differenze fra le leggi regionali sull'associazionismo, alcune delle quali non prevedono una definizione precisa di utilità sociale, altre escludono le cooperative sociali dai registri, altre le organizzazioni di volontariato.

Anche per quanto riguarda la presenza di Osservatorio e Registro la situazione è disomogenea. In particolare: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Valle d'Aosta hanno istituito con legge regionale Osservatorio e Registro regionale; Abruzzo, Basilicata, Puglia, Toscana e Umbria hanno emanato leggi re-

gionali che prevedevano Osservatorio e Registro, ma hanno istituito solo quest'ultimo; Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Veneto pur in assenza di una norma regionale di riferimento hanno istituito il Registro; Calabria e Sicilia non hanno norme regionali di riferimento e non hanno istituito il Registro e l'Osservatorio.

L'articolo 4 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi di riordino della disciplina dell'impresa sociale già oggetto di riforma con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, a sua volta attuativo della delega di cui alla legge n. 118 del 2005.

La rivisitazione dell'impianto normativo dell'impresa sociale si rende necessaria perché con il decreto 155/2006 non si sono prodotti i risultati attesi in termini di promozione dell'economia sociale.

La nozione di impresa sociale fornita dal decreto legislativo 155/2006, riprende quella contenuta nella legge delega n. 118 del 2005 (articolo 13) che fa riferimento a quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata di produzione e scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (articolo 1).

L'impresa sociale non rappresenta uno specifico soggetto giuridico, ma una realtà la cui qualificazione può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica che, in particolare operano nei settori considerati di utilità sociale e non possono distribuire utili ai soci (neanche indirettamente).

L'impresa sociale deve, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti: essere costituita con un atto pubblico; destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio; tenere libro giornale e libro degli inventari; redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale nonché un ulteriore documento che registri la situazione patrimoniale ed econo-

mica dell'impresa; avere regolamenti aziendali che prevedono il coinvolgimento di lavoratori e destinatari delle attività nella gestione; i soci devono avere la maggioranza nelle cariche sociali.

La nuova disciplina dell'impresa sociale come delineata dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 presenta diversi profili di novità che riguardano:

1) una diversa e più specifica definizione dell'impresa sociale come impresa privata a finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività (lettera a); al riguardo fa notare che l'articolo 41 della Costituzione già prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;

2) la revisione dell'assunzione « facoltativa » dello status di impresa sociale (lettera b);

3) l'attribuzione di diritto alle cooperative sociali (e ai loro consorzi) della qualifica di impresa sociale (lettera b)

4) la possibilità di operare in ulteriori settori di attività di utilità sociale nonché, entro certi limiti, di svolgere attività commerciali diverse (lettera c);

5) la possibile remunerazione del capitale e la fondamentale rimozione del divieto di distribuzione di utili, pur nel rispetto di condizioni e limiti prefissati (lettera d);

6) l'adeguamento della tipologia di lavoratori svantaggiati da utilizzare « tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale » (lettera e);

7) il possibile ingresso nelle cariche sociali di imprese private con fini di lucro

e pubbliche amministrazioni, salvo il divieto di assumere la direzione e il controllo dell'impresa sociale (lettera f);

8) il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con quella delle onlus (lettera g).

Per l'attuazione della normativa delegata, oltre ai criteri generali riferiti all'intero Terzo settore di cui all'articolo 2 del provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, si dovrà prevedere per le imprese sociali – con misure di sostegno economico – anche l'armonizzazione della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Infine, ai sensi della lettera f) dello stesso articolo 6 per le imprese sociali si prevede specificamente una sempre maggior apertura al mercato mediante: la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative; misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

I decreti delegati sul riordino della disciplina dell'impresa sociale sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, in relazione alle singole materie, al fine di garantire il rispetto delle competenze degli enti locali, la Conferenza Unificata Stato-regioni (articolo 1, comma 3). Sui decreti legislativi è previsto il controllo parlamentare mediante i pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato (articolo 1, comma 5).

Per quanto riguarda l'articolo 6 (Misure fiscali e di sostegno economico), ricorda che esso reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere

al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo; la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e, infine, la revisione della disciplina delle ONLUS.

La disciplina introdotta dal legislatore delegato dovrà rispettare la normativa dell'Unione europea e dovrà tenere conto di quanto disposto dalla legge delega di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23).

Le norme in esame impegnano il legislatore delegato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, nonché introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente; si rammenta che attualmente la commercialità o meno di un'attività si determina sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Tali parametri sono enunciati: dall'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per quanto concerne queste ultime imposte; dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'Iva.

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti privati del Terzo settore, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti. In proposito, osserva che le norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate agli enti privati del terzo settore è complessa ed è attualmente contenuta in diverse fonti normative.

Dal momento che le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro. In alternativa (articolo 15, comma 1.1 del TUIR) le persone fisiche possono detrarre un importo, pari al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali effettuate in denaro, per somme non superiori a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le persone fisiche possono inoltre detrarre dall'IRPEF il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000 (articolo 15, comma 1, lettera i-quater del TUIR). Come visto in precedenza, per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2013 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'im-

posta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

c) riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del terzo settore; determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; Si segnala al riguardo che la legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale) reca, all'articolo 4, comma 2, una delega al Governo per la riforma delle spese fiscali ingiustificate, superate o che costituiscono una duplicazione. In tale ambito, il Governo assicura la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti (nonché dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

d) introduzione, per i soggetti beneficiari delle risorse del cinque per mille, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, ferma restando la necessità di individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della disciplina in esame.

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti privati del terzo settore.

f) previsione, per le imprese sociali, di misure agevolate per la raccolta di capitali di rischio. In particolare si indirizza il legislatore delegato a prevedere

che tale raccolta possa avvenire tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative.

g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

h) promozione dell'assegnazione in favore degli enti privati del terzo settore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

In materia di immobili pubblici, si ricorda che nel corso degli ultimi anni sono state adottate normative per razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche. Inoltre, al fine di ridurre il debito pubblico, è stato avviato un processo di valorizzazione e di dismissione degli immobili non utilizzati. In particolare è stata prevista l'istituzione di fondi immobiliari chiusi gestiti da una SGR interamente pubblica (Invimit) (articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011).

Il decreto legislativo n. 85 del 2010 (« federalismo demaniale ») ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la « massima valorizzazione funzionale ». I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se la normativa delegata possa prevedere assegnazioni gratuite ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore.

i) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Sull'articolo 5, fa presente che reca una delega al Governo per procedere al rior-

dino e alla revisione dell'attuale disciplina in tema di servizio civile nazionale, al fine di istituire un servizio civile universale, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi – anche tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 2.

Prima di illustrare tali criteri direttivi tiene a ricordare che su questo tema si è già tentato più volte di intervenire in precedenti legislature e anche in questa giacciono più proposte di legge assegnate alla I Commissione. In proposito, ritiene che l'inserimento in questo provvedimento assegnato alla Commissione affari sociali per netta prevalenza di materia, permetta un inquadramento del tema all'interno di quel riconoscimento della connessione tra i diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l'articolo 2 della Costituzione.

Nello specifico, il disegno di legge all'articolo 5 prevede: l'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata con modalità dirette a promuovere attività di solidarietà e di inclusione sociale nonché di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale anche allo scopo di realizzare un'effettiva cittadinanza europea e di favorire la pace tra i popoli; la previsione di un meccanismo triennale di programmazione dei contingenti di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di avvio degli stessi improntate ai principi di trasparenza, semplificazione e non discriminazione; la definizione, per i giovani ammessi al servizio civile universale, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro caratterizzato dalla non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria; il coinvolgimento degli enti territoriali e di quelli pubblici e privati senza scopo di lucro nell'organizzazione del servizio civile universale; la definizione di un limite di durata del servizio che consenta il temperamento dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani e la previsione della possibilità che lo stesso sia prestato in

parte in uno degli Stati membri dell'Unione europea o anche nei Paesi al di fuori dell'Unione per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della cooperazione allo sviluppo; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Rimane invece aperta, come i colleghi ben sanno, la questione del riconoscimento dell'accesso dei giovani immigrati al servizio civile.

Da ultimo, l'articolo 7 che reca le Disposizioni finanziarie e finali, al comma 1, chiarisce che, dall'attuazione delle deleghe, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica al provvedimento evidenzia al proposito che, in ragione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun schema di decreto attuativo della delega dovrà essere corredato di una relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione in seno alle amministrazioni competenti, i decreti legislativi che recano le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 deroga alla norma di invarianza, poiché autorizza l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede: per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella B della legge di stabilità 2014); 10 milioni di euro,

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno poi essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame in materia di riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del Terzo settore, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; previsione di un fondo rotativo per le imprese sociali; servizio civile universale.

Infine il comma 4 precisa che le disposizioni della legge delega e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, osserva come si tratti di un campo di intervento assai ampio, che interessa tanti concittadini in tutto il Paese nello spirito di dare attuazione all'articolo 2 della Costituzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

preso atto, in particolare, delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 14, che verte su materie di competenza della XII Commissione, riguardando il termine per l'abrogazione delle disposizioni (articolo 41 comma 13 del DL 112/2008 e articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs. 66/2003) che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di

durata media massima dell'orario di lavoro settimanale;

che tale termine risulta rinviato di sei mesi, passando dalla originaria previsione di 6 mesi a quella di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che l'estensione di tale termine appare consona alla necessità di dar luogo a processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti sanitari, nonché alla necessità di rendere possibile una preventiva e ponderata valutazione dei fabbisogni di personale necessari a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di competenza, il Decreto-Legge n. 133/2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd Sbocca Italia), assegnato in sede referente alla VIII Commissione Ambiente,

premessi che:

l'articolo 16 prevede due deroghe a norme di rango legislativo per la regione Sardegna, circoscritte al triennio 2015-2017, che hanno l'obiettivo di rendere giuridicamente possibile l'investimento della Qatar Foundation Endowment presso l'ex Ospedale San Raffaele di Olbia, secondo il protocollo d'intesa sottoscritto anche dalla regione autonoma della Sardegna e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 maggio 2014;

in particolare, tali deroghe riguardano l'esenzione, accordata alla regione Sardegna, per il triennio 2015-2017, dal rispetto degli obblighi in materia di numero dei posti letto, dettati dall'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 95 del 2012 (L. 135/2012) e l'autorizzazione – per lo stesso triennio 2015-2017 – ad incrementare sino al 6 per cento il tetto della spesa per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati, derogando al rispetto di quanto invece stabilito dall'articolo 15, comma 14, del citato decreto-legge 95 del 2012;

che l'articolo 16 del decreto-legge 133 del 2014 prevede che la regione autonoma della Sardegna sia altresì impegnata a predisporre un Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, da trasmettere al Ministero della salute, che preveda comunque entro il 1° gennaio 2018 l'adeguamento ai parametri di legge a cui si deroga con il presente provvedimento;

che l'accordo sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment consente di recuperare il manufatto ospedaliero dell'ex San Raffaele di Olbia che sembrava destinato all'archeologia industriale, permette di riequilibrare l'offerta di prestazioni sanitarie in Gallura, mira ad intercettare una parte importante della mobilità sanitaria passiva e, soprattutto, punta a garantire servizi sanitari di alta qualità in Sardegna, con importanti, nuove opportunità nel settore della ricerca;

che l'impegno economico garantito dal partner straniero non appare affatto straordinario, essendo annunciato nell'ordine del miliardo di euro in dieci anni ed essendo in larga parte coperto dalla contropartita di prestazioni garantite in regime d'accreditamento da parte della Regione per ben 556 milioni di euro nel decennio;

che appare invece del tutto straordinario l'autorevole intervento di sostegno all'accordo da parte della Presidenza del Consiglio, sia tramite la partecipazione

diretta alla trattativa (con sottoscrizione del protocollo d'intesa), sia attraverso la presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 che contiene le citate deroghe alla normativa vigente;

che tale eccezionale attività della Presidenza del Consiglio trova dunque verosimilmente giustificazione anche e soprattutto nelle ulteriori opportunità di collaborazione tra regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment nei settori della ricerca, dell'energia, dell'innovazione e della tecnologia che possono rappresentare importantissime occasioni di sviluppo per l'isola;

che i maggiori oneri derivanti dalle due deroghe previste dal decreto-legge n. 133 del 2014 saranno interamente a carico della regione autonoma della Sardegna;

che l'articolo 28 dello stesso decreto-legge 133 del 2014, ai commi 4, 5, 6 e 7, dispone il trasferimento dei costi di gestione del pronto soccorso aeroportuale a carico del soggetto gestore dell'aeroporto stesso, stabilendo i criteri per la definizione della qualità dei servizi erogati e la gradualità del trasferimento di tali oneri alle società di gestione;

che tale articolo prevede altresì che l'ENAC elabori linee guida per i gestori aeroportuali al fine di individuare gli standard delle prestazioni e i requisiti minimi del servizio, senza prevedere tuttavia un coinvolgimento del Ministero della salute;

che le indicazioni contenute nei suddetti commi 4, 5, 6 e 7 appaiono coerenti con il complessivo progetto di pieno affidamento a soggetti privati della gestione del sistema aeroportuale civile del nostro Paese;

che l'articolo 35 reca norme per la realizzazione di impianti di recupero di energia, dei rifiuti urbani e speciali, senza

tuttavia prevedere una specifica valutazione di impatto sanitario degli impianti;

che l'articolo 42 del provvedimento, al comma 1, prevede che i contributi e i benefici a favore degli studenti, anche con disabilità e il Fondo per il diritto al lavoro per i disabili, siano inclusi all'interno del Patto di stabilità ovvero nei tendenziali di indebitamento netto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) all'articolo 28, comma 7, dopo le parole « 31 ottobre 2014 » siano inserite le seguenti: « previo parere del Ministero della salute »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a garantire l'attento monitoraggio da parte della regione autonoma della Sardegna e del Ministero della salute della effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie erogate all'interno dell'ex Ospedale San Raffaele di Olbia al contenuto del protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22.05.2014 e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonché a definire un limite temporale ravvicinato per la adozione da parte della regione Sardegna del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera;

b) all'articolo 35, valuti la Commissione di merito la piena compatibilità della normativa ivi prevista con il preminente interesse della tutela della salute della popolazione;

c) all'articolo 42, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le lettere c) e d).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00207 Fiorio, sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 159

RISOLUZIONI:

7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (*Seguito della discussione e rinvio*).

7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (*Discussione e rinvio*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

AVVERTENZA 160

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00207 Fiorio, sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione n. 7-00421, rinviata nella seduta del 24 settembre.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta del 24 settembre scorso ed è stata rinviata al fine di consentire ad altri gruppi la presentazione di ulteriori risoluzioni.

A tal fine avverte che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-00467 Oliverio.

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato una risoluzione sul medesimo argomento. Chiede quindi che venga inserita all'ordine del giorno della prossima seduta e trattata congiuntamente alle altre risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizza-

zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

RISOLUZIONI

7-00454 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile.

7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita.

7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

SEDE REFERENTE

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del presidente Pietro Russo, componente italiano della Corte dei conti europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Stefano VIGNAROLI (M5S), Marina BERLINGHIERI (PD), Florian KRONBICHLER (SEL) e Michele BORDO, *presidente*.

Il sottosegretario Sandro GOZI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Gozi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del presidente Pietro Russo, componente italiano della Corte dei conti europea.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il presidente Pietro RUSSO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Tea ALBINI (PD) e Paola PINNA (M5S).

Il presidente Pietro RUSSO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Presidente Russo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
Domini collettivi. S. 968 Pagliari (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere iniziale del Relatore</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la relazione introduttiva è stata svolta nella precedente seduta.

La senatrice Manuela SERRA (M5S), con riferimento all'articolo 16 del decreto-legge in esame, che prevede misure per agevolare investimenti privati, da parte della Qatar Foundation, a favore di una struttura ospedaliera della regione Sarde-

gna, l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, rileva che la norma non precisa le condizioni e le modalità del finanziamento privato e che non sono chiari i benefici che deriveranno al territorio dall'operazione.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, nel far presente che le misure previste dall'articolo 16 si inquadrano nella cornice della trattativa intervenuta tra il Governo, la regione Sardegna e la fondazione interessata, che ha portato alla stipulazione di un protocollo d'intesa, il 22 maggio scorso, esprime l'avviso che le condizioni e le modalità del finanziamento privato siano stati definiti nell'ambito degli accordi con la fondazione e che sia preferibile, per non correre il rischio di inficiarli, non modificare l'articolo 16. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare eventuali proposte ai fini della formulazione della sua proposta di parere.

Il presidente Raffaele RANUCCI, nel concordare con il relatore sul fatto che la definizione delle modalità del finanziamento debba essere cercata negli accordi intervenuti tra Governo, regione e fondazione, esprime l'avviso che l'investimento straniero per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia costituisca una opportunità vantaggiosa per la regione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Domini collettivi.

S. 968 Pagliari.

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha già discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta e che nella medesima seduta il

relatore aveva preannunciato il contenuto della sua proposta di parere.

Il deputato Simone VALIANTE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), che tengono conto del dibattito svolto.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), rileva che l'ordinamento prevede già norme atte a favorire la circolazione delle biciclette e che quel che manca sono le piste ciclabili e le strutture.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, chiarisce che l'osservazione da lui inserita nella proposta di parere nasce da una richiesta del senatore Cotti, che nella precedente seduta ha lamentato la soppressione, da parte della Commissione di merito, dell'articolo 8 del testo unificato, il quale conteneva misure per favorire la circolazione delle biciclette, prevedendo che i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello obbligatorio nelle strade a senso unico e che abbiano l'obbligo di circolare nelle corsie

a loro riservate solo quando queste sono a loro riservate in via esclusiva.

Premesso che si tratta di una questione che riguarda solo indirettamente la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella misura in cui incide sulla mobilità e quindi su un tema di grande interesse per le autonomie locali, chiarisce che, piuttosto che chiedere alla Commissione di merito il ripristino dell'articolo 8, gli è sembrato si potesse più genericamente esprimere l'auspicio che nel provvedimento in titolo siano introdotte misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendone la circolazione.

Aggiunge che l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere nasce invece da un intervento del senatore Pagnoncelli, il quale nella precedente seduta ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una revisione dei limiti di velocità per le auto, che in molti casi sono troppo bassi e irragionevoli. Al riguardo, ricorda che la proposta di legge-delega licenziata dalla Commissione trasporti per l'Assemblea della Camera – e sulla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il suo parere nell'ultima seduta di agosto (C. 731 e abbinate) – già prevede che i decreti delegati stabiliscano l'obbligo per gli enti proprietari delle strade extraurbane di rivedere i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze della circolazione. Ritiene in ogni caso che l'osservazione del senatore Pagnoncelli possa essere utilmente riportata nel parere sul provvedimento in titolo, ai fini di una eventuale modifica diretta del codice della strada, da parte del Parlamento.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere anche un'osservazione volta a promuovere, da parte della Commissione di merito, una modifica dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno

per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.

Chiarisce al riguardo che attualmente la norma citata consente la sosta delle auto-caravan a condizione che non emettano deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico. La norma è interpretata restrittivamente dalle autorità di polizia, che irrogano sanzioni anche quando le auto-caravan sostano con il motore spento, ma con il frigorifero e gli impianti di riscaldamento attivi. Aggiunge di aver presentato un disegno di legge per la modifica, nel senso anzidetto, dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada (S. 365).

Il presidente Raffaele RANUCCI, nell'esprimere il dubbio che la questione sollevata dal senatore Ruta non rientri propriamente tra le competenze della Commissione, chiede al relatore cosa ne pensi.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, premesso di condividere la proposta di modifica normativa del senatore Ruta e di ritenere che la questione possa essere ricondotta alle competenze della Commissione, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), introducendovi un'osservazione nei termini auspicati dal predetto senatore.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia la sua astensione dalla votazione, chiarendo di condividere l'intento di promuovere la circolazione delle biciclette, ma non quello di imporre alle autonomie locali la revisione dei limiti di velocità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge in titolo in occasione della sua discussione prima alla Camera e poi al Senato, esprimendo in entrambi i casi parere favorevole, ricapitola brevemente le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, con riguardo a quelle rilevanti dal punto di vista della Commissione.

Segnala in particolare l'articolo 14, che modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo, abroga le norme che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario. Il termine di abrogazione delle norme era di sei mesi nel testo approvato dalla Camera, e diventa di dodici mesi nel testo trasmesso dal Senato.

Segnala altresì la soppressione dell'articolo 20, che prevedeva, in risposta a rilievi sollevati dalla Commissione europea, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tutelati dovesse es-

sere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'articolo è stato soppresso in quanto la disposizione è stata nel frattempo introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le medesime ragioni sono stati soppressi anche gli articoli 17 e 22, che, rispettivamente, introducevano disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS) e modificavano la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente).

In conclusione, formula la seguente proposta di parere:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864-B, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO 1

Domini collettivi (S. 968 Pagliari).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 968 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi;

rilevato che:

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione: sostiene infatti la Corte che, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – « i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali »;

la materia dei domini collettivi è riconducibile anche all'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

il provvedimento in esame reca fondamentalmente una disciplina di soli principi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelare e valorizzare i domini collettivi, tra l'altro in quanto strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, e a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;

osservato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere

illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura

come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).**PROPOSTA DI PARERE INIZIALE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).**PARERE FAVOREVOLE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di

merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;

c) la Commissione di merito valuti infine l'opportunità di modificare anche l'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del direttore del TG2, Marcello Masi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore del TG2, Marcello Masi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore del TG2, Marcello Masi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marcello MASI, *direttore del TG2*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Alberto AIROLA (M5S), i deputati Giorgio LAINATI (PdL), Fabio RAMPELLI (FdI) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Marcello MASI, *direttore del TG2*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Masi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Enpaf il presidente Emilio Croce, accompagnato dal direttore generale, Marco Lazzaro.

Svolge una relazione Emilio CROCE, *presidente dell'Enpaf*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Marcello GUALDANI (NCD) e Sergio PUGLIA (M5S) e i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Emilio CROCE, *presidente dell'Enpaf*, e Marco LAZZARO, *direttore generale dell'Enpaf*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Enpaf, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	174
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione dell'onorevole Angelo Rughetti, sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'onorevole Angelo Rughetti, sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola al Sottosegretario Rughetti.

Angelo RUGHETTI, *Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Ugo SPOSETTI (PD), la senatrice Raffaella BELLOT (LN-Aut), la deputata Carla RUOCCO (M5S), la senatrice Laura BIGNAMI (Misto, Movimento X), i deputati Michele PELILLO (PD) e Alessandro PAGANO (NCD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Angelo RUGHETTI, *Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Rughetti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	3
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.	
Sulla pubblicità dei lavori	4
Audizione di esperti e di rappresentanti di « Articolo 21 » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	7
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	17
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento)</i>	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Sui lavori della Commissione	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sull'ordine dei lavori	19
5-03671 Bueno: Sulla natura giuridica dell'Accordo economico e commerciale in via di negoziazione tra l'Unione europea e il Canada	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	22
5-03672 Scagliusi: Sulle iniziative a protezione del cantone di Kobane nel Kurdistan occidentale	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	24
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)</i>	32
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	35
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00223 Artini, n. 7-00376 Sammarco e n. 7-00380 Scanu, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i>	31
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	40
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	49
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche	70
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-03677 Sberna: Rimodulazione del <i>bonus IRPEF</i> con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate	72
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne	72
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

RISOLUZIONI:

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
AVVERTENZA	74

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02840 Ghizzoni: Sugli investimenti pubblici italiani nel settore aerospaziale	81
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	89

5-03211 Palmieri: Sull'attuazione della risoluzione n. 7-00673 riguardante un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
5-03243 Luigi Gallo: Sulla tutela della salute nelle scuole, sulla formazione del personale docente e sulla formazione tecnologica degli studenti	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	93
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	82
Sull'ordine dei lavori	82
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	103
ERRATA CORRIGE	102
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	104
ALLEGATO (Parere approvato)	108
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-03022 Tidei: Apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche produttive e occupazionali della centrale di Torrevaldaliga Sud	114
5-03177 L'Abbate: Ispezioni straordinarie della Cooperativa Allevatori di Putignano	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-03247 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela	114
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	126

5-03474 Vallascas: Finalità strategiche della cessione di una quota di CDP Reti a State Grid International Development	115
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	128
5-03353 Crippa: Adozione del decreto ministeriale per l'utilizzo del fondo destinato al sostegno delle imprese previsto dai commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità 2014)	115
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	130
5-03532 Librandi: Livelli di stoccaggio del gas in Italia e strategie di approvvigionamento alternative	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 108 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	115
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	116
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	131
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	133
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	136
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Bechis ed altri)	138
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	134
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	135
Audizione di esperti della materia (Giampiero Falasca e Marco Leonardi) (Svolgimento e conclusione)	135

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	141
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	156

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>). ..	143
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
AVVERTENZA	155
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00207 Fiorio, sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi	159
RISOLUZIONI:	
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
AVVERTENZA	160
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del presidente Pietro Russo, componente italiano della Corte dei conti europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
Domini collettivi. S. 968 Pagliari (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere iniziale del Relatore</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del direttore del TG2, Marcello Masi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione dell'onorevole Angelo Rughetti, sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 10,00



17SMC0003090